

V Commissione - Venerdì 3 novembre 2006

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO

- DLF 2007 - ART 53 - Contenimento della spesa -						
	2007		2008		2009	
	stanz. utilizzabile	accantonam.	stanz. utilizzabile	accantonam.	stanz. utilizzabile	accantonam.
2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17.107.990.846	2.174.420.487	16.881.664.286	2.417.561.398	18.939.867.778	2.422.733.580
3 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.698.382.065	464.975.449	3.196.077.694	457.702.654	5.552.340.847	710.239.521
4 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	83.521.861	11.600.612	84.047.294	13.539.892	96.769.697	12.634.336
5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.616.751.208	205.488.592	1.543.386.060	221.024.631	1.361.725.169	172.908.808
6 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	653.276.767	83.031.280	645.184.044	92.305.266	642.182.162	82.146.101
7 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.844.757.717	40.000.000	1.840.019.863	40.000.000	1.323.608.026	40.000.000
8 MINISTERO DELL'INTERNO	1.731.626.850	220.089.251	1.760.999.676	294.991.131	1.093.632.667	216.070.246
9 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	311.282.366	39.663.899	311.133.236	44.596.648	308.944.344	39.519.275
10 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	264.334.249	33.696.803	264.910.014	37.937.130	261.685.570	33.471.509
11 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	144.131.472	18.319.067	140.763.756	20.198.441	110.196.423	14.096.010
12 MINISTERO DELLA DIFESA	3.139.827.779	399.071.168	3.139.827.779	449.847.236	3.138.827.779	401.609.860
13 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	476.994.761	60.625.891	436.894.151	62.885.136	237.426.662	30.370.929
14 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	750.865.934	96.434.834	757.987.914	108.549.839	684.713.938	87.586.644
15 MINISTERO DELLA SALUTE	720.949.695	81.632.477	721.822.532	103.370.461	703.858.094	90.036.509
16 MINISTERO DEI TRASPORTI	640.915.800	68.750.210	505.684.569	72.417.880	505.441.379	64.664.612
17 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.796.301.389	360.326.077	2.761.116.784	393.980.722	2.556.472.248	327.016.600
18 MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	1.492.501.716	189.696.619	1.482.495.867	213.736.768	1.192.227.807	152.606.337
20 MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	197.422.667	25.082.367	167.464.746	26.844.947	186.840.753	23.900.133
TOTALE	37.301.805.181	4.572.000.000	36.491.519.246	5.031.000.000	38.486.941.263	4.622.000.000

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		stz 17.107.990.846	16.881.654.296	18.939.867.778
		acc 2.174.420.487	2.417.581.396	2.422.733.580
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 43.800.569	40.457.522	40.812.723
		acc 5.579.749	5.793.625	5.220.647
01.01.01.01	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	stz 2.004.747	2.044.842	2.084.937
		acc 254.803	292.837	266.699
01.01.01.03	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	stz 9.561.255	8.801.516	8.839.547
		acc 1.215.233	1.260.444	1.130.730
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 11.419.784	11.648.545	11.877.785
		acc 1.451.451	1.668.160	1.519.372
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz 2.079.965	2.121.565	2.163.163
		acc 264.363	303.824	276.706
01.02.03.02	Beni mobili	stz 311.318	318.054	324.291
		acc 39.632	45.548	41.482
01.02.03.04	Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese	stz 18.523.000	15.523.000	15.523.000
		acc 2.354.266	2.223.012	1.985.658
	L. num. 266 del 1997 art. 12 comma 2	stz 15.523.000	15.523.000	15.523.000
		acc 1.972.969	2.223.012	1.985.658
	LF num. 730 del 1983 art. 18 comma 8	stz 3.000.000	0	0
		acc 381.299	0	0
2	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	stz 246.743.958	243.755.387	246.826.560
		acc 31.361.083	34.307.627	31.573.346
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 162.069.440	157.984.082	159.958.597
		acc 20.598.977	22.624.523	20.461.445
02.01.02.02	Ricerche e studi giudiziari	stz 20.000.000	20.000.000	20.000.000
		acc 2.541.994	2.864.152	2.658.343
02.01.02.04	Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali	stz 9.800.000	9.800.000	9.800.000
		acc 1.245.577	1.403.435	1.253.588
	L. num. 94 del 1997 art. 7 comma 6	stz 9.800.000	9.800.000	9.800.000
		acc 1.245.577	1.403.435	1.253.588
02.01.05.02	Servizi del Poligrafico dello Stato	stz 16.775.667	17.110.476	17.445.158
		acc 2.132.182	2.450.350	2.231.535
02.02.03.01	Informatica di servizio	stz 36.247.434	36.972.383	37.697.332
		acc 4.607.038	5.294.727	4.822.135

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.02	Beni mobili	stz	1.851.417	1.888.446	1.925.473
		acc	235.315	270.440	246.301
3	DIPARTIMENTO DEL TESORO	stz	5.451.873.279	5.738.928.719	8.278.568.478
		acc	662.931.453	821.858.277	1.058.969.463
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	28.178.131	28.359.433	28.540.689
		acc	3.581.432	4.061.287	3.650.843
03.01.02.03	Monete metalliche	stz	50.000.000	51.000.000	52.000.000
		acc	6.354.985	7.303.588	6.651.691
03.01.02.04	Poste Italiane	stz	40.000.000	40.000.000	0
		acc	5.083.988	5.728.304	0
03.01.02.05	Monopoli	stz	28.850.677	28.850.677	28.850.677
		acc	3.666.912	4.131.637	3.660.496
	LF num. 289 del 2002 art. 22 comma 4	stz	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc	1.270.997	1.432.078	1.279.171
03.01.02.07	Agenzia per le erogazioni in agricoltura	stz	210.680.000	210.680.000	210.680.000
		acc	26.777.365	30.170.980	26.949.582
	DLG num. 165 del 1989	stz	210.680.000	210.680.000	210.680.000
		acc	26.777.365	30.170.980	26.949.582
03.01.02.08	Ferrovie dello Stato	stz	280.000	280.000	280.000
		acc	35.588	40.098	35.817
	L num. 440 del 1989 art. 3 comma 1	stz	280.000	280.000	280.000
		acc	35.588	40.098	35.817
03.01.02.11	Consob	stz	12.740.000	12.740.000	12.740.000
		acc	1.619.250	1.824.485	1.629.664
	DL num. 95 del 1974	stz	12.740.000	12.740.000	12.740.000
		acc	1.619.250	1.824.485	1.629.664
03.01.02.12	Garanzie di cambio	stz	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		acc	6.354.985	7.160.381	6.395.857
03.01.02.14	Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni	stz	3.920.000	3.920.000	3.920.000
		acc	488.231	561.374	501.435
	L num. 249 del 1997	stz	3.920.000	3.920.000	3.920.000
		acc	488.231	561.374	501.435
03.01.02.16	Oneri per le privatizzazioni	stz	2.922.881	2.981.339	3.039.796
		acc	371.497	426.950	388.842
03.01.02.17	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	6.573.642	6.568.593	6.521.069
		acc	835.508	940.671	834.158

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz 1.862.000	1.862.000	1.862.000
		acc 236.660	266.663	236.182
03.01.02.23	Contributo alle spese elettorali dei partiti politici	stz 204.319.044	204.319.044	184.319.044
		acc 25.968.889	29.280.042	21.019.225
	L. num. 155 del 2002 art. 3 comma 1	stz 28.089.621	28.089.621	28.089.621
		acc 3.570.182	4.022.648	3.583.144
	L. num. 515 del 1993	stz 136.229.423	136.229.423	136.229.423
		acc 17.314.719	19.509.090	17.426.077
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 607	stz 40.000.000	40.000.000	0
		acc 5.083.988	5.728.304	0
03.01.02.24	Accordi ed organismi internazionali	stz 343.671	350.545	357.417
		acc 43.680	50.201	45.720
03.01.02.27	Istituto Nazionale di Statistica	stz 156.800.000	156.800.000	156.800.000
		acc 19.929.233	22.454.954	20.057.406
	L. num. 146 del 1980 art. 36	stz 156.800.000	156.800.000	156.800.000
		acc 19.929.233	22.454.954	20.057.406
03.01.02.32	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	stz 3.920.000	3.920.000	3.920.000
		acc 498.231	561.374	501.435
	L. num. 109 del 1994 art. 4	stz 3.920.000	3.920.000	3.920.000
		acc 498.231	561.374	501.435
03.01.02.33	Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione	stz 16.660.000	16.660.000	16.660.000
		acc 2.117.481	2.385.839	2.131.099
	DLG num. 39 del 1993 art. 4	stz 16.660.000	16.660.000	16.660.000
		acc 2.117.481	2.385.839	2.131.099
03.01.02.37	Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	stz 3.842.000	3.842.000	3.842.000
		acc 488.317	550.204	491.458
	L. num. 128 del 1998 art. 23	stz 3.842.000	3.842.000	3.842.000
		acc 488.317	550.204	491.458
03.01.02.42	Ufficio del garante per la tutela della privacy	stz 19.600.000	19.600.000	19.600.000
		acc 2.491.154	2.806.869	2.607.176
	DLG num. 196 del 2003	stz 19.600.000	19.600.000	19.600.000
		acc 2.491.154	2.806.869	2.607.176
03.01.02.50	CONI	stz 450.000.000	450.000.000	0
		acc 57.194.865	64.443.425	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 282	stz 450.000.000	450.000.000	0
		acc 57.194.895	64.443.425	0
03.01.05.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri	stz 391.339.000	388.364.000	420.192.000
		acc 49.739.069	55.616.681	53.749.786
03.01.05.05	Servizio di tesoreria delle Poste Italiane S.p.A.	stz 58.700.000	64.480.000	64.480.000
		acc 7.460.752	9.234.027	8.248.097
03.01.05.06	Altri servizi di tesoreria	stz 52.246.713	54.324.537	54.336.527
		acc 6.640.541	7.779.687	6.950.573
03.01.05.13	Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana	stz 1.766.933	1.766.933	1.766.933
		acc 224.577	253.038	226.021
03.01.05.14	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	stz 302.300.000	302.300.000	302.300.000
		acc 38.422.239	43.291.661	38.669.349
	L num. 67 del 1987	stz 302.300.000	302.300.000	302.300.000
		acc 38.422.239	43.291.661	38.669.349
03.01.05.16	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale	stz 207.760.000	207.760.000	207.760.000
		acc 26.406.233	29.752.813	26.576.063
	L num. 230 del 1998 art. 19 comma 4	stz 207.760.000	207.760.000	207.760.000
		acc 26.406.233	29.752.813	26.576.063
03.01.05.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	stz 53.598.013	54.667.713	55.737.002
		acc 6.812.291	7.828.833	7.129.717
03.01.05.20	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	stz 1.997.344.000	2.070.642.000	2.070.642.000
		acc 253.861.821	296.531.696	264.870.587
03.01.07.05	Oneri accessori	stz 601.780.624	613.797.105	625.007.003
		acc 76.486.136	87.900.418	79.949.104
03.02.03.01	Imprese navalmecchaniche e armatoriali	stz 1.658.276	329.128	329.128
		acc 210.766	47.134	42.101
	L num. 261 del 1997 art. 5 comma 6	stz 1.658.276	329.128	329.128
		acc 210.766	47.134	42.101
03.02.03.05	Informatica di servizio	stz 14.010.604	14.072.533	14.177.877
		acc 1.780.744	2.015.294	1.813.693
	L num. 166 del 2005 art. 1 comma 4	stz 43.415	0	0
		acc 5.518	0	0
03.02.03.15	Ferrovie dello Stato	stz 356.042.506	177.808.000	3.200.000.000
		acc 45.252.895	25.463.459	409.334.825
	DL num. 457 del 1997 art. 10 comma 1	stz 6.610.648	0	0
		acc 840.211	0	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
DL num. 457 del 1997 art. 10 comma 1	stz	1.807.599	1.808.000	0
	acc	229.745	258.919	0
L num. 354 del 1998 art. 1 comma 3	stz	34.110.259	0	0
	acc	4.335.404	0	0
L num. 354 del 1998 art. 3 comma 1	stz	137.514.000	0	0
	acc	17.477.988	0	0
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 86	stz	176.000.000	176.000.000	3.200.000.000
	acc	22.369.547	25.204.540	409.334.825
03.02.03.19 Artigiancassa	stz	2.000.000	0	0
	acc	254.199	0	0
LF num. 67 del 1988 art. 15 comma 43	stz	2.000.000	0	0
	acc	254.199	0	0
03.02.03.31 Altri investimenti	stz	5.820.000	4.320.000	4.320.000
	acc	739.720	618.657	552.602
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 101	stz	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	acc	254.199	286.415	255.834
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 247	stz	1.500.000	0	0
	acc	190.650	0	0
LF num. 448 del 2001 art. 52 comma 21	stz	2.320.000	2.320.000	2.320.000
	acc	294.871	332.242	296.768
03.02.03.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo	stz	23.334.000	0	0
	acc	2.995.744	0	0
L num. 266 del 1997 art. 12 comma 1	stz	23.334.000	0	0
	acc	2.995.744	0	0
03.02.03.34 Ricerca scientifica	stz	25.822.845	25.822.845	25.822.845
	acc	3.282.076	3.698.028	3.303.184
L num. 370 del 1999 art. 10 comma 1	stz	25.822.845	25.822.845	25.822.845
	acc	3.282.076	3.698.028	3.303.184
03.02.03.36 Indennizzi danni bellici	stz	774.000	774.685	774.685
	acc	98.375	110.941	99.095
03.02.03.38 SVIMEZ	stz	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	acc	216.069	243.453	217.459
L num. 144 del 1999 art. 51	stz	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	acc	216.069	243.453	217.459

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2006	2009	
03.02.03.40	Beni mobili	stz	345.698	348.612	351.526
		acc	43.938	49.924	44.986
03.02.03.44	Giochi olimpici invernali	stz	18.000.000	0	0
		acc	2.287.795	0	0
	DL num. 35 del 2005 art. 8 comma 1	stz	18.000.000	0	0
		acc	2.287.795	0	0
03.02.03.55	Promozione e tutela del made in Italy	stz	6.209.761	6.088.747	8.100.000
		acc	789.259	871.955	1.036.129
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 232	stz	6.209.761	6.088.747	8.100.000
		acc	789.259	871.955	1.036.129
03.02.03.57	Fondo di garanzia previdenza complementare	stz	0	424.000.000	424.000.000
		acc	0	60.720.027	54.236.864
	DL num. 203 del 2005 art. 8 comma 1	stz	0	424.000.000	424.000.000
		acc	0	60.720.027	54.236.864
03.02.10.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	stz	39.690.260	34.690.260	34.690.260
		acc	5.044.620	4.967.909	4.437.479
	L num. 67 del 1987	stz	29.690.260	29.690.260	29.690.260
		acc	3.773.623	4.251.871	3.797.693
	LF num. 269 del 2005 art. 1 comma 463	stz	10.000.000	5.000.000	5.000.000
		acc	1.270.897	710.006	639.590
4	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	stz	5.492.350.168	5.121.860.363	4.950.720.704
		acc	698.076.053	733.489.391	633.281.997
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	51.650.271	52.106.176	53.010.423
		acc	6.564.734	7.462.001	6.780.941
04.01.02.10	8 per mille IRPEF Stato	stz	7.000.000	5.000.000	5.000.000
		acc	889.698	716.038	639.586
04.01.02.14	Interventi diversi	stz	4.100.000	4.100.000	4.100.000
		acc	621.109	597.151	524.460
04.01.05.01	Accordi ed organismi internazionali	stz	1.151.496	1.174.526	1.197.556
		acc	146.355	168.201	153.188
04.01.05.02	Altri fondi di riserva	stz	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		acc	63.549.850	71.603.806	63.958.566
04.01.05.03	Spese elettorali	stz	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		acc	63.549.850	71.603.806	63.958.566
04.01.05.04	Fondi da ripartire per oneri di personale	stz	320.100.000	320.100.000	320.100.000
		acc	40.684.614	45.840.757	40.946.274

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 178	stz 220.000.000	220.000.000	220.000.000
		acc 27.961.934	31.505.675	28.141.769
04.01.05.07	Altri servizi di tesoreria	stz 380.536	388.131	365.723
		acc 48.386	55.583	50.620
04.01.05.09	Fondo speciale	stz 22.609.200	7.363.000	7.363.000
		acc 2.873.623	1.064.438	941.854
04.01.05.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	stz 2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
		acc 317.749.248	358.019.030	319.792.832
04.01.05.11	Interventi diversi	stz 250.000	1.000.000	1.000.000
		acc 31.775	143.208	127.917
	L num. 29 del 2006 art. 22 comma 1	stz 250.000	1.000.000	1.000.000
		acc 31.775	143.208	127.917
04.01.05.14	Fondo canoni di locazione	stz 81.000.000	82.620.000	84.240.000
		acc 10.295.076	11.831.813	10.775.739
04.01.05.15	Interventi strutturali di politica economica	stz 117.028.231	50.117.334	1.215.000
		acc 14.874.253	7.177.184	155.419
	DL num. 35 del 2005 art. 15 comma 2	stz 12.814.690	916.139	1.215.000
		acc 1.628.743	131.198	155.419
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 297	stz 104.213.541	49.201.195	0
		acc 13.245.510	7.045.986	0
04.01.05.17	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz 3.861.970	2.529.721	3.365.346
		acc 490.855	362.275	430.485
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz 3.861.970	2.529.721	3.365.346
		acc 490.855	362.275	430.485
04.01.05.19	Fondo estinzione debiti pregressi	stz 150.000.000	150.000.000	0
		acc 19.064.955	21.481.142	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 50	stz 150.000.000	150.000.000	0
		acc 19.064.955	21.481.142	0
04.01.05.21	5 per mille IRE volontariato e ricerca.	stz 270.000.000	0	0
		acc 34.316.919	0	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 337	stz 270.000.000	0	0
		acc 34.316.919	0	0
04.01.05.22	Finanziamenti ad amministrazioni diverse	stz 66.925.542	66.925.542	66.925.542
		acc 8.506.216	9.584.247	8.680.923

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
DL num. 269 del 2003 art. 49 comma 2	stz	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	acc	4.575.589	5.155.474	4.605.017
DL num. 63 del 2002 art. 9 comma 1	stz	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	acc	190.650	214.811	191.876
L num. 206 del 2004	stz	1.863.957	1.863.957	1.863.957
	acc	236.906	266.933	238.432
L num. 89 del 2001 art. 1	stz	6.561.585	6.561.585	6.561.585
	acc	833.975	939.699	830.330
LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 246	stz	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	acc	2.541.994	2.864.152	2.558.343
LF num. 448 del 2001 art. 16 comma 4	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	acc	127.100	143.208	127.917
04.02.03.02 Informatica di servizio	stz	32.779.050	33.434.631	34.090.212
	acc	4.166.207	4.788.094	4.360.722
04.02.03.09 Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale	stz	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	acc	63.549.850	71.603.806	63.988.566
04.02.03.18 Beni mobili	stz	1.308.790	1.334.966	1.361.142
	acc	166.347	191.177	174.113
04.02.03.29 Fondo progetti di ricerca	stz	62.097.613	60.887.473	81.000.000
	acc	7.892.588	8.719.550	10.361.288
LF num. 289 del 2002 art. 56 comma 1	stz	62.097.613	60.887.473	81.000.000
	acc	7.892.588	8.719.550	10.361.288
04.02.03.30 Monitoraggio spesa sanitaria	stz	31.010.850	30.403.350	30.403.350
	acc	3.941.470	4.353.991	3.889.109
DL num. 269 del 2003 art. 50	stz	31.010.850	30.403.350	30.403.350
	acc	3.941.470	4.353.991	3.889.109
04.02.10.01 Fondo speciale	stz	258.046.000	241.544.000	241.544.000
	acc	32.797.442	34.590.939	30.897.616
04.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	11.051.619	10.831.513	14.409.410
	acc	1.404.857	1.551.155	1.843.210
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	11.051.619	10.831.513	14.409.410
	acc	1.404.857	1.551.155	1.843.210
6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	stz	4.925.758.808	4.771.164.580	4.435.825.948
	acc	626.062.482	683.267.083	567.418.136

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	626.994.436	533.814.979	414.021.577
		acc	79.690.804	76.403.406	52.960.466
	LF num. 350 del 2003 art. 3 comma 10	stz	50.000.000	50.000.000	0
		acc	6.354.985	7.160.381	0
06.01.02.05	Centri autorizzati di assistenza fiscale	stz	230.000.000	239.200.000	239.200.000
		acc	29.232.931	34.255.261	30.597.778
06.01.02.07	Devoluzione di proventi	stz	300.000	300.000	300.000
		acc	38.130	42.962	38.375
	LF num. 289 del 2002 art. 92 comma 4	stz	300.000	300.000	300.000
		acc	38.130	42.962	38.375
06.01.02.08	Agenzia delle Entrate	stz	2.515.135.467	2.515.135.467	2.515.135.467
		acc	319.672.961	300.186.544	321.728.917
	DL num. 269 del 2003 art. 8	stz	45.866.343	45.866.343	45.866.343
		acc	5.629.598	6.568.409	5.867.091
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 74	stz	2.469.269.124	2.469.269.124	2.469.269.124
		acc	313.843.362	353.618.135	315.861.826
06.01.02.09	Agenzia del Demanio	stz	117.856.762	117.856.762	117.856.762
		acc	14.979.559	16.877.965	15.075.899
	DLG num. 300 del 1999 art. 70 comma 2	stz	117.856.762	117.856.762	117.856.762
		acc	14.979.559	16.877.965	15.075.899
06.01.02.10	Agenzia del Territorio	stz	464.179.733	464.179.733	464.179.733
		acc	58.997.104	66.474.071	59.376.541
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 74	stz	464.179.733	464.179.733	464.179.733
		acc	58.997.104	66.474.071	59.376.541
06.01.02.11	Agenzia delle Dogane	stz	535.592.000	535.592.000	535.592.000
		acc	68.073.562	76.700.851	68.511.393
	LF num. 288 del 2005 art. 1 comma 74	stz	535.592.000	535.592.000	535.592.000
		acc	68.073.562	76.700.851	68.511.393
06.01.02.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	stz	17.902.881	17.842.374	18.848.000
		acc	2.275.451	2.555.164	2.410.982
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 373	stz	3.104.881	3.044.374	4.050.000
		acc	394.629	435.978	518.064
06.01.02.15	Crediti di imposta	stz	65.988.785	51.786.785	39.786.785
		acc	8.386.901	7.416.282	5.089.411

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stipendi ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
DL num. 269 del 2003 art. 17 comma 3	stz	50.000	50.000	50.000
	acc	6.355	7.160	6.396
DL num. 324 del 1997 art. 1	stz	7.582.285	7.582.285	7.582.285
	acc	963.706	1.085.841	969.904
LF num. 268 del 2005 art. 1 comma 115	stz	12.000.000	0	0
	acc	1.525.196	0	0
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 119	stz	2.200.000	0	0
	acc	279.619	0	0
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 504	stz	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	acc	279.619	315.057	281.418
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 511	stz	12.000.000	12.000.000	0
	acc	1.525.196	1.718.491	0
LF num. 388 del 2000 art. 133 comma 2	stz	25.822.845	25.822.845	25.822.845
	acc	3.282.076	3.686.028	3.303.164
LF num. 388 del 2000 art. 29	stz	4.131.655	4.131.655	4.131.655
	acc	525.132	591.684	528.509
06.01.05.02 Imposte sui beni di Stato	stz	25.342.845	25.849.702	26.356.559
	acc	3.221.068	3.701.874	3.371.455
06.01.06.02 Fondi di previdenza	stz	14.855.645	14.855.645	14.855.645
	acc	1.888.148	2.127.441	1.900.292
06.02.03.01 Edilizia di servizio	stz	24.634.862	24.633.596	24.608.808
	acc	3.131.084	3.527.718	3.147.632
L. num. 358 del 1991 art. 9 comma 4	stz	64.846	63.575	36.677
	acc	6.242	9.104	4.692
06.02.03.02 Informatica di servizio	stz	20.463.029	20.872.290	21.281.550
	acc	2.600.845	2.989.071	2.722.275
06.02.03.03 Beni mobili	stz	304.870	310.967	317.085
	acc	38.749	44.533	40.558
06.02.03.12 Crediti di imposta	stz	264.971.129	207.971.129	2.200.000
	acc	33.677.751	29.783.049	281.418
DL num. 35 del 2005 art. 9 comma 3	stz	57.000.000	0	0
	acc	7.244.683	0	0
L. num. 178 del 2002 art. 11	stz	165.000.000	165.000.000	0
	acc	20.971.450	23.629.256	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
	LF num. 388 del 2000 art. 13	stz	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		acc	279.619	315.057	281.418
	LF num. 448 del 2001 art. 60	stz	4.132.000	4.132.000	0
		acc	525.176	591.734	0
06.02.03.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	stz	1.238.364	1.263.131	1.287.899
		acc	157.396	180.890	164.744
7	GUARDIA DI FINANZA	stz	276.423.836	279.488.129	283.359.635
		acc	35.133.386	40.021.963	36.246.552
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	188.474.393	192.080.354	194.750.735
		acc	23.955.039	27.504.505	24.911.966
	L num. 1286 del 1980 art. 1	stz	2.582	2.582	2.582
		acc	328	370	330
07.01.01.02	Reclutamento, formazione e addestramento	stz	9.057.870	7.434.779	7.554.139
		acc	1.151.253	1.084.717	966.304
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	stz	36.109.879	36.831.174	37.552.814
		acc	4.589.555	5.274.504	4.803.648
07.01.01.04	Potenziamento	stz	7.247.077	7.391.908	7.536.737
		acc	921.101	1.058.577	964.078
07.01.06.01	Fondi di previdenza e assistenza dipendenti	stz	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		acc	444.849	501.227	447.710
07.02.03.01	Edilizia di servizio	stz	6.249.129	6.249.129	6.249.129
		acc	794.262	894.923	799.371
	L num. 28 del 1999 art. 29 comma 4	stz	6.249.129	6.249.129	6.249.129
		acc	794.262	894.923	799.371
07.02.03.02	Informatica di servizio	stz	6.200.000	6.324.000	6.448.000
		acc	788.018	905.645	824.810
07.02.03.03	Edilizia abitativa	stz	20.658	20.658	20.658
		acc	2.826	2.958	2.643
07.02.03.04	Potenziamento	stz	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		acc	1.906.495	2.148.114	1.918.757
	L num. 413 del 1998 art. 8	stz	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		acc	1.906.495	2.148.114	1.918.757
07.02.03.05	Beni mobili	stz	4.554.830	4.656.127	4.747.423
		acc	580.189	666.793	607.277

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
9	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	stz 10.316.332 acc 1.311.203	10.511.316 1.505.300	10.703.637 1.369.179
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 8.472.816 acc 1.076.892	8.630.930 1.236.015	8.766.380 1.123.929
09.02.03.01	Beni mobili	stz 526.719 acc 66.946	537.253 76.939	547.788 70.071
09.02.10.02	Informatica di servizio	stz 1.316.797 acc 167.365	1.343.133 192.347	1.369.469 175.179
12	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	stz 660.623.896 acc 83.965.098	675.508.290 96.737.929	693.060.093 88.654.260
12.01.02.02	Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza	stz 615.000.000 acc 78.166.315	630.000.000 90.220.796	650.000.000 83.146.136
12.01.02.12	FORMEZ	stz 21.560.000 acc 2.740.270	21.560.000 3.087.556	21.560.000 2.757.893
	DLG num. 285 del 1999	stz 21.560.000 acc 2.740.270	21.560.000 3.087.556	21.560.000 2.757.893
12.01.02.14	Minoranze linguistiche	stz 5.933.067 acc 754.094	5.817.465 833.105	3.369.252 430.985
	L. num. 482 del 1999	stz 5.933.067 acc 754.094	5.817.465 833.105	3.369.252 430.985
12.01.02.15	Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione	stz 14.700.000 acc 1.868.366	14.700.000 2.105.152	14.700.000 1.880.382
	DPR num. 701 del 1977	stz 14.700.000 acc 1.868.366	14.700.000 2.105.152	14.700.000 1.880.382
12.01.02.16	Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	stz 3.430.000 acc 435.952	3.430.000 491.202	3.430.000 438.756
	DLG num. 165 del 2001 art. 46	stz 3.430.000 acc 435.952	3.430.000 491.202	3.430.000 438.756
12.02.03.01	Beni mobili	stz 809 acc 103	825 118	841 108
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		stz 3.658.352.085 acc 464.975.449	3.196.077.694 457.702.654	5.552.340.847 710.239.521
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 1.360.514 acc 176.734	1.406.774 201.461	1.423.035 182.031

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.093.814	1.104.139	1.114.467
		acc	139.023	158.121	142.569
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz	248.400	253.369	258.336
		acc	31.572	36.284	33.046
01.02.03.02	Beni mobili	stz	48.300	49.266	50.232
		acc	6.139	7.055	6.426
2	DIPARTIMENTO PER IL MERCATO	stz	3.276.049	3.298.313	3.092.707
		acc	418.385	472.344	395.610
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.988.463	1.989.742	1.763.149
		acc	252.733	284.946	225.537
	L. num. 140 del 1999 art. 10	stz	576.588	565.273	326.112
		acc	73.282	80.951	41.715
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	319.585	324.757	329.929
		acc	40.619	46.508	42.204
02.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	177.299	177.299	177.299
		acc	22.535	25.391	22.680
	LF num. 268 del 2005 art. 1 comma 20	stz	177.299	177.299	177.299
		acc	22.535	25.391	22.680
02.02.03.01	Informatica di servizio	stz	611.690	623.923	636.158
		acc	77.746	89.351	81.376
02.02.03.02	Beni mobili	stz	179.012	182.592	186.172
		acc	22.752	26.149	23.815
3	DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	stz	172.529.623	99.730.388	60.517.558
		acc	21.928.463	14.283.440	7.741.232
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	4.690.997	4.696.554	4.307.048
		acc	594.953	672.882	550.945
	L. num. 140 del 1999 art. 10	stz	310.108	304.033	219.024
		acc	39.415	43.540	28.017
	L. num. 140 del 1999 art. 3	stz	1.281.262	1.256.162	904.932
		acc	162.848	179.892	115.756
03.01.02.01	Camere di commercio, industrie e artigianato	stz	320.315	314.040	226.233
		acc	40.712	44.973	28.939
	L. num. 229 del 2003 art. 16 comma 1	stz	320.315	314.040	226.233
		acc	40.712	44.973	28.939

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziameti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.02.03	Autorita' garante della concorrenza e del mercato	stz	21.560.000	21.560.000	21.560.000
		acc	2.740.270	3.087.556	2.757.893
	L. num. 287 del 1990 art. 10 comma 1	stz	21.560.000	21.560.000	21.560.000
		acc	2.740.270	3.087.556	2.757.893
03.01.02.04	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	1.156.000	1.156.000	1.156.000
		acc	146.927	165.548	147.872
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	1.156.000	1.156.000	1.156.000
		acc	146.927	165.548	147.872
03.01.02.07	Cooperative e loro consorzi	stz	618.253	630.618	642.983
		acc	78.580	90.309	82.249
03.01.02.08	Accordi ed organismi internazionali	stz	413.166	413.166	413.166
		acc	52.513	59.169	52.851
03.01.02.11	Istituto di promozione industriale	stz	17.625.000	17.770.000	17.770.000
		acc	2.240.132	2.544.799	2.273.087
03.01.02.13	Lotta alla contraffazione	stz	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		acc	228.779	257.774	230.251
	DL. num. 2 del 2006 art. 4 comma 7	stz	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		acc	228.779	257.774	230.251
03.02.03.01	Ricerca scientifica	stz	516.172	526.495	536.819
		acc	65.605	75.398	68.668
03.02.03.02	Informatica di servizio	stz	573.221	584.686	595.150
		acc	72.856	83.731	76.258
03.02.03.08	Fondo investimenti - incentivi alle imprese	stz	112.200.000	39.000.000	0
		acc	14.260.586	5.585.097	0
	DL. num. 35 del 2005 art. 11 comma 9	stz	51.000.000	39.000.000	0
		acc	6.482.085	5.585.097	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 251	stz	18.000.000	0	0
		acc	2.287.795	0	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 268	stz	43.200.000	0	0
		acc	5.490.707	0	0
03.02.03.09	Beni mobili	stz	105.059	107.160	109.261
		acc	13.353	15.346	13.976
03.02.03.12	Proprieta' industriale	stz	10.961.440	11.180.868	11.359.896
		acc	1.393.198	1.601.157	1.458.242

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
4	DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	stz	241.455.034	241.468.455	241.481.873
		acc	30.688.862	34.580.121	30.889.669
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.001.357	1.011.823	1.022.288
		acc	127.272	144.901	130.768
04.01.02.02	Accordi ed organismi internazionali	stz	44.305.935	44.305.935	44.305.935
		acc	5.631.271	6.344.947	5.987.488
	L num. 160 del 2005 art. 1	stz	44.000.000	44.000.000	44.000.000
		acc	5.592.387	6.301.135	5.628.354
	L num. 332 del 2003 art. 5 comma 1	stz	305.935	305.935	305.935
		acc	38.884	43.812	39.134
04.02.03.01	Informatica di servizio	stz	98.850	100.827	102.804
		acc	12.584	14.439	13.150
04.02.03.04	Ente Nazionale Energia e Ambiente	stz	196.000.000	196.000.000	196.000.000
		acc	24.911.541	28.088.692	25.071.758
	L num. 282 del 1991	stz	196.000.000	196.000.000	196.000.000
		acc	24.911.541	28.088.692	25.071.758
04.02.03.06	Beni mobili	stz	48.892	49.870	50.848
		acc	6.214	7.142	6.504
6	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	stz	3.239.700.885	2.850.164.764	5.245.825.674
		acc	411.765.005	408.165.290	671.030.979
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	8.984.066	7.238.080	7.278.068
		acc	1.141.872	1.036.545	930.990
	L num. 206 del 1998 art. 1 comma 1	stz	2.500.000	0	0
		acc	317.749	0	0
06.01.02.01	Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	stz	12.261.672	12.010.674	12.010.674
		acc	1.558.455	1.720.020	1.536.371
	LF num. 388 del 2000 art. 145 comma 10	stz	12.261.672	12.010.674	12.010.674
		acc	1.558.455	1.720.020	1.536.371
06.02.03.07	Informatica di servizio	stz	910.827	929.044	947.260
		acc	115.788	133.048	121.171
06.02.03.08	Beni mobili	stz	134.300	136.986	139.672
		acc	17.089	19.617	17.966
06.02.03.12	Aree sottoutilizzate	stz	3.217.410.000	2.829.850.000	5.225.450.000
		acc	408.931.843	405.256.061	668.424.581

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
	LF num. 289 del 2002 art. 61 comma 1	stz	3.217.410.000	2.829.850.000	5.225.450.000
		acc	408.931.843	405.258.061	668.424.581
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		stz	93.521.951	94.547.294	98.769.697
		acc	11.886.612	13.539.892	12.634.336
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	46.361.042	46.636.376	46.261.713
		acc	5.892.474	6.678.684	5.917.686
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	859.827	877.023	894.221
		acc	109.284	125.596	114.389
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	329.162	335.745	342.328
		acc	41.836	48.081	43.790
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	255.288	255.288	255.288
		acc	32.447	36.559	32.656
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	255.288	255.288	255.288
		acc	32.447	36.559	32.656
01.01.05.04	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	stz	30.439.000	30.889.000	30.889.000
		acc	3.868.788	4.394.888	3.925.649
01.01.05.05	Fondo da ripartire per l'istituzione di uffici periferici del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	stz	14.400.000	14.400.000	14.000.000
		acc	1.630.236	2.062.190	1.790.840
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 267	stz	14.400.000	14.400.000	14.000.000
		acc	1.630.236	2.062.190	1.790.840
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz	34.215	34.899	35.584
		acc	4.349	4.998	4.552
01.02.03.02	Beni mobili	stz	43.550	44.421	45.292
		acc	5.535	6.361	5.794
2	SEGRETARIATO GENERALE	stz	88.630	91.418	93.231
		acc	11.392	13.062	11.928
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	86.630	88.358	90.111
		acc	11.011	12.654	11.527
02.02.03.01	Beni mobili	stz	3.000	3.060	3.120
		acc	381	438	399
3	DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	stz	343.528	347.345	351.058
		acc	43.662	49.742	44.906
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	178.591	182.208	185.721
		acc	22.699	26.094	23.757

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.02.03	Indennita' soccorso alpino e donatori di midollo osseo	stz	154.937	154.937	154.937
		acc	19.692	22.188	19.819
	L. num. 162 del 1992 art. 1 comma 2	stz	154.937	154.937	154.937
		acc	19.692	22.188	19.819
03.02.03.03	Beni mobili	stz	10.000	10.200	10.400
		acc	1.271	1.461	1.330
4	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	stz	829.205	844.067	858.874
		acc	105.392	120.877	109.865
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	825.205	839.987	854.714
		acc	104.883	120.293	109.333
04.02.03.01	Beni mobili	stz	4.000	4.080	4.160
		acc	508	584	532
5	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE	stz	199.957	203.854	207.845
		acc	25.414	29.193	26.587
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	197.682	201.534	205.479
		acc	25.125	28.861	26.284
05.02.03.01	Beni mobili	stz	2.275	2.320	2.366
		acc	289	332	303
9	DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO	stz	7.196.836	7.289.497	11.353.400
		acc	914.716	1.043.911	1.452.294
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	979.409	988.611	997.742
		acc	124.483	141.577	127.628
09.01.02.01	Pari opportunita'	stz	6.191.927	6.274.876	10.329.138
		acc	786.992	898.610	1.321.274
09.01.02.02	Occupazione	stz	6.500	6.630	6.760
		acc	826	949	865
09.02.03.01	Beni mobili	stz	19.000	19.380	19.760
		acc	2.415	2.775	2.528
10	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	stz	2.276.249	2.282.008	2.288.585
		acc	289.311	326.801	292.749
10.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	299.249	304.698	310.905
		acc	38.034	43.630	39.770
10.01.02.01	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	1.960.000	1.960.000	1.960.000
		acc	249.115	280.687	250.718

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	L. num. 448 del 1998 art. 80 comma 4	stz 1.960.000	1.960.000	1.960.000
		acc 249.115	280.687	250.718
10.02.03.03	Beni mobili	stz 17.000	17.340	17.680
		acc 2.161	2.483	2.262
11	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI	stz 1.855.223	1.852.552	1.807.164
		acc 235.798	265.300	231.167
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 1.049.223	1.048.112	1.000.284
		acc 133.356	149.811	127.953
	L. num. 335 del 1995 art. 1 comma 45	stz 480.473	471.061	418.950
		acc 61.068	67.460	53.591
11.01.02.02	Vigilanza sui fondi pensione	stz 784.000	784.000	784.000
		acc 99.646	112.275	100.287
	L. num. 335 del 1995 art. 13	stz 784.000	784.000	784.000
		acc 99.646	112.275	100.287
11.02.03.02	Beni mobili	stz 22.000	22.440	22.880
		acc 2.796	3.214	2.927
12	DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	stz 8.827.749	9.004.545	9.181.221
		acc 1.122.004	1.289.519	1.174.435
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 2.977.749	3.037.545	3.097.221
		acc 378.471	435.000	396.188
12.02.03.01	Informatica di servizio	stz 5.839.000	5.955.780	6.072.580
		acc 742.135	852.913	776.784
12.02.03.02	Beni mobili	stz 11.000	11.220	11.440
		acc 1.398	1.607	1.463
13	DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	stz 22.956.841	23.409.673	23.862.259
		acc 2.917.808	3.352.443	3.052.392
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 21.701.641	22.129.307	22.556.976
		acc 2.758.272	3.169.085	2.885.424
13.01.02.01	Interventi diversi	stz 3.100	3.224	3.099
		acc 394	462	396
13.02.03.01	Beni mobili	stz 1.252.100	1.277.142	1.302.184
		acc 159.142	182.896	166.572
14	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	stz 2.585.691	2.585.961	2.504.347
		acc 328.641	370.329	320.349

**ART 63 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 2.246.768 acc 285.584	2.252.958 322.641	2.259.122 288.980
	LF num. 350 del 2003 art. 3 comma 149	stz 1.956.960 acc 248.729	1.956.960 280.252	1.956.960 250.329
14.01.02.01	Pari opportunità	stz 319.923 acc 40.662	313.623 44.913	225.485 28.841
	L num. 125 del 1991 art. 5	stz 319.923 acc 40.662	313.623 44.913	225.485 28.841
14.02.03.01	Beni mobili	stz 19.000 acc 2.415	19.380 2.775	19.760 2.528
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		stz 1.616.751.208 acc 205.488.502	1.543.386.050 221.024.631	1.351.725.169 172.908.808
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 94.603.453 acc 12.024.070	104.729.609 14.998.077	121.416.073 15.531.196
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 4.146.949 acc 527.076	4.288.511 611.283	4.350.386 556.489
01.01.02.01	Contributi ad enti ed altri organismi	stz 118.000 acc 14.998	118.000 16.898	118.000 15.094
	L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz 118.000 acc 14.998	118.000 16.898	118.000 15.094
01.02.03.02	Beni mobili	stz 229.573 acc 29.179	234.164 33.534	238.756 30.541
01.02.03.03	Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	stz 90.108.931 acc 11.452.818	100.108.931 14.336.361	116.708.931 14.929.072
	RD num. 787 del 1931 art. 2 comma 1	stz 90.108.931 acc 11.452.818	100.108.931 14.336.361	116.708.931 14.929.072
2	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	stz 731.502.880 acc 92.973.793	832.783.123 90.619.360	432.924.266 55.378.431
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 9.001.624 acc 1.144.104	10.106.692 1.447.355	10.240.215 1.309.899
02.01.02.01	Spese di giustizia	stz 721.952.654 acc 91.759.965	822.120.229 89.092.352	422.120.229 53.996.409
02.01.02.02	Accordi ed organismi internazionali	stz 274.075 acc 34.836	276.205 39.555	278.335 35.604

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.03	Beni mobili	stz	274.507	279.997	285.487
		acc	34.890	40.098	38.519
3	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	stz	261.506.401	266.066.611	264.323.412
		acc	33.237.385	38.102.764	33.811.493
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	189.508.360	193.331.266	191.095.451
		acc	24.066.456	27.686.509	24.444.382
	L. num. 150 del 2005 art. 2 comma 37	stz	1.064.282	1.043.443	751.690
		acc	135.271	149.429	96.154
	L. num. 150 del 2005 art. 2 comma 37	stz	2.315.580	2.270.218	1.635.452
		acc	294.310	325.112	209.202
	L. num. 150 del 2005 art. 2 comma 37	stz	1.736.808	1.702.588	1.226.534
		acc	220.722	243.824	156.895
	L. num. 150 del 2005 art. 2 comma 37	stz	3.349.172	3.283.562	2.365.459
		acc	425.679	470.231	302.583
	L. num. 150 del 2005 art. 2 comma 37	stz	151.581	148.612	107.069
		acc	19.266	21.282	13.695
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	2.714.906	2.769.204	2.823.502
		acc	345.064	396.571	361.174
03.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	956.298	937.467	673.947
		acc	121.545	134.252	86.209
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 20	stz	956.298	937.467	673.947
		acc	121.545	134.252	86.209
03.02.03.02	Attrezzature e impianti	stz	40.212.440	40.351.989	40.491.538
		acc	5.110.989	5.778.712	5.179.561
03.02.03.03	Informatica di servizio	stz	27.638.434	28.191.203	28.743.972
		acc	3.512.837	4.037.195	3.676.846
03.02.03.04	Beni mobili	stz	475.963	485.482	495.002
		acc	60.495	69.525	63.319
4	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	stz	501.008.377	511.001.079	503.837.040
		acc	63.677.760	73.179.244	64.449.390
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	63.782.001	65.099.255	65.265.338
		acc	8.106.673	9.322.709	8.348.555
04.01.02.01	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	stz	384.660.844	396.224.814	387.920.724
		acc	48.890.277	56.742.409	49.621.707

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
	DPR num. 309 del 1990 art. 135 comma 4	stz	4.900.000	4.900.000	4.900.000
		acc	622.789	701.717	626.794
04.01.02.05	Interventi diversi	stz	4.646	4.648	4.648
		acc	591	669	595
04.02.03.02	Attrezzature e impianti	stz	24.723.884	25.218.362	25.712.639
		acc	3.142.398	3.611.461	3.289.113
04.02.03.03	Beni mobili	stz	9.870.000	10.067.400	10.264.800
		acc	1.254.474	1.441.728	1.313.044
04.02.03.04	Altri investimenti	stz	17.965.000	14.385.600	14.668.691
		acc	2.283.346	2.060.271	1.876.377
5	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	stz	28.132.117	28.805.631	29.224.378
		acc	3.575.584	4.125.166	3.736.299
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	9.805.415	10.002.395	10.244.608
		acc	1.246.265	1.432.419	1.310.461
05.01.02.01	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	stz	16.300.000	16.736.000	16.872.000
		acc	2.071.725	2.396.723	2.159.218
	DL num. 272 del 2005 art. 4 comma 6	stz	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		acc	254.199	286.415	255.834
05.01.02.02	Accordi ed organismi internazionali	stz	565.520	576.830	588.141
		acc	71.877	82.608	75.233
05.02.03.02	Attrezzature e impianti	stz	1.433.232	1.461.897	1.490.561
		acc	182.163	209.355	190.668
05.02.03.03	Beni mobili	stz	27.950	28.509	29.068
		acc	3.562	4.083	3.718
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	stz	653.276.767	645.184.044	642.182.162
		acc	83.031.280	92.395.266	82.146.101
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	457.247	469.782	476.315
		acc	58.116	66.847	60.929
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	420.247	429.042	437.336
		acc	53.413	61.442	56.007
01.02.03.01	Beni mobili	stz	37.000	37.740	38.480
		acc	4.703	5.405	4.922
2	SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE	stz	11.246.733	11.095.148	11.193.563
		acc	1.429.466	1.588.910	1.431.848

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	4.895.733	4.993.648	5.091.563
		acc	622.246	715.128	651.298
02.01.02.02	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	6.076.000	6.076.000	6.076.000
		acc	772.258	870.129	777.224
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	6.076.000	6.076.000	6.076.000
		acc	772.258	870.129	777.224
02.02.03.03	Beni mobili	stz	25.000	25.500	26.000
		acc	3.177	3.652	3.326
02.02.03.04	Altri investimenti	stz	250.000	0	0
		acc	31.775	0	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 28	stz	250.000	0	0
		acc	31.775	0	0
3	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	stz	2.198.485	2.199.415	2.242.345
		acc	274.089	314.973	286.834
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	2.142.485	2.185.135	2.227.785
		acc	272.309	312.928	284.972
03.02.03.01	Beni mobili	stz	14.000	14.280	14.580
		acc	1.779	2.045	1.862
4	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	stz	548.198	559.165	570.133
		acc	89.676	80.077	72.930
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	538.196	548.965	559.733
		acc	66.405	78.616	71.599
04.02.03.02	Beni mobili	stz	10.000	10.200	10.400
		acc	1.271	1.461	1.330
5	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE	stz	2.301.531	2.331.171	2.075.808
		acc	292.524	333.841	265.531
05.01.01.01	Uffici centrali	stz	576.798	588.343	599.885
		acc	73.311	84.255	76.736
05.01.01.02	Uffici all'estero	stz	1.694.733	1.702.028	1.434.323
		acc	214.129	243.743	183.474
05.02.03.01	Beni mobili	stz	40.000	40.800	41.600
		acc	5.084	5.843	5.321
6	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	stz	97.285.137	98.980.009	99.615.184
		acc	12.364.912	14.171.827	12.742.489

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2006	2009
06.01.01.01	Uffici centrali	stz	4.599.567	4.691.260	4.788.751
		acc	584.804	671.824	610.005
06.01.01.02	Uffici all'estero	stz	75.390.054	76.848.168	77.306.231
		acc	9.582.053	11.005.243	9.888.791
06.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	8.234.237	8.238.922	8.243.606
		acc	1.046.569	1.179.876	1.054.498
06.01.05.05	Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	stz	8.995.000	9.114.900	9.234.800
		acc	1.143.262	1.305.323	1.181.289
06.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	21.279	20.859	14.986
		acc	2.706	2.987	1.918
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	21.279	20.859	14.986
		acc	2.706	2.987	1.918
06.02.03.02	Beni mobili	stz	45.000	45.900	46.800
		acc	5.719	6.573	5.987
7	SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	stz	18.395.349	18.763.279	19.131.200
		acc	2.338.043	2.687.044	2.447.208
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	384.349	392.059	399.760
		acc	48.851	56.146	51.136
07.01.02.03	Agenzie di informazione	stz	18.000.000	18.380.000	18.720.000
		acc	2.287.795	2.629.292	2.394.609
07.02.03.01	Beni mobili	stz	11.000	11.220	11.440
		acc	1.396	1.607	1.463
8	SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	stz	27.334.859	27.881.644	28.428.388
		acc	3.474.252	3.992.864	3.636.478
08.01.01.01	Uffici centrali	stz	19.828.566	20.225.171	20.621.757
		acc	2.620.205	2.896.398	2.637.876
08.01.01.02	Uffici all'estero	stz	630.332	642.994	656.631
		acc	80.115	92.082	83.866
08.02.03.01	Beni mobili	stz	948.951	967.940	986.919
		acc	120.613	138.616	126.244
08.02.03.02	informatica di servizio	stz	5.927.000	6.045.539	6.164.081
		acc	753.320	865.767	788.492
9	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	stz	378.420.000	368.620.000	368.620.000
		acc	48.097.068	52.789.190	47.152.813
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	40.704.000	40.704.000	40.704.000
		acc	5.173.466	5.829.123	5.206.739

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziameti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	L. num. 49 del 1987 art. 37 comma 1	stz 40.704.000	40.704.000	40.704.000
		acc 5.173.488	5.829.123	5.206.739
09.01.02.02	Paesi in via di sviluppo	stz 337.716.000	327.916.000	327.916.000
		acc 42.923.602	46.960.067	41.946.074
	L. num. 1612 del 1962 art. 12 comma 1	stz 2.744.000	2.744.000	2.744.000
		acc 348.762	392.962	351.005
	L. num. 49 del 1987	stz 160.319.000	140.519.000	140.519.000
		acc 19.105.500	20.123.360	17.974.788
	L. num. 49 del 1987 art. 37 comma 1	stz 182.399.000	182.399.000	182.399.000
		acc 23.182.858	26.120.925	23.331.957
	L. num. 58 del 2001 art. 4 comma 1	stz 2.254.000	2.254.000	2.254.000
		acc 286.493	322.790	288.325
10	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA CODPERAZIONE CULTURALE	stz 47.914.851	48.015.822	45.641.640
		acc 6.089.963	6.876.231	5.838.348
10.01.01.01	Uffici centrali	stz 2.190.225	2.217.848	2.245.414
		acc 278.377	317.613	287.227
10.01.01.02	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	stz 2.471.053	2.511.677	2.476.667
		acc 314.070	359.691	316.808
10.01.02.01	Promozione e relazioni culturali	stz 40.357.991	40.380.855	40.404.257
		acc 5.129.489	5.782.846	5.168.397
10.01.02.02	Contributi ad enti ed altri organismi	stz 2.402.582	2.402.582	2.582
		acc 305.367	344.068	330
10.02.03.01	Beni mobili	stz 493.000	502.860	512.720
		acc 62.660	72.013	65.586
11	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	stz 48.171.836	48.208.822	48.228.519
		acc 6.122.626	6.903.870	6.169.254
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 2.110.490	2.149.622	2.183.921
		acc 268.243	307.842	279.361
11.01.02.01	Promozione e relazioni culturali	stz 25.000.000	25.000.000	25.000.000
		acc 3.177.482	3.580.190	3.197.928
11.01.02.02	Collettività italiana all'estero	stz 16.264.182	16.264.182	16.264.182
		acc 2.067.173	2.329.155	2.080.468
	DPR num. 200 del 1967	stz 12.000.000	12.000.000	12.000.000
		acc 1.525.196	1.718.491	1.535.006

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
11.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	4.767.164	4.784.418	4.749.216
		acc	605.905	682.301	607.506
	DPR num. 200 del 1987	stz	2.352.000	2.352.000	2.352.000
		acc	256.938	336.824	300.861
	L num. 288 del 2003 art. 3	stz	2.274.995	2.274.995	2.274.995
		acc	289.151	325.797	291.011
	L num. 286 del 2003 art. 6 comma 4	stz	140.169	137.423	122.221
		acc	17.815	19.680	15.634
11.02.03.01	Beni mobili	stz	30.000	30.600	31.200
		acc	3.813	4.382	3.991
12 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI		stz	6.780.446	6.761.894	5.645.285
	acc	861.793	825.146	722.129	
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	618.022	626.310	629.411
		acc	78.550	89.692	80.512
	L num. 80 del 1998 art. 2 comma 1	stz	51.571	50.560	44.968
		acc	6.556	7.241	5.762
12.01.02.02	Solidarietà Internazionale	stz	6.147.424	5.120.274	5.000.274
		acc	781.336	733.262	639.621
12.02.03.01	Beni mobili	stz	15.000	15.300	15.600
		acc	1.906	2.191	1.996
13 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE		stz	973.116	992.695	1.011.687
	acc	123.683	142.161	129.412	
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	958.116	977.395	996.087
		acc	121.776	139.970	127.417
13.02.03.01	Beni mobili	stz	15.000	15.300	15.600
		acc	1.906	2.191	1.996
14 ISTITUTO DIPLOMATICO		stz	958.519	977.693	996.863
	acc	121.827	140.013	127.516	
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	955.519	974.633	993.743
		acc	121.446	139.575	127.117
14.02.03.01	Beni mobili	stz	3.000	3.060	3.120
		acc	381	438	399
15 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA		stz	4.201.598	4.203.764	4.211.934
	acc	534.022	602.441	538.779	

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	247.439	252.385	257.335
		acc	31.449	36.143	32.918
15.01.02.02	Collettività italiana all'estero	stz	2.744.000	2.744.000	2.744.000
		acc	348.762	392.962	351.005
	L. num. 960 del 1962 art. 5 comma 1	stz	2.744.000	2.744.000	2.744.000
		acc	348.762	392.962	351.005
15.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	476.173	476.173	476.173
		acc	60.521	68.192	60.911
15.01.02.04	Solidarietà internazionale	stz	561.972	561.972	561.972
		acc	71.426	80.479	71.886
15.01.02.05	Accordi ed organismi internazionali	stz	161.014	161.014	161.014
		acc	20.465	23.058	20.596
15.02.03.01	Beni mobili	stz	11.000	11.220	11.440
		acc	1.398	1.607	1.463
16 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE		stz	1.188.743	1.191.640	1.130.167
		acc	151.089	170.652	144.568
16.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	141.619	144.416	147.248
		acc	18.000	20.681	18.836
16.01.02.03	Solidarietà internazionale	stz	203.034	203.034	203.034
		acc	25.806	29.076	25.972
16.01.02.04	Accordi ed organismi internazionali	stz	839.090	839.090	774.685
		acc	106.648	120.164	99.095
16.02.03.01	Beni mobili	stz	5.000	5.100	5.200
		acc	635	730	665
17 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE		stz	948.990	951.447	953.907
		acc	120.616	136.254	122.021
17.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	382.017	384.374	386.734
		acc	48.554	55.045	49.470
17.01.02.03	Solidarietà internazionale	stz	561.973	561.973	561.973
		acc	71.427	80.479	71.886
17.02.03.01	Beni mobili	stz	5.000	5.100	5.200
		acc	635	730	665
18 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA		stz	1.425.091	1.427.006	1.426.919
		acc	181.129	204.358	182.783
18.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	90.865	92.480	94.293
		acc	11.523	13.244	12.062

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2006	2009
18.01.02.03	Solidarieta' internazionale	stz 1.329.426	1.329.426	1.329.426
		acc 168.970	190.384	170.056
18.02.03.01	Beni mobili	stz 5.000	5.100	5.200
		acc 636	730	665
19	DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	stz 406.889	409.293	412.708
		acc 51.715	58.612	52.792
19.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 114.671	116.965	119.258
		acc 14.575	16.750	15.255
19.01.02.03	Solidarieta' internazionale	stz 155.521	155.521	156.663
		acc 19.767	22.272	20.026
19.01.02.04	Accordi ed organismi internazionali	stz 131.697	131.697	131.697
		acc 16.739	18.860	16.846
19.02.03.01	Beni mobili	stz 5.000	5.100	5.200
		acc 636	730	665
20	DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	stz 2.161.151	2.164.375	167.597
		acc 274.682	309.965	214.39
20.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 150.151	153.155	156.157
		acc 19.084	21.933	19.975
20.01.02.01	Accordi ed organismi internazionali	stz 2.000.000	2.000.000	0
		acc 254.199	286.415	0
20.02.03.01	Beni mobili	stz 11.000	11.220	11.440
		acc 1.388	1.607	1.403
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		stz 1.644.757.717	1.640.019.863	1.323.608.026
		acc 40.000.000	40.000.000	40.000.000
1	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 1.151.670	1.202.216	1.224.762
		acc 28.008	29.322	37.013
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 1.024.614	1.072.823	1.092.832
		acc 24.923	26.166	33.026
01.02.03.01	Beni mobili	stz 126.856	129.393	131.930
		acc 3.085	3.156	3.987
2	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	stz 778.434.989	785.134.440	741.698.080
		acc 18.931.299	19.149.389	22.420.477
02.01.01.01	Uffici centrali	stz 36.112.957	36.628.001	37.137.536
		acc 878.256	893.355	1.122.312

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
	L. num. 383 del 2003 art. 5 comma 2	stz 62.022	60.807	54.080
		acc 1.508	1.483	1.634
02.01.02.04	Ricerca scientifica	stz 7.176.000	7.176.000	7.176.000
		acc 174.518	175.022	216.862
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz 7.176.000	7.176.000	7.176.000
		acc 174.518	175.022	216.862
02.01.05.02	Fondo per il funzionamento della scuola	stz 191.986.588	191.986.588	191.986.588
		acc 4.689.055	4.682.543	5.801.917
	L. num. 440 del 1997 art. 4	stz 181.000.000	181.000.000	181.000.000
		acc 4.401.884	4.414.581	5.469.897
	L. num. 69 del 2000 art. 1 comma 1	stz 10.986.588	10.986.588	10.986.588
		acc 257.190	257.962	332.019
02.01.05.06	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	stz 158.164.782	158.388.078	114.611.373
		acc 3.846.519	3.883.077	3.463.605
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 578	stz 44.000.000	44.000.000	0
		acc 1.070.068	1.073.158	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 130	stz 103.000.000	103.000.000	103.000.000
		acc 2.504.928	2.512.165	3.112.704
02.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 4.182.954	4.182.954	4.182.954
		acc 101.728	102.022	126.411
02.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz 23.719	24.011	0
		acc 577	586	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz 23.719	24.011	0
		acc 577	586	0
02.01.05.09	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	stz 378.047.000	383.953.000	383.953.000
		acc 9.193.966	9.364.594	11.603.224
02.02.03.01	Beni mobili	stz 183.623	187.193	190.864
		acc 4.463	4.586	5.758
02.02.03.03	Strutture scolastiche	stz 61.616	62.848	64.061
		acc 1.498	1.533	1.937
02.02.03.04	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	stz 2.495.860	2.545.767	2.595.684
		acc 60.606	62.091	78.443
3	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	stz 62.377.523	47.071.908	47.769.020
		acc 1.517.002	1.148.081	1.443.600

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
03.01.01.01	Uffici centrali	stz 57.627.725	43.279.935	43.932.144
		acc 1.401.458	1.055.595	1.327.648
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 566	stz 15.000.000	0	0
		acc 364.795	0	0
03.01.02.01	Scuole non statali	stz 1.008.417	0	0
		acc 24.524	0	0
03.01.02.02	Edilizia scolastica	stz 64.063	62.808	55.860
		acc 1.558	1.532	1.688
	L num. 23 del 1996 art. 10	stz 64.063	62.808	55.860
		acc 1.558	1.532	1.688
03.01.02.05	Interventi diversi	stz 2.855.479	2.890.899	2.926.303
		acc 69.444	70.509	88.434
	L num. 407 del 1998 art. 4	stz 1.032.914	1.032.914	1.032.914
		acc 25.120	25.193	31.215
03.02.03.03	Beni mobili	stz 821.839	838.276	854.713
		acc 19.987	20.446	25.830
7	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	stz 43.950.260	44.344.011	95.276.568
		acc 1.068.857	1.081.548	2.679.298
07.01.01.01	Uffici regionali	stz 1.688.465	1.722.234	1.758.004
		acc 41.053	42.005	53.067
07.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 38.842.876	39.159.859	38.920.300
		acc 944.647	955.107	1.176.188
07.01.02.01	Scuole non statali	stz 0	0	51.095.337
		acc 0	0	1.544.123
07.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 637.824	637.824	637.824
		acc 15.512	15.566	19.275
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 242.218	242.218	242.218
		acc 5.891	5.908	7.320
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz 274.755	274.755	274.755
		acc 6.682	6.701	8.303
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz 120.851	120.851	120.851
		acc 2.939	2.948	3.652
07.01.02.03	Interventi diversi	stz 370.000	370.000	370.000
		acc 8.998	9.024	11.182

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
	L. num. 181 del 1990 art. 3	stz 370.000 acc 8.998	370.000 9.024	370.000 11.182
07.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 261.136 acc 6.351	261.136 6.369	261.136 7.892
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 261.136 acc 6.351	261.136 6.369	261.136 7.892
07.02.03.03	Beni mobili	stz 71.000 acc 1.727	72.420 1.766	73.840 2.231
07.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 2.078.959 acc 50.560	2.120.538 51.720	2.162.117 65.340
8	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	stz 48.888.188 acc 1.188.970	49.168.480 1.199.217	47.632.965 1.438.489
08.01.01.01	Uffici regionali	stz 937.279 acc 22.794	966.023 23.317	974.770 29.458
08.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 46.246.691 acc 1.124.705	46.482.930 1.133.716	44.904.359 1.357.029
08.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 347.575 acc 8.453	347.575 8.477	347.575 10.504
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 131.696 acc 3.203	131.696 3.212	131.696 3.980
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz 149.773 acc 3.642	149.773 3.653	149.773 4.526
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz 66.106 acc 1.608	66.106 1.612	66.106 1.986
08.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 142.189 acc 3.458	142.189 3.468	142.189 4.297
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 142.189 acc 3.458	142.189 3.468	142.189 4.297
08.02.03.03	Beni mobili	stz 50.000 acc 1.216	51.000 1.244	52.000 1.571
08.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 1.165.454 acc 28.343	1.188.763 28.994	1.212.072 36.629
9	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	stz 9.244.939 acc 224.834	9.335.451 227.691	9.208.187 278.275

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
09.01.01.01	Uffici regionali	stz	391.953	399.792	407.631
		acc	9.532	9.751	12.319
09.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	8.282.596	8.357.322	8.214.272
		acc	201.430	203.835	248.239
09.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	122.917	122.917	122.917
		acc	2.989	2.988	3.715
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	46.481	46.481	46.481
		acc	1.130	1.134	1.405
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz	53.195	53.195	53.195
		acc	1.294	1.297	1.608
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz	23.241	23.241	23.241
		acc	565	567	702
09.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	50.131	50.131	50.131
		acc	1.219	1.223	1.515
	L num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	50.131	50.131	50.131
		acc	1.219	1.223	1.515
09.02.03.03	Beni mobili	stz	26.000	26.520	27.040
		acc	632	647	817
09.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	371.342	378.769	385.195
		acc	9.031	9.238	11.671
10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	stz	31.291.332	31.502.101	31.422.499
		acc	780.996	768.335	949.601
10.01.01.01	Uffici regionali	stz	779.181	794.766	810.349
		acc	18.949	19.384	24.489
10.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	28.726.365	28.898.195	28.775.657
		acc	698.616	704.777	859.613
10.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	367.717	367.717	367.717
		acc	8.943	8.869	11.113
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	139.443	139.443	139.443
		acc	3.391	3.401	4.214
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz	158.552	158.552	158.552
		acc	3.856	3.857	4.792
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz	69.722	69.722	69.722
		acc	1.696	1.701	2.107

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
10.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	150.393	150.393	150.393
		acc	3.658	3.668	4.545
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	150.393	150.393	150.393
		acc	3.658	3.668	4.545
10.02.03.03	Beni mobili	stz	45.000	45.900	46.800
		acc	1.094	1.119	1.414
10.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	1.222.676	1.247.130	1.271.583
		acc	29.735	30.417	38.428
11	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	stz	31.263.030	31.439.696	31.816.365
		acc	760.307	766.813	965.460
11.01.01.01	Uffici regionali	stz	793.870	809.747	825.625
		acc	19.307	19.750	24.951
11.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	29.082.880	29.224.436	29.366.013
		acc	707.286	712.782	887.453
11.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	302.127	302.127	302.127
		acc	7.348	7.369	9.130
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	114.653	114.653	114.653
		acc	2.788	2.796	3.465
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	130.147	130.147	130.147
		acc	3.165	3.174	3.933
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	57.327	57.327	57.327
		acc	1.394	1.398	1.732
11.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	123.504	123.504	123.504
		acc	3.004	3.012	3.732
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	123.504	123.504	123.504
		acc	3.004	3.012	3.732
11.02.03.03	Beni mobili	stz	55.000	56.100	57.200
		acc	1.338	1.368	1.729
11.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	905.669	923.782	941.896
		acc	22.026	22.531	28.464
12	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	stz	7.777.338	7.834.474	7.679.644
		acc	189.142	191.082	238.126
12.01.01.01	Uffici regionali	stz	346.231	350.656	343.117
		acc	8.420	8.552	10.389

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	L num. 932 del 1973 art. 8	stz 95.320	94.727	82.171
		acc 2.318	2.310	2.483
12.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 6.434.502	6.478.768	6.525.033
		acc 156.485	158.041	197.189
12.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 88.320	88.320	88.320
		acc 2.148	2.154	2.689
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 34.086	34.086	34.086
		acc 829	831	1.030
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz 38.734	38.734	38.734
		acc 942	945	1.171
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz 15.500	15.500	15.500
		acc 377	378	468
12.01.02.03	Interventi diversi	stz 462.229	462.229	462.229
		acc 11.241	11.274	13.969
	L num. 38 del 2001 art. 13 comma 4	stz 462.229	462.229	462.229
		acc 11.241	11.274	13.969
12.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 73.829	73.829	73.829
		acc 1.795	1.801	2.231
	L num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 73.829	73.829	73.829
		acc 1.795	1.801	2.231
12.02.03.03	Beni mobili	stz 25.000	25.500	26.000
		acc 608	622	786
12.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 347.227	354.172	361.116
		acc 8.444	8.638	10.913
13	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	stz 29.644.219	29.805.562	29.875.608
		acc 720.938	726.956	902.854
13.01.01.01	Uffici regionali	stz 760.613	775.826	791.037
		acc 18.498	18.922	23.905
13.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 27.511.094	27.636.775	27.671.160
		acc 669.061	674.060	836.234
13.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 248.416	248.416	248.416
		acc 6.041	6.059	7.507
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 94.511	94.511	94.511
		acc 2.298	2.305	2.856

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziameti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	106.907	106.907	106.907
	acc	2.800	2.607	3.231
L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	46.998	46.998	46.998
	acc	1.143	1.146	1.420
13.02.03.02 Interventi integrativi disabili	stz	101.629	101.629	101.629
	acc	2.472	2.479	3.071
L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	101.629	101.629	101.629
	acc	2.472	2.479	3.071
13.02.03.03 Beni mobili	stz	60.000	61.200	62.400
	acc	1.459	1.493	1.886
13.02.03.04 Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	982.467	981.716	1.000.966
	acc	23.407	23.944	30.250
14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	stz	8.591.128	8.639.741	8.325.395
	acc	208.934	210.723	251.597
14.01.01.01 Uffici regionali	stz	241.349	246.175	251.004
	acc	5.870	6.004	7.585
14.01.01.03 Strutture scolastiche	stz	7.945.258	7.982.705	7.657.189
	acc	193.226	194.698	231.404
14.01.02.02 Interventi integrativi disabili	stz	61.975	61.975	61.975
	acc	1.507	1.512	1.873
L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	23.240	23.240	23.240
	acc	565	557	702
L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	26.856	26.856	26.856
	acc	653	655	812
L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	11.879	11.879	11.879
	acc	289	290	359
14.02.03.02 Interventi integrativi disabili	stz	25.522	25.522	25.522
	acc	621	622	771
L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	25.522	25.522	25.522
	acc	621	622	771
14.02.03.03 Beni mobili	stz	16.000	16.320	16.640
	acc	389	398	503
14.02.03.04 Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	301.024	307.044	313.085
	acc	7.321	7.489	9.461

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	stz	101.007.413	101.286.053	64.462.683
		acc	2.456.469	2.470.362	1.948.966
15.01.01.01	Uffici regionali	stz	953.382	982.649	1.001.918
		acc	23.429	23.967	30.278
15.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	97.691.156	97.920.846	61.078.123
		acc	2.375.819	2.388.280	1.845.807
15.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	609.419	609.419	609.419
		acc	14.821	14.864	18.417
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	231.373	231.373	231.373
		acc	5.627	5.643	6.992
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	262.360	262.360	262.360
		acc	6.381	6.399	7.929
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	115.686	115.686	115.686
		acc	2.813	2.822	3.406
15.02.03.01	Interventi integrativi disabili	stz	249.287	249.287	249.287
		acc	6.063	6.080	7.534
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	249.287	249.287	249.287
		acc	6.063	6.080	7.534
15.02.03.02	Beni mobili	stz	60.000	61.200	62.400
		acc	1.459	1.493	1.896
15.02.03.05	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	1.434.169	1.462.852	1.491.536
		acc	34.879	35.679	45.075
16	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	stz	13.575.157	13.661.915	10.281.803
		acc	330.144	333.213	310.720
16.01.01.01	Uffici regionali	stz	368.429	365.598	372.767
		acc	8.717	8.917	11.265
16.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	12.541.286	12.610.528	9.212.900
		acc	305.000	307.570	278.418
16.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	112.071	112.071	112.071
		acc	2.726	2.733	3.387
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	42.349	42.349	42.349
		acc	1.030	1.033	1.280
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	48.547	48.547	48.547
		acc	1.181	1.184	1.467

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz 21.175	21.175	21.175
		acc 515	515	640
16.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 46.029	46.029	46.029
		acc 1.119	1.123	1.391
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 46.029	46.029	46.029
		acc 1.119	1.123	1.391
16.02.03.03	Beni mobili	stz 26.000	26.520	27.040
		acc 632	647	817
16.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 491.342	501.169	510.996
		acc 11.949	12.223	15.443
17	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	stz 4.683.489	4.708.723	2.290.015
		acc 113.901	114.846	69.205
17.01.01.01	Uffici regionali	stz 195.864	199.781	203.698
		acc 4.763	4.873	6.156
17.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 4.276.520	4.294.530	1.868.597
		acc 104.004	104.743	56.470
17.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 32.537	32.537	32.537
		acc 791	794	963
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 12.396	12.396	12.396
		acc 301	302	375
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz 13.944	13.944	13.944
		acc 339	340	421
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz 6.197	6.197	6.197
		acc 151	151	187
17.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 13.216	13.216	13.216
		acc 321	322	399
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 13.216	13.216	13.216
		acc 321	322	399
17.02.03.03	Beni mobili	stz 15.914	16.232	16.551
		acc 387	396	500
17.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 149.438	152.427	155.416
		acc 3.634	3.718	4.697
18	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	stz 28.015.757	28.096.028	9.426.552
		acc 681.335	685.261	284.874

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamanti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
18.01.01.01	Uffici regionali	stz	375.959	383.479	390.986
		acc	9.143	9.353	11.816
18.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	26.903.617	26.985.940	8.278.530
		acc	654.258	657.698	250.181
18.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	152.871	152.871	152.871
		acc	3.718	3.729	4.620
	L.num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	57.843	57.843	57.843
		acc	1.407	1.411	1.748
	L.num. 104 del 1992 art. 14	stz	66.106	66.106	66.106
		acc	1.608	1.612	1.998
	L.num. 104 del 1992 art. 15	stz	28.922	28.922	28.922
		acc	703	705	874
18.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	62.435	62.435	62.435
		acc	1.518	1.523	1.887
	L.num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	62.435	62.435	62.435
		acc	1.518	1.523	1.887
18.02.03.03	Beni mobili	stz	26.000	26.520	27.040
		acc	632	647	817
18.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	494.885	504.783	514.890
		acc	12.035	12.312	15.554
19	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	stz	99.843.449	100.106.618	99.867.270
		acc	2.428.162	2.441.595	1.204.806
19.01.01.01	Uffici regionali	stz	943.488	962.358	981.228
		acc	22.945	23.472	29.653
19.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	96.955.378	97.173.893	36.889.890
		acc	2.357.925	2.370.066	1.114.828
19.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	465.328	465.328	465.328
		acc	11.317	11.349	14.062
	L.num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	176.629	176.629	176.629
		acc	4.296	4.308	5.338
	L.num. 104 del 1992 art. 14	stz	200.385	200.385	200.385
		acc	4.873	4.887	6.056
	L.num. 104 del 1992 art. 15	stz	88.314	88.314	88.314
		acc	2.148	2.154	2.689

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
19.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	190.041	190.041	190.041
		acc	4.622	4.635	5.743
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	190.041	190.041	190.041
		acc	4.622	4.635	5.743
19.02.03.03	Beni mobili	stz	38.000	38.760	39.520
		acc	924	945	1.194
19.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	1.251.214	1.276.238	1.301.263
		acc	30.429	31.127	39.325
20	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	stz	184.467.813	184.850.153	37.112.801
		acc	4.486.200	4.508.486	1.121.595
20.01.01.01	Uffici regionali	stz	1.489.109	1.488.288	1.517.473
		acc	35.485	36.299	45.859
20.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	179.938.494	180.251.572	32.444.952
		acc	4.376.049	4.396.327	980.500
20.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	756.609	756.609	756.609
		acc	18.400	18.454	22.865
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	287.150	287.150	287.150
		acc	6.983	7.004	8.678
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	325.884	325.884	325.884
		acc	7.925	7.948	9.848
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	143.575	143.575	143.575
		acc	3.492	3.502	4.339
20.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	309.443	309.443	309.443
		acc	7.526	7.547	9.351
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	309.443	309.443	309.443
		acc	7.526	7.547	9.351
20.02.03.03	Beni mobili	stz	62.000	63.240	64.480
		acc	1.508	1.542	1.949
20.02.03.04	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	1.942.158	1.981.001	2.019.844
		acc	47.233	48.317	61.041
21	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	stz	11.245.233	11.291.967	3.522.728
		acc	273.481	275.408	108.458
21.01.01.01	Uffici regionali	stz	207.304	211.450	215.597
		acc	5.042	5.157	6.515

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

			2007	2008	2009
21.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	10.654.009	10.690.420	2.911.086
		acc	259.102	260.739	87.973
21.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	56.810	56.810	56.810
		acc	1.382	1.388	1.717
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	21.691	21.691	21.691
		acc	528	529	656
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz	24.273	24.273	24.273
		acc	590	592	734
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz	10.846	10.846	10.846
		acc	264	265	328
21.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	23.242	23.242	23.242
		acc	565	567	702
	L num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	23.242	23.242	23.242
		acc	565	567	702
21.02.03.04	Beni mobili	stz	16.000	16.320	16.640
		acc	389	398	503
21.02.03.05	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	287.868	293.625	299.383
		acc	7.001	7.161	9.047
22	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	stz	51.603.226	51.768.282	13.669.287
		acc	1.254.975	1.262.626	409.767
22.01.01.01	Uffici regionali	stz	628.681	641.253	653.828
		acc	15.289	15.640	19.759
22.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	49.457.865	49.587.077	11.342.234
		acc	1.202.800	1.209.426	342.787
22.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	250.482	250.482	250.482
		acc	6.092	6.109	7.570
	L num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	95.029	95.029	95.029
		acc	2.311	2.318	2.872
	L num. 104 del 1992 art. 14	stz	107.939	107.939	107.939
		acc	2.625	2.633	3.262
	L num. 104 del 1992 art. 15	stz	47.514	47.514	47.514
		acc	1.156	1.159	1.436
22.01.02.03	Interventi diversi	stz	80.000	81.600	83.200
		acc	1.946	1.990	2.514

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

			2007	2008	2009
22.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	102.541	102.541	102.541
		acc	2.494	2.501	3.099
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	102.541	102.541	102.541
		acc	2.494	2.501	3.099
22.02.03.04	Beni mobili	stz	35.000	35.700	36.400
		acc	851	871	1.100
22.02.03.05	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	1.048.656	1.059.629	1.090.602
		acc	25.503	26.088	32.958
23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA		stz	18.056.691	18.182.375	9.390.131
		acc	439.133	443.467	283.774
23.01.01.01	Uffici regionali	stz	420.226	428.630	437.034
		acc	10.220	10.454	13.207
23.01.01.02	Strutture scolastiche	stz	16.618.849	16.722.189	7.907.602
		acc	404.165	407.853	238.971
23.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz	176.628	176.628	176.628
		acc	4.296	4.308	5.338
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz	67.139	67.139	67.139
		acc	1.633	1.638	2.029
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz	75.919	75.919	75.919
		acc	1.846	1.852	2.294
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz	33.570	33.570	33.570
		acc	816	819	1.014
23.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz	144.011	144.011	144.011
		acc	3.502	3.512	4.362
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz	144.011	144.011	144.011
		acc	3.502	3.512	4.362
23.02.03.04	Beni mobili	stz	28.000	28.590	29.120
		acc	681	697	880
23.02.03.05	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz	668.977	682.357	695.736
		acc	16.269	16.643	21.025
24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA		stz	79.643.864	80.589.769	81.535.673
		acc	1.936.914	1.965.580	2.464.043
24.01.01.01	Uffici regionali	stz	2.430.239	2.478.844	2.527.449
		acc	59.103	60.459	76.361

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
24.01.01.02	Strutture scolastiche	stz 74.205.964 acc 1.804.666	75.066.849 1.830.877	75.927.744 2.294.569
24.01.02.02	Interventi integrativi disabili	stz 653.318 acc 15.888	653.318 15.934	653.318 19.744
	L. num. 104 del 1992 art. 13 comma 1	stz 247.899 acc 6.029	247.899 6.046	247.899 7.492
	L. num. 104 del 1992 art. 14	stz 281.469 acc 6.845	281.469 6.865	281.469 8.506
	L. num. 104 del 1992 art. 15	stz 123.950 acc 3.014	123.950 3.023	123.950 3.746
24.02.03.02	Interventi integrativi disabili	stz 534.120 acc 12.990	534.120 13.027	534.120 16.141
	L. num. 104 del 1992 art. 42 comma 6	stz 534.120 acc 12.990	534.120 13.027	534.120 16.141
24.02.03.04	Beni mobili	stz 59.025 acc 1.435	60.206 1.468	61.386 1.855
24.02.03.05	Igiene e sicurezza sul lavoro	stz 1.751.208 acc 42.832	1.795.432 43.815	1.831.656 55.353
MINISTERO DELL'INTERNO		stz 1.731.626.850 acc 220.089.251	1.780.569.676 254.991.131	1.893.832.887 216.670.246
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 939.786 acc 119.447	967.526 138.557	995.267 127.312
	01.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz 809.786 acc 102.924	834.926 119.568	860.067 110.017
	01.02.03.01 Beni mobili	stz 130.000 acc 16.523	132.600 18.989	136.200 17.294
2	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	stz 12.236.872 acc 1.555.303	12.339.928 1.767.172	12.442.983 1.591.671
	02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz 9.343.324 acc 1.187.534	9.399.837 1.345.985	9.454.348 1.209.373
	02.01.02.07 Spese elettorali	stz 57.091 acc 7.256	59.234 8.340	59.378 7.596
	02.02.03.01 Informatica di servizio	stz 2.250.000 acc 285.974	2.295.000 328.661	2.340.000 299.328

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.03	Beni mobili	stz	70.000	71.400	72.800
		acc	8.897	10.225	9.312
02.02.03.04	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	516.457	516.457	516.457
		acc	65.642	73.981	66.064
	L. num. 26 del 2001 art. 1 comma 2	stz	516.457	516.457	516.457
		acc	65.642	73.981	66.064
3	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	stz	192.039.676	196.017.091	199.809.130
		acc	24.408.185	28.071.140	25.559.011
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	61.726.178	63.105.739	64.339.308
		acc	7.845.379	9.037.222	8.230.100
03.01.01.02	Formazione e addestramento	stz	3.461.908	3.531.198	3.600.489
		acc	440.007	505.694	480.564
03.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	stz	39.545.677	41.034.977	41.865.436
		acc	5.026.244	5.876.521	5.355.307
03.01.02.01	Interventi diversi	stz	3.440.583	3.440.583	3.440.583
		acc	437.297	492.718	440.110
	L. num. 248 del 2000 art. 10 comma 4	stz	206.583	206.583	206.583
		acc	26.257	29.584	26.426
03.01.06.02	Altri trattamenti	stz	309.874	309.874	309.874
		acc	39.385	44.376	39.638
03.02.03.01	Edilizia di servizio	stz	18.870.000	19.247.400	19.624.800
		acc	2.396.371	2.756.374	2.510.348
03.02.03.02	Informatica di servizio	stz	4.284.000	4.369.680	4.455.360
		acc	544.495	625.771	569.917
03.02.03.04	Mezzi operativi e strumentali	stz	60.080.458	60.650.220	61.839.440
		acc	7.636.208	8.685.573	7.910.324
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 547	stz	620.217	0	0
		acc	78.829	0	0
03.02.03.05	Beni mobili	stz	321.000	327.420	333.840
		acc	40.799	46.889	42.704
4	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	stz	194.060.442	196.659.678	181.711.459
		acc	24.665.024	28.163.163	23.244.009
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	5.242.991	5.347.854	5.452.717
		acc	666.383	765.853	697.496
04.01.02.02	Protezione e assistenza sociale	stz	39.995.341	40.057.316	28.600.669
		acc	5.083.396	5.736.513	3.658.516

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

ElencD...

		2007	2008	2009
DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 10	stz	2.009.000	2.009.000	0
	acc	255.343	257.704	0
L num. 24 del 1996 art. 1	stz	2.065.828	2.065.828	2.065.828
	acc	252.586	295.842	294.255
L num. 379 del 1993 art. 1 comma 1	stz	1.291.142	1.291.142	1.291.142
	acc	164.104	184.901	165.159
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 562	stz	10.000.000	10.000.000	0
	acc	1.270.997	1.432.076	0
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 112	stz	350.000	350.000	0
	acc	44.485	50.123	0
04.01.02.04 Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura e le richieste estorsive	stz	10.329.138	10.329.138	10.329.138
	acc	1.312.830	1.479.211	1.321.274
L num. 106 del 1996 art. 14	stz	10.329.138	10.329.138	10.329.138
	acc	1.312.830	1.479.211	1.321.274
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati	stz	135.507.743	140.432.437	136.928.297
	acc	17.222.993	20.110.984	17.515.475
04.01.02.09 Accordi ed organismi internazionali	stz	100.000	100.000	0
	acc	12.710	14.321	0
04.02.03.03 Beni mobili	stz	272.774	278.229	283.685
	acc	34.669	39.845	36.288
04.02.03.04 Informatica di servizio	stz	112.455	114.704	116.953
	acc	14.293	16.426	14.960
04.02.03.05 Contributi ad enti ed altri organismi	stz	2.500.000	0	0
	acc	317.749	0	0
L num. 278 del 2005 art. 1 comma 1	stz	2.500.000	0	0
	acc	317.749	0	0
5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	stz	1.104.739.914	1.145.325.124	1.078.290.185
	acc	140.412.111	164.019.276	137.931.789
05.01.01.01 Spese generali di funzionamento	stz	712.644.769	726.850.785	738.230.515
	acc	90.576.936	104.090.565	94.432.331
DL num. 144 del 2005 art. 18 comma 3	stz	930.325	912.100	0
	acc	118.244	130.620	0
DPR num. 309 del 1990 art. 101	stz	1.164.000	1.164.000	1.164.000
	acc	147.944	166.894	148.896

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 551	stz	3.101.065	3.040.335	2.704.000
	acc	304.147	435.399	345.888
05.01.01.02 Formazione e addestramento	stz	7.090.461	7.232.379	7.374.298
	acc	901.195	1.035.732	943.299
05.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali	stz	175.103.626	183.117.905	186.738.318
	acc	22.255.618	26.223.678	23.887.030
DL num. 35 del 2005 art. 1 comma 5	stz	5.296.752	10.020.897	10.020.897
	acc	689.403	1.435.089	1.281.844
L num. 111 del 1988 art. 17 comma 2	stz	276.858	276.858	341.800
	acc	35.189	39.648	43.722
L num. 125 del 2001 art. 3 comma 4	stz	117.824	111.398	279.300
	acc	14.960	16.953	35.727
05.01.01.04 Potenziamento	stz	8.203.222	8.331.865	8.460.509
	acc	1.042.627	1.193.186	1.082.244
DPR num. 309 del 1990 art. 101	stz	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	acc	225.602	254.194	227.063
05.01.02.01 Collaboratori di giustizia	stz	49.816.000	50.812.320	51.808.640
	acc	6.331.599	7.276.711	6.627.213
05.01.06.03 Altri trattamenti	stz	7.780.125	7.780.125	7.780.125
	acc	988.852	1.114.173	995.211
05.02.03.01 Informatica di servizio	stz	11.220.000	11.444.400	11.688.800
	acc	1.426.059	1.638.925	1.492.639
05.02.03.04 Mezzi operativi e strumentali	stz	48.484.443	49.433.732	50.403.021
	acc	6.159.816	7.079.287	6.447.410
05.02.03.05 Potenziamento	stz	981.268	1.000.893	1.020.519
	acc	124.719	143.335	130.542
05.02.03.06 Beni mobili	stz	14.236.000	14.520.720	14.805.440
	acc	1.809.391	2.079.478	1.893.869
05.02.03.08 Progetti finalizzati	stz	89.200.000	84.800.000	0
	acc	8.795.299	12.144.005	0
LF num. 289 del 2002 art. 61 comma 1	stz	12.000.000	12.000.000	0
	acc	1.525.196	1.718.491	0
LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 130	stz	57.200.000	72.800.000	0
	acc	7.270.103	10.425.514	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziameti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
6	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	stz	227.610.160	229.260.329	220.583.863
		acc	28.629.183	32.831.824	26.216.455
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	71.240.973	71.482.719	71.724.466
		acc	9.054.706	10.236.889	9.174.788
06.01.02.01	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	608.000	508.000	108.000
		acc	115.407	72.749	13.815
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 10	stz	150.000	0	0
		acc	19.095	0	0
	L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	108.000	108.000	108.000
		acc	13.727	15.486	13.815
	L num. 92 del 2006 art. 2	stz	400.000	400.000	0
		acc	50.840	57.283	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 113	stz	250.000	0	0
		acc	31.775	0	0
06.01.05.10	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	37.689.000	38.350.980	39.103.960
		acc	4.778.822	5.492.152	5.001.939
06.01.05.11	Funzionamento servizi delle Amministrazioni	stz	101.400.174	106.330.945	95.687.281
		acc	12.687.932	15.227.401	12.240.043
	L num. 146 del 2004 art. 4	stz	10.479.752	10.274.454	5.927.463
		acc	1.331.973	1.471.380	758.224
	L num. 147 del 2004 art. 5	stz	7.911.389	7.756.406	4.474.749
		acc	1.005.535	1.110.776	572.397
	L num. 148 del 2004 art. 4	stz	10.206.832	10.008.881	5.773.071
		acc	1.297.285	1.433.062	738.475
06.01.05.12	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	3.687.184	3.485.165	4.692.116
		acc	453.388	500.534	600.202
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	3.687.184	3.485.165	4.692.116
		acc	453.388	500.534	600.202
06.02.03.01	Informatica di servizio	stz	5.903.000	6.021.080	6.139.120
		acc	750.270	862.262	785.299
06.02.03.02	Progetti finalizzati	stz	4.000.000	0	0
		acc	508.399	0	0
	LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 130	stz	4.000.000	0	0
		acc	508.399	0	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamanti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
06.02.03.03	Beni mobili	stz	2.923.000	2.981.460	3.039.920
		acc	371.512	426.968	388.858
06.02.03.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	68.829	90.000	90.000
		acc	8.748	12.889	11.513
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20		stz	68.829	90.000	90.000
		acc	8.748	12.889	11.513
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		stz	311.282.395	311.133.236	308.944.344
		acc	39.563.899	44.556.648	39.519.275
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	4.473.792	4.451.855	3.708.270
		acc	568.618	637.540	474.351
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	3.257.521	3.256.938	2.833.742
		acc	414.030	466.418	362.484
L num. 179 del 2002 art. 6 comma 1		stz	1.660.321	1.627.795	1.172.654
		acc	211.026	233.113	150.003
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	1.165.737	1.143.372	821.973
		acc	148.165	163.740	105.144
LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20		stz	1.165.737	1.143.372	821.973
		acc	148.165	163.740	105.144
01.02.03.03	Beni mobili	stz	50.534	51.545	52.555
		acc	6.423	7.382	6.723
2	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	stz	119.628.455	119.236.675	118.838.971
		acc	15.204.741	17.075.599	15.201.540
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	5.284.461	5.289.115	5.101.013
		acc	671.653	757.442	652.507
L num. 391 del 2001 art. 4 comma 1		stz	80.078	78.510	56.558
		acc	10.178	11.243	7.235
L num. 426 del 1998 art. 2 comma 14		stz	288.284	282.636	251.370
		acc	36.641	40.476	32.155
L num. 426 del 1998 art. 4 comma 17		stz	258.228	258.228	258.228
		acc	32.621	36.980	33.032
L num. 59 del 1993 art. 12 comma 2		stz	181.000	181.000	181.000
		acc	23.005	25.921	23.153

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
	L. num. 59 del 1993 art. 9 comma 2	stz 34.000	34.000	34.000
		acc 4.321	4.869	4.349
	L. num. 93 del 2001 art. 14 comma 2	stz 288.284	282.636	203.610
		acc 36.641	40.476	26.045
	L. num. 93 del 2001 art. 8 comma 11	stz 288.284	282.636	203.610
		acc 36.641	40.476	26.045
02.01.02.01	Parchi nazionali e aree protette	stz 9.608	9.800	9.992
		acc 1.221	1.403	1.278
02.01.02.02	Interventi diversi	stz 3.356.970	3.356.970	3.356.970
		acc 426.670	480.744	429.414
	LF num. 388 del 2000 art. 114 comma 10	stz 3.088.741	3.088.741	3.088.741
		acc 393.849	443.783	396.382
	LF num. 388 del 2000 art. 115 comma 3	stz 258.229	258.229	258.229
		acc 32.821	36.980	33.032
02.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	stz 52.480.000	52.480.000	52.480.000
		acc 6.670.192	7.516.535	6.713.091
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 7	stz 2.500.000	2.500.000	2.500.000
		acc 317.749	358.019	319.793
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz 49.980.000	49.980.000	49.980.000
		acc 6.352.443	7.157.516	6.393.288
02.01.02.04	Accordi ed organismi internazionali	stz 9.248.917	9.266.266	9.295.739
		acc 1.175.535	1.326.857	1.189.212
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 3	stz 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		acc 381.299	429.623	383.751
	L. num. 104 del 2005 art. 3 comma 1	stz 62.135	62.135	62.135
		acc 7.897	8.898	7.948
	L. num. 27 del 2004 art. 3 comma 1	stz 655.145	655.145	655.145
		acc 83.269	93.822	83.804
	L. num. 27 del 2005 art. 3 comma 1	stz 522.600	522.600	522.600
		acc 66.422	74.840	66.849
	L. num. 93 del 2001 art. 3 comma 1	stz 258.229	258.228	258.228
		acc 32.821	36.980	33.032
02.01.02.05	Difesa del mare	stz 48.218.148	48.202.566	47.958.892
		acc 6.128.512	6.902.974	6.134.738

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzianti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
L. num. 179 del 2002 art. 8 comma 8	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	acc	127.100	143.208	127.917
L. num. 391 del 2001 art. 4 comma 2	stz	256.252	251.232	180.988
	acc	32.570	35.978	23.151
L. num. 426 del 1998 art. 2 comma 13	stz	3.615.198	3.615.198	3.615.198
	acc	459.491	517.724	462.448
L. num. 93 del 2001 art. 8 comma 10	stz	1.549.371	1.549.371	1.549.371
	acc	196.925	221.882	198.191
L. num. 979 del 1982 art. 7 comma 1	stz	40.670.000	40.670.000	40.670.000
	acc	5.169.145	5.824.254	5.202.390
LF num. 388 del 2000 art. 114 comma 10	stz	640.630	628.081	452.466
	acc	81.424	89.946	57.878
02.02.03.10 Parchi nazionali e aree protette	stz	900.000	500.000	500.000
	acc	114.390	71.604	63.959
L. num. 179 del 2002 art. 10 comma 1	stz	500.000	500.000	500.000
	acc	63.550	71.604	63.959
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 28	stz	400.000	0	0
	acc	50.840	0	0
02.02.03.14 Beni mobili	stz	130.351	132.968	135.565
	acc	16.566	19.041	17.341
3 DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	stz	3.694.782	3.710.514	3.433.847
	acc	469.606	531.374	439.248
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	3.579.831	3.586.408	3.303.548
	acc	454.995	513.601	422.580
L. num. 308 del 2004 art. 1 comma 42	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	acc	127.100	143.208	127.917
L. num. 344 del 1997 art. 5 comma 2	stz	576.567	585.272	407.219
	acc	73.281	80.951	52.090
L. num. 36 del 1994 art. 22 comma 6	stz	560.552	549.571	395.908
	acc	71.246	78.703	50.643
03.01.02.04 Manutenzione opere pubbliche	stz	10.504	17.570	21.874
	acc	1.335	2.516	2.772
L. num. 366 del 1983	stz	10.504	17.570	21.874
	acc	1.335	2.516	2.772

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti**

(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)

			2007	2008	2009
03.02.03.08	Beni mobili	stz	104.447	106.536	108.625
		acc	13.275	15.257	13.895
4	DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	stz	79.532.403	79.545.798	79.396.129
		acc	10.108.544	11.391.564	10.156.125
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.286.320	1.286.683	1.123.982
		acc	163.491	184.263	143.777
	L num. 36 del 2001 art. 10	stz	640.630	628.081	452.466
		acc	81.424	89.946	57.878
04.01.02.02	Accordi ed organismi internazionali	stz	76.337.250	76.349.290	76.361.330
		acc	9.702.441	10.933.799	9.767.922
	L num. 108 del 2001 art. 3 comma 1	stz	532.467	532.467	532.467
		acc	67.676	76.253	68.112
	L num. 120 del 2002 art. 3	stz	68.000.000	68.000.000	68.000.000
		acc	8.642.780	9.738.118	8.698.365
	L num. 176 del 2002 art. 3 comma 1	stz	966.810	966.810	966.810
		acc	122.881	138.455	123.672
	L num. 279 del 2005 art. 3 comma 1	stz	489.060	489.060	489.060
		acc	62.159	70.037	62.569
	L num. 30 del 2002 art. 3	stz	888.306	888.306	888.306
		acc	112.903	127.212	113.630
	L num. 403 del 1999 art. 4	stz	58.877	58.877	58.877
		acc	7.483	8.432	7.531
	L num. 84 del 2001 art. 8	stz	2.065.828	2.065.828	2.065.828
		acc	262.566	295.842	264.255
	L num. 93 del 2001 art. 3 comma 3	stz	413.165	413.165	413.165
		acc	52.513	59.168	52.851
	L num. 93 del 2001 art. 3 comma 4	stz	309.874	309.874	309.874
		acc	39.385	44.376	39.638
04.02.03.15	Accordi ed organismi internazionali	stz	1.859.245	1.859.245	1.859.245
		acc	236.309	266.258	237.829
	L num. 409 del 2000 art. 1 comma 2	stz	1.859.245	1.859.245	1.859.245
		acc	236.309	266.258	237.829
04.02.03.17	Beni mobili	stz	49.588	50.580	51.572
		acc	6.303	7.243	6.597

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
5	DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	stz	11.210.812	11.235.501	10.270.911
		acc	1.424.891	1.809.009	1.313.825
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	11.109.013	11.131.668	10.165.041
		acc	1.411.952	1.594.139	1.300.283
	L num. 179 del 2002 art. 5 comma 1	stz	3.039.063	2.979.528	2.146.435
		acc	388.264	426.891	274.566
	L num. 344 del 1997 art. 1 comma 5	stz	480.473	471.060	339.349
		acc	61.058	67.459	43.409
	L num. 344 del 1997 art. 5 comma 2	stz	583.755	552.711	398.170
		acc	71.853	79.152	50.933
	L num. 36 del 2001 art. 4 comma 1	stz	640.630	628.081	452.468
		acc	81.424	89.946	57.878
	L num. 36 del 2001 art. 6 comma 7	stz	320.315	314.040	226.233
		acc	40.712	44.973	28.939
05.02.03.10	Beni mobili	stz	101.799	103.835	105.870
		acc	12.939	14.870	13.543
6	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	stz	2.451.504	2.508.991	2.612.816
		acc	311.585	359.307	334.224
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.850.916	1.889.092	1.986.057
		acc	235.251	270.532	254.051
	L num. 253 del 1990 art. 14	stz	108.288	106.145	76.466
		acc	13.761	15.201	9.781
	L num. 426 del 1998 art. 4 comma 18	stz	64.053	62.808	45.247
		acc	8.142	8.965	5.788
06.01.02.01	Manutenzione opere idrauliche	stz	327.005	340.844	342.232
		acc	41.562	48.811	43.777
	RD num. 523 del 1904	stz	257.580	270.030	270.030
		acc	32.736	38.670	34.541
06.02.03.07	Beni mobili	stz	273.583	279.055	284.527
		acc	34.772	39.963	36.396
7	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	stz	90.290.647	90.443.902	90.883.400
		acc	11.475.914	12.952.255	11.589.961
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	4.123.809	4.219.727	4.401.889
		acc	524.135	604.297	563.077

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
07.01.02.01	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	stz	54.480.000	54.480.000	54.480.000
		acc	6.924.392	7.801.951	6.968.925
	DLG num. 300 del 1999 art. 38	stz	54.480.000	54.480.000	54.480.000
		acc	6.924.392	7.801.951	6.968.925
07.01.02.02	Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	stz	2.170.645	2.214.058	2.257.471
		acc	235.888	317.070	288.769
07.01.05.03	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	139.560	142.351	145.142
		acc	17.738	20.396	18.566
07.02.03.01	Informatica di servizio	stz	276.398	281.926	287.454
		acc	35.130	40.374	36.770
07.02.03.02	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	stz	28.820.000	28.820.000	28.820.000
		acc	3.663.013	4.127.243	3.686.572
	DLG num. 300 del 1999 art. 38	stz	28.820.000	28.820.000	28.820.000
		acc	3.663.013	4.127.243	3.686.572
07.02.03.04	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	stz	204.477	208.567	212.656
		acc	25.989	29.868	27.202
07.02.03.05	Beni mobili	stz	75.758	77.273	79.788
		acc	9.629	11.066	10.078
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		stz	264.334.249	264.910.014	261.695.570
		acc	33.596.803	37.937.130	33.471.509
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	193.872.246	193.889.692	193.907.135
		acc	24.641.104	27.766.480	24.804.045
01.01.01.01	Gabinetto e altri uffici	stz	822.545	838.997	855.446
		acc	104.545	120.151	109.426
01.01.01.05	Struttura tecnica di missione	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		acc	508.399	572.830	511.669
	DLG num. 190 del 2002 art. 2 comma 3	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		acc	508.399	572.830	511.669
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz	15.102	15.404	15.708
		acc	1.919	2.208	2.009
01.02.03.02	Beni mobili	stz	34.599	35.291	35.983
		acc	4.398	5.054	4.803
01.02.10.02	Fondo opere strategiche	stz	189.000.000	189.000.000	189.000.000
		acc	24.021.843	27.066.239	24.176.338
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 78	stz	189.000.000	189.000.000	189.000.000
		acc	24.021.843	27.066.239	24.176.338

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
2	DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI	stz	18.485.472	18.586.546	18.647.819
		acc	2.349.498	2.658.871	2.385.359
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	4.869.802	4.919.982	4.970.183
		acc	618.950	704.580	635.772
	DL num. 44 del 2005 art. 3 comma 1	stz	310.108	310.108	310.108
		acc	39.415	44.410	39.688
02.01.02.08	Rapporti Santa Sede	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		acc	508.399	572.830	511.699
	LF num. 350 del 2003 art. 3 comma 13	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		acc	508.399	572.830	511.699
02.01.02.11	Registro Italiano dighe	stz	7.968.240	7.968.240	7.968.240
		acc	1.012.761	1.141.113	1.019.274
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	771.875	787.313	802.750
		acc	98.105	112.749	102.685
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	103.263	103.263	103.263
		acc	13.125	14.788	13.209
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	103.263	103.263	103.263
		acc	13.125	14.788	13.209
02.02.03.01	Ricerca scientifica	stz	40.830	41.847	42.463
		acc	5.189	5.964	5.432
02.02.03.02	Informatica di servizio	stz	255.000	260.100	265.200
		acc	32.410	37.248	33.924
02.02.03.10	Beni mobili	stz	478.462	485.991	495.520
		acc	60.558	69.598	63.385
3	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	stz	51.536.788	52.005.224	48.653.456
		acc	6.550.310	7.447.544	6.223.611
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	893.224	911.088	928.952
		acc	113.529	130.475	118.829
03.01.05.01	Manutenzione sedi uffici statali	stz	955.209	974.313	983.417
		acc	121.407	139.529	127.075
03.02.03.01	Edilizia di servizio	stz	34.062.239	34.461.184	35.424.729
		acc	4.329.300	4.935.104	4.531.430
03.02.03.03	'interventi nelle grandi città'	stz	0	0	3.615.198
		acc	0	0	462.446
	L num. 295 del 1998 art. 2 comma 1	stz	0	0	3.615.198
		acc	0	0	462.446

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.02.03.08	Opere stradali	stz	13.000.000	13.000.000	5.000.000
		acc	1.652.298	1.861.899	639.586
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 136	stz	10.000.000	10.000.000	0
		acc	1.270.997	1.432.076	0
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 452	stz	3.000.000	3.000.000	5.000.000
		acc	381.299	429.623	639.586
03.02.03.10	Calamita' naturali e danni bellici	stz	1.000.000	1.020.000	1.040.000
		acc	127.100	146.072	133.034
03.02.03.19	Patrimonio culturale non statale	stz	489.333	468.520	477.706
		acc	58.381	67.086	61.107
03.02.03.24	Beni mobili	stz	132.000	134.840	137.280
		acc	16.777	19.281	17.560
03.02.03.25	Informatica di servizio	stz	34.783	35.479	36.174
		acc	4.421	5.081	4.627
03.02.03.26	Anas	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc	127.100	143.208	127.917
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 17	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc	127.100	143.208	127.917
7	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	stz	439.743	448.552	457.380
		acc	55.891	64.236	58.504
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	363.978	371.271	378.566
		acc	46.261	53.189	48.425
07.02.03.01	Beni mobili	stz	34.672	35.366	36.058
		acc	4.407	5.065	4.612
07.02.03.02	Informatica di servizio	stz	41.093	41.915	42.737
		acc	5.223	6.003	5.467
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		stz	144.131.472	140.763.755	110.196.423
		acc	18.319.067	20.158.441	14.096.010
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	1.069.340	1.090.725	1.112.116
		acc	135.913	156.200	142.259
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.026.618	1.047.149	1.067.686
		acc	130.483	149.960	136.575
01.02.03.01	Beni mobili	stz	42.722	43.576	44.431
		acc	5.430	6.240	5.683

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
2	SEGRETARIATO GENERALE	stz 30.357.840	30.350.156	114.031
		acc 3.859.718	4.350.670	14.587
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 91.840	93.476	95.311
		acc 11.847	13.386	12.192
02.01.02.01	Accordi ed organismi internazionali	stz 258.000	288.320	0
		acc 32.792	38.425	0
02.02.03.02	Beni mobili	stz 18.000	18.360	18.720
		acc 2.288	2.629	2.395
02.02.03.04	Reti di comunicazione	stz 30.000.000	30.000.000	0
		acc 3.812.991	4.296.228	0
	LF num. 289 del 2002 art. 61 comma 1	stz 30.000.000	30.000.000	0
		acc 3.812.991	4.296.228	0
3	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	stz 949.083	976.688	493.809
		acc 120.828	139.869	63.167
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 831.765	857.019	371.789
		acc 105.717	122.732	47.558
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 108.716	110.895	113.074
		acc 13.818	15.881	14.464
03.02.03.01	Beni mobili	stz 8.802	8.774	8.946
		acc 1.083	1.257	1.144
4	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	stz 98.792.743	98.772.822	98.774.588
		acc 12.556.528	14.145.020	12.634.962
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 105.139	85.038	86.624
		acc 13.363	12.178	11.061
04.01.02.06	Radiodiffusione televisiva locale	stz 98.678.604	98.678.604	98.678.604
		acc 12.542.021	14.131.527	12.622.684
	L num. 28 del 2000 art. 12 comma 1	stz 3.329.138	3.329.138	3.329.138
		acc 423.132	476.758	425.854
	LF num. 289 del 2002 art. 80 comma 35	stz 5.000.000	5.000.000	5.000.000
		acc 635.498	716.038	639.586
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 213	stz 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc 127.100	143.208	127.917
	LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 5	stz 27.000.000	27.000.000	27.000.000
		acc 3.431.892	3.866.806	3.453.763

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
	LF num. 388 del 2000 art. 145 comma 18	stz	21.691.190	21.691.190	21.691.190
		acc	2.756.944	3.108.344	2.774.675
	LF num. 448 del 2001 art. 92 comma 18	stz	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		acc	2.541.994	2.884.152	2.558.343
	LF num. 488 del 1999 art. 27 comma 10	stz	20.658.276	20.658.276	20.658.276
		acc	2.625.661	2.958.422	2.642.547
04.02.03.02	Beni mobili	stz	9.000	9.180	9.360
		acc	1.144	1.315	1.197
5	DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	stz	2.752.454	2.807.525	2.862.600
		acc	349.836	402.059	366.176
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	236.343	241.078	245.814
		acc	30.039	34.524	31.444
05.01.02.01	Controllo emissioni radioelettriche	stz	328.423	335.005	341.590
		acc	41.742	47.975	43.696
05.02.03.01	Controllo emissioni radioelettriche	stz	2.174.688	2.218.182	2.261.676
		acc	276.402	317.661	289.307
05.02.03.02	Beni mobili	stz	13.000	13.260	13.520
		acc	1.652	1.899	1.729
6	DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	stz	94.465	96.356	98.246
		acc	12.006	13.799	12.567
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	85.404	87.114	88.823
		acc	10.855	12.475	11.362
06.02.03.01	Beni mobili	stz	9.061	9.242	9.423
		acc	1.152	1.324	1.205
7	ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	stz	6.114.203	2.610.499	2.656.522
		acc	777.113	373.843	339.615
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	390.172	398.087	400.730
		acc	49.591	57.009	51.260
07.02.03.02	Beni mobili	stz	9.000	9.180	9.360
		acc	1.144	1.315	1.197
07.02.03.03	Ricerca scientifica	stz	2.160.031	2.203.232	2.246.432
		acc	274.539	315.520	287.357
07.02.03.04	Fondazione Ugo Bordoni	stz	3.199.500	0	0
		acc	406.655	0	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	DL num. 35 del 2005 art. 7 comma 2	stz 3.199.500	0	0
		acc 406.655	0	0
07.02.03.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolata per legge	stz 355.500	0	0
		acc 45.184	0	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz 355.500	0	0
		acc 45.184	0	0
8	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	stz 3.991.544	4.028.984	4.084.511
		acc 507.324	576.961	522.479
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 1.634.606	1.648.907	1.681.295
		acc 207.758	236.136	215.066
08.01.02.01	Servizi di comunicazione	stz 1.200.000	1.200.000	1.200.000
		acc 152.520	171.849	153.501
08.02.03.01	Informatica di servizio	stz 870.000	897.400	904.800
		acc 110.577	127.082	115.739
08.02.03.02	Beni mobili	stz 286.938	292.677	298.416
		acc 36.470	41.914	39.173
	MINISTERO DELLA DIFESA	stz 3.139.827.779	3.139.827.779	3.139.827.779
		acc 389.071.186	449.647.238	401.609.850
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 70.629.721	70.629.721	70.629.721
		acc 8.977.016	10.114.714	9.034.751
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 1.585.000	1.585.000	1.585.000
		acc 201.453	226.984	202.749
01.02.03.01	Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca	stz 69.000.000	69.000.000	69.000.000
		acc 8.769.879	9.881.325	8.826.282
01.02.03.02	Informatica di servizio	stz 44.721	44.721	44.721
		acc 5.684	6.404	5.721
2	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	stz 444.564.123	444.564.123	444.564.123
		acc 56.503.968	63.664.968	56.867.368
02.01.01.01	Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	stz 36.531.388	36.531.388	36.531.388
		acc 4.643.128	5.231.573	4.672.990
02.01.01.02	Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	stz 2.264.667	2.264.667	2.264.667
		acc 287.838	324.318	289.690
02.01.01.03	Magistratura militare	stz 1.954.458	1.954.458	1.954.458
		acc 248.411	279.893	250.009

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.01.02.01	Accordi ed organismi internazionali	stz	153.785.860	153.785.860	153.785.860
		acc	19.546.111	22.023.277	19.671.621
02.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	250.000.000	250.000.000	250.000.000
		acc	31.774.925	35.801.903	31.979.283
02.02.03.01	Informatica di servizio	stz	27.950	27.950	27.950
		acc	3.562	4.003	3.575
3	SEGRETIARIATO GENERALE	stz	2.010.362.687	2.010.362.687	2.009.362.687
		acc	255.516.462	287.899.240	257.031.913
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	179.803.058	179.803.058	178.803.058
		acc	22.852.915	25.749.167	22.871.974
03.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	stz	230.000	230.000	230.000
		acc	29.233	32.938	29.421
03.01.01.03	Leva, formazione e addestramento	stz	18.092.000	18.092.000	18.092.000
		acc	2.299.488	2.590.912	2.314.277
03.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	stz	323.799.783	323.799.783	323.799.783
		acc	41.154.855	46.370.594	41.419.540
03.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	stz	66.956.403	66.956.403	66.956.403
		acc	8.510.139	9.688.667	8.564.871
03.01.02.02	Accordi ed organismi internazionali	stz	45.200.000	45.200.000	45.200.000
		acc	5.744.905	6.472.984	5.781.854
03.01.02.03	Servitu' militari	stz	16.010.000	16.010.000	16.010.000
		acc	2.034.866	2.292.754	2.047.953
03.01.02.04	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	4.704.000	4.704.000	4.704.000
		acc	597.877	673.649	601.722
	L num. 267 del 2002 art. 1 comma 2	stz	3.920.000	3.920.000	3.920.000
		acc	498.231	561.374	501.435
	L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	784.000	784.000	784.000
		acc	99.646	112.275	100.287
03.01.02.05	Corpo militare della Croce Rossa Italiana	stz	11.538.607	11.538.607	11.538.607
		acc	1.466.553	1.652.416	1.475.966
	DPR num. 613 del 1980 art. 11	stz	11.538.607	11.538.607	11.538.607
		acc	1.466.553	1.652.416	1.475.966
03.01.02.06	Agenzie Industrie Difesa	stz	12.035.000	12.035.000	12.035.000
		acc	1.529.645	1.723.504	1.539.483
03.02.03.02	Edilizia abitativa	stz	42.759	42.759	42.759
		acc	5.435	6.123	5.470

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.02.03.03	Informatica di servizio	stz	4.807.460	4.807.460	4.807.460
		acc	611.027	688.465	614.956
03.02.03.04	Attrezzature e impianti	stz	1.167.981.131	1.167.981.131	1.167.981.131
		acc	148.450.050	167.263.789	149.404.797
03.02.03.05	Ammodernamento e rinnovamento	stz	158.082.486	158.082.486	158.082.486
		acc	20.093.507	22.640.047	20.222.738
LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 570		stz	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		acc	6.990.483	7.876.419	7.035.442
03.02.03.06	Agenzia Industrie Difesa	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc	127.100	143.208	127.917
03.02.03.07	Edilizia di servizio	stz	70.000	70.000	70.000
		acc	8.897	10.025	8.954
4	ESERCITO ITALIANO	stz	169.705.205	169.705.205	169.705.205
		acc	21.569.480	24.303.077	21.708.203
04.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	46.839.911	46.839.911	46.839.911
		acc	5.953.339	6.707.832	5.991.627
04.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	stz	915.600	915.600	915.600
		acc	116.372	131.121	117.121
04.01.01.03	Formazione e addestramento	stz	29.675.380	29.675.380	29.675.380
		acc	3.771.732	4.249.740	3.795.990
04.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	stz	78.100.768	78.100.768	78.100.768
		acc	9.926.584	11.184.624	9.990.426
04.01.01.06	Istituto Geografico Militare	stz	1.095.000	1.095.000	1.095.000
		acc	139.174	156.612	140.069
04.02.03.01	Informatica di servizio	stz	13.078.546	13.078.546	13.078.546
		acc	1.662.279	1.872.947	1.672.970
5	MARINA MILITARE	stz	108.155.032	108.155.032	108.155.032
		acc	13.746.472	15.488.624	13.834.862
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	39.982.000	39.982.000	39.982.000
		acc	5.061.700	5.725.727	5.114.363
05.01.01.02	Mezzi operativi e strumentali	stz	49.567.949	49.567.949	49.567.949
		acc	6.300.071	7.098.506	6.340.590
05.01.01.03	Formazione e addestramento	stz	14.500.000	14.500.000	14.500.000
		acc	1.842.946	2.076.510	1.854.798
05.01.01.04	Riformimento idrico isole minori	stz	162.845	162.845	162.845
		acc	20.696	23.321	20.831

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
05.01.01.05	Assistenza e benessere del personale	stz	500.000	500.000	500.000
		acc	63.550	71.604	63.959
05.01.01.06	Istituto idrografico della Marina	stz	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		acc	152.520	171.849	153.501
05.01.01.07	Ammodernamento e rinnovamento	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc	127.100	143.208	127.917
05.02.03.01	Informatica di servizio	stz	1.242.238	1.242.238	1.242.238
		acc	157.888	177.898	158.904
6	AERONAUTICA MILITARE	stz	155.187.478	155.187.478	155.187.478
		acc	19.724.282	22.224.028	19.851.137
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	23.855.035	23.855.035	23.855.035
		acc	3.031.968	3.416.223	3.051.468
06.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	stz	350.000	350.000	350.000
		acc	44.485	50.123	44.771
06.01.01.03	Formazione e addestramento	stz	30.300.804	30.300.804	30.300.804
		acc	3.851.223	4.339.306	3.875.992
06.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	stz	86.452.616	86.452.616	86.452.616
		acc	10.988.101	12.380.673	11.058.771
06.01.02.01	Assistenza al volo civile	stz	7.970.009	7.970.009	7.970.009
		acc	1.012.986	1.141.366	1.019.501
06.02.03.01	Informatica di servizio	stz	6.259.014	6.259.014	6.259.014
		acc	785.519	896.338	800.635
7	ARMA DEI CARABINIERI	stz	181.223.533	181.223.533	181.223.533
		acc	23.033.456	25.952.589	23.181.596
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	115.233.360	115.233.360	115.233.360
		acc	14.646.125	16.502.294	14.740.321
07.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	stz	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		acc	381.299	429.623	383.751
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	stz	37.847.033	37.847.033	37.847.033
		acc	4.810.347	5.419.983	4.841.284
07.01.01.04	Leva, formazione e addestramento	stz	10.561.635	10.561.635	10.561.635
		acc	1.342.381	1.512.507	1.351.014
07.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	stz	6.609.170	6.609.170	6.609.170
		acc	840.024	946.483	845.426
07.02.03.01	Informatica di servizio	stz	7.972.335	7.972.335	7.972.335
		acc	1.013.281	1.141.699	1.019.798

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	stz	478.994.781	436.884.151	237.428.592
	acc	60.825.891	62.565.138	30.370.929
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	51.797.048	33.213.365	33.242.224
	acc	6.583.389	4.756.407	4.252.250
01.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	1.327.529	1.398.235	1.386.484
	acc	168.729	194.510	177.365
01.01.05.03 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	stz	21.736.000	18.721.000	18.721.000
	acc	2.762.639	2.680.990	2.394.737
01.02.03.01 Beni mobili	stz	30.524	31.135	31.745
	acc	3.860	4.459	4.061
01.02.10.02 Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca	stz	28.702.995	13.102.995	13.102.995
	acc	3.648.142	1.876.449	1.676.098
L. num. 268 del 1999 art. 4 comma 3	stz	1.549.371	1.549.371	1.549.371
	acc	196.925	221.882	198.191
L. num. 386 del 1976 art. 18 comma 4	stz	551.060	551.060	551.060
	acc	70.040	78.916	70.490
L. num. 423 del 1998 art. 3 comma 4	stz	2.582.285	2.582.285	2.582.285
	acc	328.208	360.000	330.318
L. num. 441 del 1996 art. 14 comma 6	stz	1.549.371	1.549.371	1.549.371
	acc	196.925	221.882	198.191
LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 242	stz	15.800.000	0	0
	acc	1.982.755	0	0
LF num. 448 del 2001 art. 46 comma 1	stz	6.870.908	6.870.908	6.870.908
	acc	873.290	983.988	878.907
2 DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	stz	16.241.916	15.262.567	15.263.194
	acc	1.937.243	2.184.282	1.952.424
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	3.274.418	3.284.365	3.294.309
	acc	416.178	470.346	421.399
L. num. 267 del 1991 art. 1 comma 1	stz	2.777.120	2.777.120	2.777.120
	acc	352.971	397.706	355.241
02.01.02.03 Accordi ed organismi internazionali	stz	475.931	475.931	475.931
	acc	60.491	68.157	60.880

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti**

(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)

		2007	2008	2009
L num. 461 del 1984 art. 1	stz	206.583	206.583	206.583
	acc	26.257	29.584	26.426
L num. 481 del 1973 art. 1	stz	77.468	77.468	77.468
	acc	9.846	11.094	9.909
02.01.02.07 Pesca	stz	11.466.880	11.466.880	11.466.880
	acc	1.466.166	1.640.712	1.466.531
L num. 267 del 1991 art. 1 comma 1	stz	11.466.880	11.466.880	11.466.880
	acc	1.466.166	1.640.712	1.466.531
02.02.03.08 Beni mobili	stz	34.687	35.381	36.074
	acc	4.409	5.067	4.614
3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	stz	369.437.667	347.463.059	147.473.576
	acc	46.965.416	49.759.355	18.864.397
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	5.511.868	5.390.482	5.469.109
	acc	700.661	771.958	699.693
DL num. 182 del 2005 art. 2 comma 5	stz	250.000	250.000	250.000
	acc	31.776	36.802	31.979
03.01.02.01 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	stz	14.549.260	14.557.220	14.350.260
	acc	1.849.207	2.084.705	1.835.644
DL num. 182 del 2005 art. 1 comma 2	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	acc	508.399	572.830	511.669
03.01.02.02 Cooperative e loro consorzi	stz	9.102.392	9.102.392	9.102.392
	acc	1.156.911	1.303.632	1.164.362
DLG num. 227 del 2001 art. 8	stz	5.766.758	5.766.758	5.766.758
	acc	732.953	826.844	737.667
DLG num. 228 del 2001 art. 3	stz	3.335.634	3.335.634	3.335.634
	acc	423.968	477.688	426.665
03.01.02.06 Zootecnia	stz	2.285.000	2.285.000	2.285.000
	acc	290.423	327.229	292.291
DL num. 2 del 2006 art. 4 comma 4	stz	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	acc	127.100	143.208	127.917
03.01.02.08 Contributi ad enti ed altri organismi	stz	5.388.000	5.388.000	5.388.000
	acc	684.813	771.603	689.218
L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	5.388.000	5.388.000	5.388.000
	acc	684.813	771.603	689.218

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
03.01.02.10	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	stz 92.884.000	92.884.000	92.884.000
		acc 11.806.528	13.301.696	11.881.455
	DLG num. 454 del 1999	stz 92.884.000	92.884.000	92.884.000
		acc 11.806.528	13.301.696	11.881.455
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 6.852.763	6.989.819	7.126.873
		acc 870.984	1.000.965	911.649
03.02.03.02	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	stz 774.685	774.685	774.685
		acc 96.462	110.941	99.096
03.02.03.03	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	stz 210.000.000	210.000.000	10.000.000
		acc 26.690.937	30.073.599	1.279.171
	DL num. 202 del 2005 art. 5 comma 3	stz 10.000.000	0	0
		acc 1.270.997	0	0
	DLG num. 102 del 2004 art. 15 comma 2	stz 190.000.000	200.000.000	0
		acc 24.148.943	28.641.522	0
	L num. 178 del 2002 art. 13 comma 4	stz 10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc 1.270.997	1.432.076	1.279.171
03.02.03.05	Zootecnia	stz 22.000.000	0	0
		acc 2.796.193	0	0
	DL num. 22 del 2005 art. 1 comma 2	stz 22.000.000	0	0
		acc 2.796.193	0	0
03.02.03.06	Beni mobili	stz 86.165	87.888	89.612
		acc 10.952	12.586	11.463
03.02.03.08	Informatica di servizio	stz 3.504	3.573	3.645
		acc 445	512	466
4	ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	stz 5.591.381	5.701.441	5.804.438
		acc 710.663	816.490	742.487
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 5.492.040	5.600.113	5.701.122
		acc 698.037	801.979	729.271
04.02.03.03	Beni mobili	stz 89.314	91.100	92.887
		acc 11.352	13.046	11.882
04.02.03.05	Informatica di servizio	stz 10.027	10.228	10.429
		acc 1.274	1.465	1.334
5	CORPO FORESTALE DELLO STATO	stz 34.926.749	35.253.729	35.643.160
		acc 4.439.179	5.048.602	4.559.371

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz	14.021.375	14.130.144	14.301.568
		acc	1.782.113	2.023.544	1.829.416
05.01.01.02	Formazione e addestramento	stz	1.016.041	1.036.382	1.056.683
		acc	129.139	148.415	135.168
05.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	stz	3.641.000	3.713.820	3.786.640
		acc	482.770	531.847	484.376
05.01.02.03	Parchi nazionali e aree protette	stz	5.165	5.372	5.372
		acc	658	769	687
05.01.02.04	Economia montana e forestale	stz	10.300.000	10.306.000	10.312.000
		acc	1.309.127	1.475.898	1.319.081
	DL n. 223 del 2006 art. 18	stz	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc	1.270.997	1.432.076	1.279.171
05.01.02.05	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversita'	stz	796.600	812.532	828.464
		acc	101.248	116.361	106.975
05.02.03.03	Beni mobili	stz	745.314	760.220	775.127
		acc	94.729	108.869	99.152
05.02.03.04	Economia montana e forestale	stz	2.871.570	2.929.001	2.986.433
		acc	364.976	419.455	382.016
05.02.03.05	Informatica di servizio	stz	753.896	768.974	784.053
		acc	95.820	110.123	100.294
05.02.03.06	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversita'	stz	775.788	791.304	806.820
		acc	98.602	113.321	103.206
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		stz	750.865.934	757.987.914	684.713.938
		acc	95.434.634	108.549.639	87.586.644
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	3.033.380	3.152.191	625.018
		acc	385.542	451.418	79.951
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	2.862.444	2.977.835	447.245
		acc	363.816	426.449	57.210
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz	121.159	123.583	126.005
		acc	15.389	17.698	16.118
01.02.03.04	Beni mobili	stz	49.777	50.773	51.768
		acc	6.327	7.271	6.622
2	DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	stz	237.902.759	244.235.461	224.271.731
		acc	30.237.369	34.976.377	28.686.197
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	5.507.001	5.505.287	5.544.713
		acc	699.938	786.399	709.264

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

		2007	2008	2009
	DPR num. 805 del 1975 art. 22	stz 4.167.000	4.167.000	4.167.000
		acc 529.624	596.746	633.031
02.01.02.02	Enti ed attività culturali	stz 350.000	352.000	300.000
		acc 44.485	50.409	38.375
	L num. 77 del 2006 art. 4 comma 1	stz 300.000	300.000	300.000
		acc 38.130	42.962	38.375
02.01.02.05	Accordi ed organismi internazionali	stz 47.721	47.721	47.721
		acc 6.085	6.834	6.104
	L num. 203 del 1995 art. 2	stz 2.583	2.583	2.583
		acc 328	370	330
02.01.02.10	Ente Nazionale Italiano per il Turismo	stz 21.266.000	21.266.000	21.266.000
		acc 2.702.902	3.045.453	2.720.286
	L num. 292 del 1990	stz 21.266.000	21.266.000	21.266.000
		acc 2.702.902	3.045.453	2.720.286
02.01.02.11	Club Alpino Italiano	stz 2.043.880	2.043.880	2.043.880
		acc 259.777	292.669	261.447
	L num. 162 del 1992 art. 3	stz 449.446	449.446	449.446
		acc 57.124	64.364	57.492
	LF num. 289 del 2002 art. 80 comma 38	stz 200.000	200.000	200.000
		acc 25.420	28.642	25.583
	LF num. 388 del 2000 art. 145 comma 17	stz 413.166	413.166	413.166
		acc 52.513	59.169	52.851
02.01.02.12	Promozione turistica	stz 65.029	66.330	67.656
		acc 8.265	9.499	8.654
02.01.02.13	Fondo di garanzia	stz 200.000	200.000	200.000
		acc 25.420	28.642	25.583
02.01.05.02	Fitti figurativi	stz 144.581	147.483	150.375
		acc 18.377	21.121	19.236
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 1.453.446	1.482.515	1.511.584
		acc 184.733	212.307	193.357
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz 66.784	67.239	67.166
		acc 8.488	12.493	11.150
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz 66.784	67.239	67.166
		acc 8.488	12.493	11.150

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.01	Informatica di servizio	stz	646.690	659.614	672.591
		acc	82.193	94.462	86.036
02.02.03.04	Patrimonio culturale statale	stz	13.730.000	20.000.000	0
		acc	1.745.079	2.864.152	0
	L. num. 208 del 1998 art. 1 comma 1	stz	13.730.000	20.000.000	0
		acc	1.745.079	2.864.152	0
02.02.03.08	Beni mobili	stz	132.368	135.016	137.669
		acc	16.824	19.335	17.810
02.02.03.11	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	stz	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		acc	444.849	501.227	447.710
	L. num. 77 del 2006 art. 4 comma 1	stz	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		acc	444.849	501.227	447.710
02.02.10.03	Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale	stz	188.742.376	188.742.376	188.742.376
		acc	23.989.099	27.029.345	24.143.384
	DLG num. 127 del 2003	stz	316.457	316.457	316.457
		acc	40.222	45.319	40.480
	L. num. 29 del 2001 art. 3 comma 1	stz	3.164.569	3.164.569	3.164.569
		acc	402.216	453.190	404.803
	L. num. 400 del 2000 art. 3 comma 1	stz	206.583	206.583	206.583
		acc	26.257	29.584	26.428
	L. num. 662 del 1996 art. 3 comma 83	stz	46.568.535	46.568.535	46.568.535
		acc	5.918.847	6.668.989	5.956.913
	LF num. 448 del 2001 art. 46 comma 1	stz	138.486.232	138.486.232	138.486.232
		acc	17.601.558	19.832.283	17.714.762
02.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	6.883	0	0
		acc	875	0	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	6.883	0	0
		acc	875	0	0
3	DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	stz	94.021.354	95.565.300	95.729.244
		acc	11.950.066	13.685.678	12.245.410
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	42.488.961	43.987.040	44.404.204
		acc	5.400.334	6.299.279	5.680.058
	DPR num. 805 del 1975 art. 22	stz	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		acc	142.987	161.109	143.907

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
L num. 190 del 1975 art. 3	stz	2.352.000	2.352.000	2.352.000
	acc	298.938	338.824	300.861
L num. 237 del 1999 art. 1 comma 11	stz	774.685	774.685	774.685
	acc	98.462	110.941	99.095
L num. 320 del 1993 art. 1	stz	210.127	206.011	148.409
	acc	26.377	29.502	18.984
L num. 74 del 1981	stz	103.291	103.291	103.291
	acc	13.128	14.792	13.213
L num. 803 del 1980 art. 1	stz	110.188	108.029	77.824
	acc	14.005	15.471	9.955
03.01.02.01 Enti ed attivita' culturali	stz	15.968.288	15.968.288	15.968.288
	acc	2.029.585	2.286.780	2.042.618
L num. 237 del 1999 art. 6 comma 1	stz	6.713.940	6.713.940	6.713.940
	acc	853.340	961.487	858.828
L num. 280 del 2002 art. 1	stz	1.417.715	1.417.715	1.417.715
	acc	180.191	203.026	181.350
L num. 282 del 1998 art. 1 comma 1	stz	2.194.942	2.194.942	2.194.942
	acc	278.976	314.332	280.771
L num. 282 del 1998 art. 1 comma 2	stz	232.406	232.406	232.406
	acc	29.539	33.282	29.729
L num. 353 del 1973 art. 1	stz	77.469	77.469	77.469
	acc	9.846	11.084	9.910
L num. 466 del 1988 art. 1 comma 3	stz	2.727.000	2.727.000	2.727.000
	acc	346.601	390.527	348.830
L num. 52 del 1994 art. 1	stz	2.349.879	2.349.879	2.349.879
	acc	298.669	336.521	300.590
L num. 776 del 1981 art. 1	stz	154.937	154.937	154.937
	acc	19.692	22.188	19.819
L num. 92 del 2004 art. 2 comma 1	stz	100.000	100.000	100.000
	acc	12.710	14.321	12.792
03.01.02.03 Contributi ad enti ed altri organismi	stz	30.086.000	30.086.000	30.086.000
	acc	3.823.922	4.308.544	3.848.515

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz 30.086.000	30.086.000	30.086.000
		acc 3.823.922	4.308.544	3.848.515
03.01.02.04	Archivi non statali	stz 258.228	268.557	0
		acc 32.821	38.459	0
03.01.05.02	Fondo per l'editoria libraria	stz 2.403.000	2.423.000	2.423.000
		acc 305.421	346.992	309.943
03.02.03.01	Informatica di servizio	stz 2.711.823	2.725.260	2.738.496
		acc 344.672	390.278	350.301
03.02.03.11	Beni mobili	stz 105.054	107.155	109.256
		acc 13.352	15.345	13.976
4	DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	stz 50.010.251	49.106.400	48.135.286
		acc 6.356.288	7.032.410	6.157.325
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 20.786.097	21.108.362	21.206.928
		acc 2.641.907	3.022.878	2.712.729
	DL. num. 63 del 2005 art. 2 comma 2	stz 12.404	12.161	8.761
		acc 1.577	1.742	1.121
	L. num. 237 del 1999 art. 1 comma 11	stz 2.427.349	2.427.349	2.427.349
		acc 308.515	347.615	310.500
	L. num. 402 del 1999 art. 3 comma 3	stz 100.156	107.020	113.116
		acc 20.356	22.486	14.469
	L. num. 78 del 2001 art. 11 comma 1	stz 105.704	103.633	74.657
		acc 13.435	14.841	9.550
04.01.02.01	Enti ed attività culturali	stz 21.115.113	21.921.447	21.134.727
		acc 2.683.725	3.139.318	2.703.494
	L. num. 118 del 1987 art. 19 comma 1	stz 833.000	833.000	833.000
		acc 105.674	119.292	106.555
	L. num. 92 del 2004 art. 2 comma 1	stz 100.000	100.000	100.000
		acc 12.710	14.321	12.792
04.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	stz 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc 127.100	143.208	127.917
	L. num. 91 del 2003 art. 3 comma 1	stz 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		acc 127.100	143.208	127.917
04.01.02.05	Interventi diversi	stz 116.203	120.851	0
		acc 14.769	17.307	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
04.02.03.02	Informatica di servizio	stz	488.702	488.476	508.250
		acc	62.114	71.386	65.014
04.02.03.03	Patrimonio culturale non statale	stz	2.000.000	0	0
		acc	254.199	0	0
	L. num. 175 del 2005 art. 1 comma 1	stz	2.000.000	0	0
		acc	254.199	0	0
04.02.03.04	Patrimonio culturale statale	stz	4.229.750	4.177.390	4.000.000
		acc	537.600	598.234	511.669
	DL. num. 63 del 2005 art. 2 comma 2	stz	62.022	0	0
		acc	7.883	0	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 78	stz	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		acc	508.399	572.830	511.669
04.02.03.08	Beni mobili	stz	274.386	279.874	285.361
		acc	34.874	40.080	36.503
5	DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO	stz	365.898.190	365.928.562	315.952.679
		acc	46.505.550	52.403.756	40.415.761
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	1.124.558	1.148.874	1.171.937
		acc	142.931	164.528	149.911
	L. num. 114 del 1984 art. 2	stz	2.897	2.835	1.966
		acc	368	406	250
05.01.02.02	Fondo unico per lo spettacolo	stz	278.121.000	278.121.000	236.621.000
		acc	35.349.065	39.829.044	30.267.680
	L. num. 163 del 1985	stz	235.000	235.000	235.000
		acc	29.868	33.654	30.061
	L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	294.000	294.000	294.000
		acc	37.367	42.103	37.608
	L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	1.000.800	1.000.800	1.000.800
		acc	127.201	143.322	128.019
	L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	158.564.000	158.564.000	140.564.000
		acc	20.153.437	22.707.572	17.980.544
	L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	51.016.000	51.016.000	41.366.000
		acc	6.484.118	7.305.880	5.291.420
	L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	60.788.200	60.788.200	48.038.200
		acc	7.726.162	8.705.333	6.144.909

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	6.216.000	6.216.000	5.116.000
	acc	790.052	890.179	654.424
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 2	stz	7.000	7.000	7.000
	acc	890	1.002	895
05.01.02.03 Contributi ad enti ed altri organismi	stz	20.729.730	20.729.730	20.729.730
	acc	2.634.742	2.968.655	2.651.688
L. num. 29 del 2001 art. 5 comma 5	stz	5.164.569	5.164.569	5.164.569
	acc	656.415	739.606	660.637
LF num. 360 del 2003 art. 4 comma 162	stz	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	acc	317.749	358.019	319.793
LF num. 386 del 2000 art. 145 comma 87	stz	5.164.569	5.164.569	5.164.569
	acc	656.415	739.606	660.637
LF num. 388 del 2000 art. 145 comma 87	stz	7.746.853	7.746.853	7.746.853
	acc	984.623	1.109.408	990.955
05.02.03.02 Informatica di servizio	stz	20.664	21.110	21.555
	acc	2.626	3.023	2.757
05.02.03.08 Beni mobili	stz	23.238	28.848	29.457
	acc	2.954	4.131	3.788
05.02.03.09 Fondo unico per lo spettacolo	stz	65.879.000	65.879.000	57.379.000
	acc	8.373.201	9.434.374	7.339.757
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	19.640.000	19.640.000	17.640.000
	acc	2.486.238	2.812.597	2.266.458
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	22.051.000	22.051.000	20.051.000
	acc	2.802.675	3.157.871	2.564.866
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	4.459.000	4.459.000	4.459.000
	acc	566.738	638.563	570.382
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	17.129.000	17.129.000	15.229.000
	acc	2.177.091	2.453.003	1.948.050
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	2.500.000	2.500.000	0
	acc	317.749	358.019	0
L. num. 163 del 1985 art. 2 comma 1	stz	100.000	100.000	0
	acc	12.710	14.321	0
MINISTERO DELLA SALUTE	stz	720.949.595	721.822.532	703.858.094
	acc	91.632.477	103.370.481	90.035.509

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti**

Elenco...

(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)

		2007	2008	2009	
1	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	459.024	488.205	477.384
		acc	58.342	67.051	61.086
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	418.973	427.353	435.731
		acc	53.251	61.200	55.737
01.02.03.02	Beni mobili	stz	40.051	40.852	41.653
		acc	5.090	5.850	5.328
2	DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	stz	72.146.884	73.286.722	63.878.780
		acc	9.169.847	10.495.216	8.171.190
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	32.183.150	32.776.668	33.350.138
		acc	4.090.469	4.693.854	4.266.054
	L. num. 219 del 2005 art. 18 comma 5	stz	1.168.000	1.168.000	1.168.000
		acc	148.452	167.266	149.407
	L. num. 39 del 2002 art. 40	stz	310.109	304.034	405.000
		acc	39.415	43.540	51.806
	L. num. 91 del 1999 art. 7 comma 2	stz	320.315	314.040	181.173
		acc	40.712	44.973	23.175
	LF num. 268 del 2005 art. 1 comma 283	stz	100.000	100.000	100.000
		acc	12.710	14.321	12.792
02.01.02.07	Interventi diversi	stz	10.000.000	10.000.000	0
		acc	1.270.997	1.432.076	0
	LF num. 268 del 2005 art. 1 comma 289	stz	10.000.000	10.000.000	0
		acc	1.270.997	1.432.076	0
02.01.02.09	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		acc	254.199	286.415	255.834
	LF num. 289 del 2002 art. 52 comma 27	stz	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		acc	254.199	286.415	255.834
02.01.02.13	Pronto soccorso porti ed aeroporti	stz	163.689	166.861	170.133
		acc	20.792	23.896	21.763
02.01.02.14	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	stz	25.841.046	26.321.046	26.321.046
		acc	3.284.389	3.769.374	3.366.913
02.01.02.17	Assistenza sanitaria italiani all'estero	stz	1.196.311	1.246.243	1.246.243
		acc	152.305	178.471	159.416
02.02.03.01	Beni mobili	stz	129.394	131.982	134.570
		acc	16.446	18.901	17.214

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.04	Informatica di servizio	stz	631.394	644.022	656.650
		acc	80.250	92.229	83.997
3	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	stz	574.486.463	574.504.533	572.428.439
		acc	73.017.057	82.273.422	73.223.405
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	7.270.400	7.348.589	5.881.937
		acc	924.066	1.052.371	752.401
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 11	stz	500.000	500.000	0
		acc	63.550	71.604	0
	L num. 40 del 2004 art. 2 comma 1	stz	310.109	304.034	175.400
		acc	39.415	43.540	22.437
	LF num. 350 del 2003 art. 3 comma 45	stz	2.130.760	2.128.235	1.227.800
		acc	270.819	304.779	157.057
	LF num. 388 del 2000 art. 91 comma 2	stz	51.424	50.417	29.086
		acc	6.536	7.220	3.721
03.01.02.10	Ricerca scientifica	stz	307.702.000	307.702.000	306.702.000
		acc	39.108.832	44.095.299	39.232.440
	DL num. 16 del 2005 art. 1 comma 5	stz	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		acc	2.541.994	2.984.152	2.558.343
	DL num. 203 del 2005 art. 11 comma 10	stz	1.000.000	1.000.000	0
		acc	127.100	143.208	0
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 14	stz	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc	1.270.997	1.432.076	1.279.171
	DLG num. 502 del 1992 art. 12 comma 1	stz	269.500.000	269.500.000	269.500.000
		acc	34.253.369	38.594.451	34.473.657
	L num. 138 del 2004 art. 1 comma 1	stz	6.702.000	6.702.000	6.702.000
		acc	851.822	959.777	857.301
	L num. 40 del 2004 art. 2 comma 1	stz	500.000	500.000	500.000
		acc	63.550	71.604	63.959
03.01.02.11	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	5.586.000	5.586.000	5.586.000
		acc	837.079	943.165	714.545
	DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 10	stz	1.000.000	1.000.000	0
		acc	127.100	143.208	0
	L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	5.586.000	5.586.000	5.586.000
		acc	709.979	799.958	714.545

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.02.13	Informazione e prevenzione	stz.	251.480	256.510	261.539
		acc.	31.963	36.734	33.455
03.01.02.16	Istituto Superiore di Sanita'	stz.	88.565.937	88.565.937	88.565.937
		acc.	11.256.704	12.683.316	11.329.101
	DLG num. 267 del 1993 art. 4 comma 1	stz.	85.911.000	85.911.000	85.911.000
		acc.	10.919.262	12.303.109	10.999.489
	L. num. 219 del 2005 art. 12 comma 6	stz.	2.600.000	2.600.000	2.500.000
		acc.	317.749	358.019	319.793
	L. num. 40 del 2004 art. 11 comma 1	stz.	154.937	154.937	154.937
		acc.	19.662	22.188	19.819
03.01.02.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	stz.	65.530.000	65.530.000	65.530.000
		acc.	8.328.843	9.384.395	8.382.410
	DLG num. 268 del 1993 art. 4 comma 1	stz.	65.530.000	65.530.000	65.530.000
		acc.	8.328.843	9.384.395	8.382.410
03.01.02.18	Nuclei antifalsificazioni e sanita'	stz.	255.756	260.871	265.966
		acc.	32.507	37.359	34.024
03.01.02.20	Croce Rossa Italiana	stz.	30.380.000	30.380.000	30.380.000
		acc.	3.861.289	4.350.647	3.886.122
	DPR num. 613 del 1980	stz.	30.380.000	30.380.000	30.380.000
		acc.	3.861.289	4.350.647	3.886.122
03.01.02.21	Agenzia per i servizi sanitari regionali	stz.	4.998.000	4.998.000	4.998.000
		acc.	635.244	715.752	639.330
	DL num. 17 del 2001 art. 2 comma 4	stz.	4.998.000	4.998.000	4.998.000
		acc.	635.244	715.752	639.330
03.01.02.22	Agenzia italiana del farmaco	stz.	45.128.000	45.128.000	45.128.000
		acc.	5.735.755	6.462.673	5.772.644
	DL num. 289 del 2003 art. 48 comma 9	stz.	45.128.000	45.128.000	45.128.000
		acc.	5.735.755	6.462.673	5.772.644
03.01.05.02	Missioni internazionali di pace	stz.	12.911.422	12.911.422	12.911.422
		acc.	1.641.038	1.849.014	1.651.592
	DL num. 393 del 2000 art. 4 comma 1	stz.	12.911.422	12.911.422	12.911.422
		acc.	1.641.038	1.849.014	1.651.592
03.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	stz.	409.613	417.805	425.998
		acc.	52.062	59.833	54.492

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	4.180.688	4.098.349	5.466.646
		acc	531.364	586.915	699.278
	LF num. 296 del 2005 art. 1 comma 20	stz	4.180.688	4.098.349	5.466.646
		acc	531.364	586.915	699.278
03.02.03.01	Beni mobili	stz	195.167	199.070	202.974
		acc	24.806	28.508	25.964
03.02.03.05	Agenzia italiana del farmaco	stz	122.000	122.000	122.000
		acc	15.506	17.471	15.606
	DL num. 259 del 2003 art. 48 comma 9	stz	122.000	122.000	122.000
		acc	15.506	17.471	15.606
4	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	stz	42.970.937	43.040.844	42.126.238
		acc	5.461.593	6.163.776	5.388.668
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	6.337.635	6.401.362	5.860.366
		acc	806.512	916.724	749.640
	L num. 12 del 2003	stz	309.880	309.880	309.880
		acc	39.386	44.377	39.639
	L num. 18 del 1997 art. 3	stz	25.823	25.823	25.823
		acc	3.282	3.698	3.303
	L num. 40 del 2004 art. 2 comma 1	stz	620.217	608.067	350.800
		acc	78.829	87.080	44.873
	L num. 91 del 1999 art. 2 comma 1	stz	576.568	565.273	326.112
		acc	73.282	80.951	41.715
	L num. 91 del 1999 art. 21 comma 1	stz	320.315	314.040	181.173
		acc	40.712	44.973	23.175
04.01.02.02	Programma anti AIDS	stz	984.726	1.004.421	1.024.115
		acc	125.158	143.841	131.002
04.01.02.05	Distribuzione e distruzione dei vaccini	stz	188.032	191.793	195.553
		acc	23.899	27.468	25.015
04.01.02.06	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	stz	619.748	619.748	619.748
		acc	78.770	88.753	79.276
04.01.02.09	Interventi diversi	stz	32.896.945	32.878.121	32.479.519
		acc	4.181.192	4.708.397	4.154.687
	L num. 125 del 2001 art. 3 comma 1	stz	320.315	314.040	181.173
		acc	40.712	44.973	23.175

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
L. num. 125 del 2001 art. 3 comma 1	stz	640.630	628.081	382.346
	acc	81.424	89.946	46.350
L. num. 138 del 2004 art. 1 comma 1	stz	31.900.000	31.900.000	31.900.000
	acc	4.064.480	4.568.323	4.080.557
L. num. 31 del 2006 art. 3 comma 2	stz	36.000	36.000	36.000
	acc	4.576	5.155	4.606
04.01.02.10 Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	stz	1.866.457	1.866.457	1.866.457
	acc	237.226	267.291	238.752
DL. num. 211 del 2005 art. 11 comma 10	stz	750.000	750.000	750.000
	acc	95.325	107.406	95.938
L. num. 284 del 1997 art. 1	stz	516.457	516.457	516.457
	acc	65.642	73.961	66.064
LF. num. 350 del 2003 art. 4 comma 16B	stz	600.000	600.000	600.000
	acc	76.260	85.525	76.750
04.02.03.05 Beni mobili	stz	77.394	78.942	80.490
	acc	9.837	11.305	10.296
5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	stz	30.886.287	30.522.228	24.947.253
	acc	3.925.638	4.371.015	3.191.181
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	1.799.896	1.835.889	1.872.505
	acc	228.768	262.913	239.525
05.01.02.01 Ricerca scientifica	stz	516.457	516.457	516.457
	acc	65.642	73.961	66.064
05.01.02.04 Interventi diversi	stz	28.517.935	28.116.842	22.504.211
	acc	3.624.621	4.026.546	2.678.674
DL. num. 202 del 2005 art. 1 comma 1	stz	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	acc	635.468	718.038	639.586
DL. num. 335 del 2000 art. 1	stz	20.367.935	19.966.842	14.354.211
	acc	2.588.758	2.859.404	1.836.150
L. num. 123 del 2005 art. 4 comma 3	stz	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	acc	400.364	451.104	402.939
05.02.03.01 Beni mobili	stz	52.000	53.040	54.080
	acc	6.609	7.596	6.918
MINISTERO DEI TRASPORTI	stz	540.915.600	505.684.569	505.441.379
	acc	68.750.210	72.417.680	64.654.612

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	1.016.925	977.125	987.324
		acc	129.251	139.932	126.296
01.01.01.01	Gabinetto e altri uffici	stz	967.224	926.430	936.636
		acc	122.934	132.672	119.684
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz	15.102	15.404	15.706
		acc	1.919	2.206	2.009
01.02.03.02	Beni mobili	stz	34.599	35.291	35.983
		acc	4.398	5.054	4.603
2	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI	stz	382.793.000	384.686.259	385.341.526
		acc	48.652.675	55.090.001	49.291.783
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	48.751.949	49.717.820	50.261.124
		acc	6.196.358	7.119.970	6.431.817
02.01.02.01	Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	stz	231.557.000	233.512.000	233.512.000
		acc	29.430.825	33.440.696	29.870.185
02.01.02.07	Accordi ed organismi internazionali	stz	13.000	12.911	12.911
		acc	1.652	1.849	1.652
02.01.02.11	Autotrasporto merci	stz	78.707.451	78.683.151	78.548.617
		acc	10.003.693	11.268.026	10.047.714
	DL num. 269 del 2003 art. 16 comma 2	stz	10.327.620	10.327.620	10.327.620
		acc	1.312.637	1.478.994	1.321.080
	DL num. 269 del 2003 art. 17 comma 3	stz	1.240.434	1.216.134	1.081.600
		acc	157.669	174.160	138.355
	DL num. 451 del 1998 art. 2 comma 3	stz	67.139.397	67.139.397	67.139.397
		acc	8.533.397	9.614.873	8.588.279
02.01.02.12	Pianificazione generale della Mobilità	stz	222.407	226.856	231.304
		acc	28.268	32.487	29.588
02.01.05.01	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	68.808	68.808	68.808
		acc	8.745	9.854	8.802
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 20	stz	68.808	68.808	68.808
		acc	8.745	9.854	8.802
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	771.875	787.313	802.750
		acc	98.105	112.749	102.686
02.02.03.01	Edilizia di servizio	stz	5.394.771	5.502.666	5.610.561
		acc	685.674	788.024	717.687
02.02.03.02	Attrezzature e impianti	stz	214.100	218.382	222.664
		acc	27.212	31.274	28.483

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
02.02.03.03	Informatica di servizio	stz	1.800.000	1.838.000	1.872.000
		acc	228.779	262.929	239.461
02.02.03.04	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	stz	9.169.925	9.100.205	9.060.205
		acc	1.165.495	1.303.219	1.158.955
02.02.03.09	Beni mobili	stz	632.985	645.624	658.283
		acc	80.450	92.458	84.206
02.02.03.10	Ricerca scientifica	stz	40.829	41.646	42.462
		acc	5.189	5.994	5.432
02.02.03.13	Pianificazione generale della Mobilità	stz	49.813	50.809	51.806
		acc	6.331	7.276	6.627
02.02.03.14	Sicurezza stradale e del veicolo	stz	5.398.107	4.282.089	4.398.031
		acc	686.098	613.225	558.490
	LF num. 3/1 del 2004 art. 1 comma 280	stz	1.200.000	0	0
		acc	152.520	0	0
3	DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA	stz	104.892.976	77.115.492	76.297.846
		acc	13.331.866	11.043.625	9.759.802
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	721.121	735.402	749.686
		acc	91.654	105.315	95.898
03.01.02.05	Oneri di servizio pubblico aereo	stz	2.070.000	2.070.000	2.070.000
		acc	263.096	296.440	264.788
03.01.02.06	Nautica da diporto	stz	5.164.600	5.164.600	5.164.600
		acc	656.419	739.610	690.641
	LF num. 388 del 2000 art. 145 comma 40	stz	5.164.600	5.164.600	5.164.600
		acc	656.419	739.610	690.641
03.01.02.09	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	343.000	343.000	343.000
		acc	43.595	49.120	43.876
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	343.000	343.000	343.000
		acc	43.595	49.120	43.876
03.01.02.15	Sicurezza del trasporto Aereo	stz	62.720.107	62.720.107	62.720.107
		acc	7.971.707	8.981.997	8.022.976
	DLG num. 250 del 1997 art. 7	stz	62.720.107	62.720.107	62.720.107
		acc	6.700.710	8.981.997	8.022.976
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 269	stz	10.000.000	0	0
		acc	1.270.997	0	0
03.01.02.16	Sicurezza in mare	stz	627.000	627.000	0
		acc	79.692	89.791	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamanti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	DL num. 535 del 1998 art. 3	stz 627.000	627.000	0
		acc 79.892	89.791	0
03.02.03.01	Autostrade del mare	stz 18.000.000	0	0
		acc 2.287.795	0	0
	L num. 13 del 2006 art. 3 comma 1	stz 12.000.000	0	0
		acc 1.525.196	0	0
	L num. 13 del 2006 art. 5 comma 1	stz 1.000.000	0	0
		acc 127.100	0	0
	LF num. 448 del 2001 art. 65 comma 1	stz 5.000.000	0	0
		acc 635.488	0	0
03.02.03.02	Informatica di servizio	stz 41.961	42.831	43.671
		acc 5.337	6.134	5.588
03.02.03.05	Trasporti pubblici locali	stz 15.164.569	5.371.152	5.164.569
		acc 1.927.412	769.190	660.637
	L num. 13 del 2006 art. 4 comma 1	stz 10.000.000	0	0
		acc 1.270.997	0	0
03.02.03.06	Beni mobili	stz 40.588	41.400	42.212
		acc 5.189	5.929	5.400
4	CAPITANERIE DI PORTO	stz 52.212.899	42.905.693	42.814.684
		acc 6.636.218	6.144.422	5.476.732
04.01.01.01	Spese generali di funzionamento	stz 12.686.164	12.940.089	13.193.875
		acc 1.612.408	1.853.116	1.887.735
04.01.01.03	Formazione e addestramento	stz 3.564.725	3.636.020	3.707.314
		acc 453.075	520.706	474.229
04.01.01.04	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio	stz 169.988	173.388	176.787
		acc 21.605	24.830	22.614
04.01.01.06	Mezzi operativi e strumentali	stz 11.640.101	11.857.235	11.290.369
		acc 1.479.453	1.688.046	1.444.232
	L num. 267 del 1991 art. 2 comma 1	stz 784.000	784.000	0
		acc 99.646	112.275	0
04.01.01.07	Sicurezza della navigazione	stz 20.929.120	11.011.927	11.094.734
		acc 2.680.085	1.576.992	1.419.207
	L num. 51 del 2001 art. 6	stz 6.713.940	6.713.940	6.713.940
		acc 853.340	961.487	858.828

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
04.02.03.01	Informatica di servizio	stz	347.715	354.670	361.623
		acc	44.194	50.791	46.258
04.02.03.03	Mezzi operativi e strumentali	stz	1.737.783	1.772.539	1.807.295
		acc	220.872	253.841	231.194
04.02.03.04	Beni mobili	stz	1.137.103	1.159.845	1.182.587
		acc	144.525	166.099	151.273
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		stz	2.756.301.389	2.751.115.784	2.556.472.248
		acc	350.325.077	393.980.722	327.016.600
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	1.071.260	1.079.931	1.088.603
		acc	136.157	154.654	139.251
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	986.689	993.669	1.000.649
		acc	125.408	142.301	128.000
01.02.03.01	Beni mobili	stz	84.571	86.262	87.954
		acc	10.749	12.353	11.251
2	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO E LE RISORSE UMANE	stz	2.957.636	2.943.235	2.951.613
		acc	375.915	421.494	377.552
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	359.094	350.882	357.449
		acc	45.641	50.249	45.724
02.01.05.07	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	8.000	0	0
		acc	1.017	0	0
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 20	stz	8.000	0	0
		acc	1.017	0	0
02.01.05.09	Fondo di riserva consumi intermedi	stz	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		acc	317.749	358.019	319.793
02.02.03.01	Beni mobili	stz	90.542	92.353	94.164
		acc	11.508	13.226	12.045
3	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	stz	2.752.272.493	2.747.082.618	2.562.432.032
		acc	349.613.005	383.404.574	326.499.787
03.01.01.01	Uffici centrali	stz	9.600.021	9.690.626	9.859.546
		acc	1.237.490	1.387.771	1.261.205
	L. num. 508 del 1999 art. 3	stz	64.062	62.807	55.859
		acc	8.142	8.994	7.145
03.01.01.02	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	stz	13.037.706	19.583.284	19.486.863
		acc	1.657.089	2.804.475	2.482.704

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.02.01	Ricerca scientifica	stz	54.431.694	54.431.694	54.431.694
		acc	6.918.252	7.795.033	6.962.746
DL num. 547 del 1994 art. 2 comma 11	stz	20.658.276	20.658.276	20.658.276	
	acc	2.625.661	2.958.422	2.642.547	
L num. 46 del 1991 art. 1	stz	20.658.276	20.658.276	20.658.276	
	acc	2.625.661	2.958.422	2.642.547	
L num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	11.324.000	11.324.000	11.324.000	
	acc	1.439.277	1.621.683	1.448.534	
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 237	stz	500.000	500.000	500.000	
	acc	63.550	71.604	63.959	
03.01.02.02	Borse di studio post laurea	stz	183.757.331	183.757.331	183.757.331
		acc	23.355.501	26.315.449	23.505.711
03.01.02.03	Diritto allo studio	stz	26.855.759	26.855.759	26.855.759
		acc	3.413.359	3.845.949	3.435.312
03.01.02.05	Altri interventi per le Università statali	stz	103.943.412	99.280.439	99.280.439
		acc	13.211.176	14.214.850	12.697.111
DL num. 211 del 2005 art. 11 comma 3	stz	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	acc	190.650	214.811	191.876	
L num. 370 del 1999 art. 4 comma 1	stz	46.997.578	46.997.578	46.997.578	
	acc	5.973.378	6.730.411	6.011.795	
L num. 370 del 1999 art. 5 comma 1	stz	26.597.530	26.597.530	26.597.530	
	acc	3.380.538	3.808.969	3.402.280	
L num. 394 del 1977	stz	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
	acc	1.016.798	1.145.661	1.023.337	
LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 278	stz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	acc	254.199	286.415	255.834	
LF num. 488 del 1999 art. 6 comma 20	stz	4.663.806	0	0	
	acc	592.743	0	0	
03.01.02.06	Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca	stz	44.055.000	44.055.000	44.055.000
		acc	5.599.377	6.309.011	5.635.389
LF num. 350 del 2003 art. 3 comma 53	stz	44.055.000	44.055.000	44.055.000	
	acc	5.599.377	6.309.011	5.635.389	
03.01.02.07	Piani e programmi di sviluppo dell'università	stz	122.000.000	122.000.000	122.000.000
		acc	15.506.163	17.471.329	15.505.890

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
	L. num. 245 del 1990 art. 1 comma 1	stz	122.000.000	122.000.000	122.000.000
		acc	15.506.163	17.471.329	15.605.890
03.01.02.08	Università' ed istituti non statali	stz	133.000.000	133.000.000	133.000.000
		acc	16.904.260	19.046.612	17.012.979
	L. num. 243 del 1991 art. 5 comma 1	stz	133.000.000	133.000.000	133.000.000
		acc	16.904.260	19.046.612	17.012.979
03.02.03.01	Attrezzature ed edilizia per le istituzioni di alta cultura	stz	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc	1.270.997	1.432.076	1.279.171
	LF num. 311 del 2004 art. 1 comma 131	stz	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		acc	1.270.997	1.432.076	1.279.171
03.02.03.02	Informatica di servizio	stz	650.000	663.000	676.000
		acc	82.615	94.947	86.472
03.02.03.03	Beni mobili	stz	195.743	199.658	203.573
		acc	24.879	28.593	28.040
03.02.03.04	Ricerca scientifica	stz	1.633.605.791	1.633.605.791	1.632.605.791
		acc	207.630.804	233.944.784	208.838.252
	DLG num. 204 del 1998 art. 7	stz	1.629.000.000	1.629.000.000	1.629.000.000
		acc	207.045.410	233.285.200	208.377.009
	LF num. 266 del 2005 art. 1 comma 243	stz	1.000.000	1.000.000	0
		acc	127.100	143.208	0
03.02.03.05	Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca	stz	94.175.915	94.175.915	94.175.915
		acc	11.969.730	13.486.708	12.046.713
	DLG num. 127 del 2003	stz	49.063.406	49.063.405	49.063.405
		acc	6.235.944	7.026.253	6.276.050
	L. num. 28 del 1980 art. 10 comma 6	stz	34.783.372	34.783.372	34.783.372
		acc	4.420.956	4.981.244	4.449.389
	L. num. 6 del 2000 art. 2 comma 1	stz	10.329.138	10.329.138	10.329.138
		acc	1.312.830	1.479.211	1.321.274
03.02.03.05	Accordi internazionali per la ricerca scientifica	stz	122.064.121	122.064.121	122.064.121
		acc	16.514.313	17.480.511	15.614.092
	L. num. 407 del 1974 art. 6 comma 3	stz	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		acc	597.369	673.076	601.211
03.02.03.07	Ricerca applicata	stz	161.000.000	193.750.000	0
		acc	20.463.052	27.746.475	0

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	DLG num. 297 del 1999 art. 5 comma 1	stz 25.000.000	50.000.000	0
		acc 3.177.482	7.160.381	0
	LF num. 289 del 2002 art. 61 comma 1	stz 136.000.000	143.750.000	0
		acc 17.285.559	20.586.094	0
03.02.03.09	Fondo unico per l'edilizia universitaria	stz 40.000.000	0	0
		acc 5.083.988	0	0
	LF num. 910 del 1986 art. 7 comma 8	stz 40.000.000	0	0
		acc 5.083.988	0	0
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE		stz 1.492.501.716	1.492.495.657	1.182.227.607
		acc 189.695.519	213.735.768	152.505.337
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz 1.267.135	1.286.783	1.306.427
		acc 161.052	184.277	187.114
01.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 753.221	768.498	783.749
		acc 95.734	110.053	100.255
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	stz 177.241	180.786	184.331
		acc 22.527	25.890	23.579
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz 284.800	284.800	284.800
		acc 36.198	40.786	36.431
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 20	stz 284.800	284.800	284.800
		acc 36.198	40.786	36.431
01.02.03.01	Informatica di servizio	stz 18.423	18.792	19.159
		acc 2.342	2.691	2.451
01.02.03.02	Beni mobili	stz 33.450	33.919	34.388
		acc 4.251	4.857	4.399
2	DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	stz 427.899	435.128	444.355
		acc 54.386	62.457	55.841
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 361.999	368.910	375.819
		acc 46.010	52.831	48.074
02.02.03.01	Beni mobili	stz 65.900	67.218	68.538
		acc 8.376	9.626	8.767
3	DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	stz 3.082.768	3.094.785	96.718
		acc 393.090	443.197	12.372
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz 89.768	91.725	93.598
		acc 11.409	13.136	11.973

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
03.01.02.D1	Protezione e assistenza sociale	stz	3.000.000	3.000.000	0
		acc	381.299	429.623	0
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 429	stz	3.000.000	3.000.000	0
		acc	381.299	429.623	0
03.02.03.02	Beni mobili	stz	3.000	3.080	3.120
		acc	381	438	399
4	DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	stz	1.483.745.616	1.483.714.402	1.186.524.570
		acc	188.583.621	212.479.196	151.776.821
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	356.999	357.102	343.453
		acc	45.374	51.140	43.934
	L num. 383 del 2000 art. 17 comma 5	stz	154.392	151.397	134.622
		acc	19.623	21.677	17.220
04.01.02.04	Organismi non lucrativi di attivita' sociali (ONLUS)	stz	1.599.617	1.568.120	1.391.757
		acc	203.311	224.567	178.030
	L num. 133 del 1999 art. 14 comma 3	stz	1.599.617	1.568.120	1.391.757
		acc	203.311	224.567	178.030
04.01.05.02	Fondo per le politiche sociali	stz	1.481.780.000	1.481.780.000	1.184.780.000
		acc	188.333.792	212.202.175	151.553.660
	L num. 328 del 2000 art. 20 comma 8	stz	1.481.780.000	1.481.780.000	1.184.780.000
		acc	188.333.792	212.202.175	151.553.660
04.02.03.01	Beni mobili	stz	9.000	9.180	9.360
		acc	1.144	1.315	1.197
5	DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE	stz	221.551	230.928	341.635
		acc	28.159	33.071	43.701
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	217.551	228.848	337.475
		acc	27.651	32.486	43.169
05.02.03.01	Beni mobili	stz	4.000	4.080	4.160
		acc	508	584	532
6	DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	stz	3.746.747	3.732.831	3.513.902
		acc	476.210	534.570	449.488
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	3.700.757	3.687.506	3.479.479
		acc	470.385	528.079	445.065
	L num. 383 del 2000 art. 12 comma 5	stz	621.411	609.238	438.892
		acc	78.981	87.248	56.142

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanzamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009	
L num. 383 del 2000 art. 14 comma 2	stz	96.095	94.212	67.870	
	acc	12.214	13.492	8.682	
L num. 383 del 2000 art. 15 comma 2	stz	32.031	31.404	22.623	
	acc	4.071	4.497	2.894	
L num. 383 del 2000 art. 16 comma 3	stz	16.016	15.702	11.312	
	acc	2.036	2.249	1.447	
06.01.02.03 Protezione e assistenza sociale	stz	39.990	39.203	28.183	
	acc	5.083	5.614	3.605	
L num. 125 del 2001 art. 4 comma 6	stz	39.990	39.203	28.183	
	acc	5.083	5.614	3.605	
06.02.03.01 Beni mobili	stz	6.000	6.120	6.240	
	acc	763	876	798	
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE		stz	197.422.867	187.454.748	186.940.753
		acc	25.092.367	28.844.947	23.900.133
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	stz	1.150.255	1.160.752	1.171.250	
	acc	146.197	166.229	149.823	
01.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	930.955	937.066	943.178	
	acc	118.324	134.195	120.649	
01.02.03.01 Informatica di servizio	stz	183.600	187.272	180.944	
	acc	23.336	26.819	24.425	
01.02.03.02 Beni mobili	stz	35.700	36.414	37.128	
	acc	4.537	5.215	4.749	
2 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI GENERALI	stz	851.303	859.150	866.989	
	acc	106.200	123.037	110.904	
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	stz	316.708	319.601	322.494	
	acc	40.253	45.769	41.253	
02.01.05.03 Fondo di riserva consumi intermedi	stz	306.056	307.277	308.498	
	acc	38.900	44.004	39.462	
02.01.06.04 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	41.859	41.859	41.859	
	acc	5.320	5.995	5.354	
LF num. 288 del 2005 art. 1 comma 20	stz	41.859	41.859	41.859	
	acc	5.320	5.995	5.354	
02.02.03.01 Informatica di servizio	stz	144.418	147.304	150.193	
	acc	18.355	21.095	19.212	

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

			2007	2008	2009
02.02.03.02	Beni mobili	stz	42.264	43.109	43.955
		acc	5.372	6.174	5.623
3	DIREZIONE GENERALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	stz	819.416	844.495	869.584
		acc	104.148	120.938	111.235
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	521.501	540.101	558.711
		acc	68.283	77.347	71.489
03.02.03.01	Informatica di servizio	stz	284.516	289.494	294.472
		acc	36.162	41.458	37.668
03.02.03.03	Beni mobili	stz	13.369	14.900	16.401
		acc	1.703	2.134	2.098
4	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	stz	194.046.721	184.035.179	183.377.748
		acc	24.683.280	26.355.239	23.457.156
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	stz	465.350	456.308	471.327
		acc	59.146	65.347	60.291
04.01.02.01	Contributi ad enti ed altri organismi	stz	26.186.000	16.386.000	16.386.000
		acc	3.328.233	2.348.600	2.096.050
	L. num. 549 del 1995 art. 1 comma 43	stz	26.186.000	16.386.000	16.386.000
		acc	3.328.233	2.348.600	2.096.050
04.01.02.04	Istituto Commercio Estero	stz	156.996.000	156.996.000	156.996.000
		acc	19.954.144	22.483.022	20.082.478
	L. num. 68 del 1997 art. 8 comma 1	stz	96.040.000	96.040.000	96.040.000
		acc	12.206.655	13.753.659	12.285.161
	L. num. 68 del 1997 art. 8 comma 1	stz	60.956.000	60.956.000	60.956.000
		acc	7.747.489	8.729.363	7.797.317
04.02.03.01	Informatica di servizio	stz	43.037	43.037	43.037
		acc	5.470	6.163	5.505
04.02.03.02	Beni mobili	stz	19.384	19.384	19.384
		acc	2.464	2.776	2.480
04.02.03.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	stz	1.033.695	1.013.445	1.360.000
		acc	131.382	145.133	172.688
	LF num. 286 del 2005 art. 1 comma 20	stz	1.033.695	1.013.445	1.360.000
		acc	131.382	145.133	172.688
04.02.03.06	Promozione e tutela del made in Italy	stz	9.303.255	9.121.005	8.112.000
		acc	1.182.441	1.306.197	1.037.684

**ART 53 - CONTENIMENTO DELLA SPESA - Elenco delle Unità Previsionale di Base
Stanziamenti ed Accantonamenti
(con indicazione delle autorizzazioni di Fattore Legislativo)**

Elenco...

		2007	2008	2009
	LF num. 350 del 2003 art. 4 comma 61	str 9.303.255	9.121.005	8.112.000
		acc 1.182.441	1.306.197	1.037.664
5	DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE	str 555.172	555.172	555.172
		acc 70.582	79.505	71.016
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	str 428.022	428.022	428.022
		acc 54.401	61.296	54.751
05.02.03.01	Informatica di servizio	str 84.876	84.876	84.876
		acc 10.788	12.155	10.857
05.02.03.02	Beni mobili	str 42.274	42.274	42.274
		acc 5.373	6.054	5.408
	TOTALE	str 37.301.805.181	36.491.519.246	39.488.941.293
		acc 4.572.000.000	5.031.000.000	4.922.000.000



Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'esatta portata della procedura di controllo di cui alla norma che prevede l'inoltro preventivo di una richiesta al fine di utilizzare l'istituto della compensazione di cui al d.lgs. n. 241 del 1997, si fa presente che il controllo in argomento sarà di tipo preventivo e sarà, pertanto, idoneo ad inibire l'utilizzazione dei crediti che il contribuente ha chiesto di compensare.

Per raggiungere tale scopo, il contribuente sarà tenuto ad inviare, con modalità telematiche ed entro il giorno 10 del mese in cui intende effettuare la compensazione, una preventiva richiesta di compensazione, indicando la tipologia di tributo da compensare ed il relativo importo.

A fronte di tale richiesta, il sistema procederà alle verifiche necessarie e, nel caso in cui da tale verifica emergano elementi di rischio, procederà a comunicare al contribuente stesso l'impossibilità di procedere alla compensazione.

Poiché il versamento deve essere obbligatoriamente eseguito con modalità telematiche, nel caso in cui il contribuente, incurante di tale segnalazione, intenda ugualmente procedere, il sistema inibirà la stessa operazione di versamento.

Il credito in argomento, poi, potrà essere oggetto di successivo rimborso - con le procedure ordinarie - previo approfondimento dell'effettiva spettanza del diritto al rimborso stesso.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO

Emendamenti segnalati

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

53.4.Turco.

Subemendamenti all'emendamento governo n. 53.9 (*Nuova formulazione*)

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.

2007 - 13.612.359;

2008 - 15.168.774;

2009 - 14.586.104.

* **0. 53. 9. 5.**Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente: Ministero per i beni e le attività culturali - 05.02.03.09 Fondo Unico per lo Spettacolo.

2007 - 13.612.359;

2008 - 15.168.774;

2009 - 14.586.104.

* **0. 53. 9. 9.**Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente:

L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:

2007 - 2.869.895;

2008 - 2.817.386;

2009 - 2.837.044;

L. n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:

2007 - 862.054;

2008 - 846.281;

2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:

2007 - 9.880.410;

2008 - 11.505.107;

2009 - 10.896.874.

** **0. 53. 9. 4.**Bordo, Nicola Rossi.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente:

L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:

2007 - 2.869.895;

2008 - 2.817.386;

2009 - 2.837.044;

Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:

2007 - 862.054;

2008 - 846.281;
2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:

2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.

**** 0. 53. 9. 6.**Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente:

L. n. 28 del 2000 articolo 12 comma 1:

2007 - 2.869.895;
2008 - 2.817.386;
2009 - 2.837.044;

Lf n. 311 del 2004 articolo 1 comma 213:

2007 - 862.054;
2008 - 846.281;
2009 - 852.186.

Ministero Comunicazioni:

2007 - 9.880.410;
2008 - 11.505.107;
2009 - 10.896.874.

**** 0. 53. 9. 8.**Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.

***** 0. 53. 9. 7.**Balducci.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 122 le parole: 40 milioni vengono sostituite dalle parole: 26.387.641 nel 2007, 24.831.226 nel 2008 e 25.413.896 nel 2009.

***** 0. 53. 9. 10.**Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti di cui al comma 1 non possono comunque superare il 10 per cento con riferimento a ciascuna unità previsionale di base.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di Tabella C in misure pari al 10 per cento per la parte corrente e al 9 per cento per la parte capitale.

Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
 - 1) alla lettera *a*) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
 - 2) alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dallo gennaio 2006.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
0. 53. 9. 11.Di Gioia.

All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 primo periodo è sostituito dai seguenti:

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5,6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

b) al comma 2, dopo le parole «stato di previsione» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «unità previsionali» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,»

53. 9. (Nuova formulazione). Governo.

Al comma 1, primo periodo sull'emendamento n. 53.10 del relatore Michele Ventura dopo la frase: restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente aggiungere la frase: e fatta comunque eccezione per gli accantonamenti relativi a spese determinate in via legislativa.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216 II comma, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero Beni e Attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2007: - 80.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000;

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

0. 53. 10. 5. Ravetto, Peretti, Alberto Giorgetti, Casero, Verro, Armani, Garavaglia, Marino, Marinello, Giudice, Armosino, Marras.

Dopo le parole: risorse di parti corrente aggiungere: degli ordinamenti di cui al presente comma sono esclusi le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

11) Articolo 132;

12) Articolo 143;

13) Articolo 144;

14) Articolo 145;

15) Articolo 146;

16) Articolo 147;

17) Articolo 157;

18) Articolo 159;

19) Articolo 160;

20) Articolo 161;

21) Articolo 163;

- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:
- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
 - 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
 - 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - 4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Ministero dei lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009:-106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;

2008: - 6;

2009: - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;

2008: - 82;

2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;

2008: - 11;

2009: - 11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;

2008: - 45;

2009: - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;

2008: - 100.045;

2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;

2008: - 40.000;

2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;

2008: - 450.644;

2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;

2008: - 290.000;

2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;

2008: - 27.900;

2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste alla tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

0. 53. 10. 3.Gianfranco Conte.

Al comma 1 dopo le parole: l'acquisizione del parere aggiungere la parola:»1 vincolante.

0. 53. 10. 2.Armani.

Dopo il secondo periodo aggiunto dal comma 1, aggiungere le parole: Conseguentemente è soppresso il comma 2.

0. 53. 10. 1.Armani.

*All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario; *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;**

53. 10.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

53. 8.Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 3.

53. 3.Villetti.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie ed Enti di ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

53. 01. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Bianco, Ossorio.

Emendamento del Governo 75.08

Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:

Art. 75-bis.
(*Disposizioni varie in materia di enti locali*).

1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socioassistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo i gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.

2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali

previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.

3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei corami 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.

9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».

10. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.

12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.».

13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 75-bis.

La disposizione di cui al comma I prevede che nell'ambito del fondo ordinario di finanza locale, come definito dall'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengano riconosciuti contributi erariali ai comuni di modeste dimensioni. Le lettere *a*) e *b*) incrementano il contributo ordinario nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ove la presenza di anziani e bambini risulti superiore alla media, ed interessano, rispettivamente, 818 e 788 enti, dei quali 29 doppiamente beneficiari; con la lettera *e*), si finanziano le spese di investimento dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per incentivare situazioni che, notoriamente, fungono da volano per lo sviluppo dell'economia locale. La norma prevede l'assegnazione, per l'anno 2007, di un contributo di 10.000 euro ad ogni singolo ente, che si aggiunge a quello già concesso nell'anno 2004, con le stesse finalità. Gli enti beneficiari sono 4.126. Con la lettera *d*), si prevede l'assegnazione di un contributo massimo complessivo di 57,4 milioni di euro, in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che non siano beneficiari delle provvidenze assegnate in base alle lettere *a*) e *b*).

Il fenomeno dei comuni sciolti per condizionamenti mafiosi si presenta ancora di viva attualità e merita una cura particolare sotto il versante legislativo, vista l'esperienza maturata nell'applicazione della stessa, e sotto quello economico, in quanto la sostanziale assenza di provvidenze in favore di questi enti ostacola il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione degli enti ed al ripristino della legalità.

Con la proposta normativa contenuta nei commi 2 e 4, di natura ampia e generale, ci si prefigge di non gravare ulteriormente il bilancio dell'ente locale dell'onere connesso alle spese riferite all'organi di gestione straordinaria: le spese sia per i compensi che per il rimborso spese delle commissioni straordinarie farà carico al bilancio statale, che provvederà a rimborsare le anticipazioni all'uopo effettuate dagli enti locali, nei confronti dei quali viene previsto il vincolo di destinare tali somme a spese di investimento. Parimenti viene previsto circa le spese per il personale distaccato o comandato presso le gestioni straordinarie, valutato in circa 5 milioni di euro, che attualmente è finanziato con proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati alle organizzazioni criminali, sistema che non offre la dovuta garanzia di regolarità temporale nei rimborsi delle somme anticipate all'uopo dai prefetti, per effetto degli elementi di discontinuità insiti nelle procedure di vendita dei beni oggetto di confisca.

Al tempo stesso, consolidando una nonna già operante nei precedenti esercizi finanziari, con il comma 3, viene data la possibilità alle commissioni straordinarie di ottenere in una unica soluzione il versamento dei trasferimenti e delle compartecipazioni erariali, in quanto le stesse il più delle volte si trovano a dover affrontare emergenze operative, avendo a disposizione bilanci asfittici, specie sotto l'aspetto della riscossione delle entrate pregresse.

La norma contenuta nel comma 5 si propone di rilanciare l'attività di investimento nelle realtà comunali destinatarie dell'intervento, contraddistinte, per la situazione socio ambientale, da un grave stato di degrado.

Con il comma 7, si confermano per il 2007, le disposizioni vigenti negli anni precedenti in materia di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica degli equilibri. Vi è, infatti, l'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma costituzionale del Titolo V, di armonizzare talune disposizioni per consentirne l'immediata operatività.

Fra queste ultime va annoverato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il cui secondo comma, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita tuttavia di talune modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della riforma costituzionale ed in particolare all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che ha soppresso il comitato regionale di controllo.

Per tali motivi, il decreto-legge n. 13 del 2002 ha dettato disposizioni, per il solo anno 2002, per fronteggiare le ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Le stesse disposizioni sono state richiamate, da successivi provvedimenti legislativi, per il 2003, per il 2004, il 2005 ed il 2006.

Ugualmente è stata disciplinato il caso di violazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Dette disposizioni sono state formulate come norme non a regime ma valevoli per i soli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 in modo da non anticipare scelte del Parlamento in sede di attuazione della riforma costituzionale.

Allo stato attuale le stesse esigenze soddisfatte con le citate norme si ripropongono nella loro interezza, non essendo stata ancora emanata la normativa di attuazione conseguente alla riforma costituzionale.

Il comma 8 si prefigge di limitare l'utilizzo per spese correnti dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni entro il 20 per cento del loro ammontare. La disposizione di cui al comma 9 chiarisce che il fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, è destinato esclusivamente al contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali, soggetti al pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

Con il comma 10 si prevede - a decorrere dall'anno 2007 e con riferimento alle minori entrate derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, operata secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, relative agli anni 2006 e successivi - la trasformazione, da ordinatorio in perentorio e a pena di decadenza, del termine del 30 giugno entro il quale gli enti locali interessati, al fine dell'ottenimento del contributo statale previsto a ristoro delle minor gettito ICI dichiarato dallo stesso ente, devono inviare al Ministero dell'interno la dichiarazione sull'ammontare delle predette minori entrate, relative all'anno precedente, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197.

Tale modifica, in particolare, trae origine dalla circostanza che la natura ordinatoria del termine di invio delle suddette dichiarazioni comporta che al Ministero dell'interno continuano a pervenire dichiarazioni attestanti perdite relative, non solo all'anno di riferimento, ma anche a quelli precedenti, con conseguente necessità, da parte dello stesso Ministero, di richiedere l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti anni.

Infatti, già nell'anno 2003 è stata richiesta ed assegnata una integrazione pari ad euro 97.191.000, di cui euro 18.873.604 per i contributi dovuti per l'anno 2001 ed euro 26.105.806 per i contributi dovuti per l'anno 2002 e tale circostanza si è ripetuta nell'anno 2005, allorquando è stata richiesta e concessa, con la legge finanziaria 2006, una integrazione di euro 377.808.000, di cui 286.869.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.

Anche per il 2006, sulla base di ulteriori dichiarazioni trasmesse dai comuni, il Ministero dell'interno ha avanzato una ulteriore richiesta di integrazione di fondi per il complessivo importo di euro 203.870.000, di cui 6,59 milioni per l'anno 2002, 14,93 milioni per il 2003, 37,8 milioni per il 2004, nonché 55,71 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 e per il consolidamento.

Conseguentemente, con il comma 11, si provvede a fissare un termine (30 giugno 2007) anche per l'invio da parte dei comuni delle dichiarazioni relative agli anni 2005 e precedenti, al fine di evitare che gli stessi enti possano continuare ad avanzare richieste di contributo per minore entrate ICI, senza alcun vincolo temporale.

Il comma 12 prevede la validità, fino all'adozione di nuovi criteri, di quelli precedentemente

individuati. Essa si rende indispensabile in relazione ai tempi notevolmente lunghi per completare l'iter di adozione di un nuovo decreto che tenga adeguatamente in considerazione la necessità di rivedere sostanzialmente gli elementi indicatori dello stato di deficitarietà, per le intervenute modifiche strutturali del bilancio degli enti locali, connesse alla maggiore autonomia finanziaria riconosciuta agli stessi. Infatti, in assenza della disposizione che si propone, si potrebbe verificare, come già successo in passato, che per alcuni anni non risulterebbe possibile rilevare la condizione di deficitarietà ed attivare i conseguenti controlli, rendendo vana la disposizione legislativa di cui al citato articolo 242.

Con la disposizione di cui al comma 13 si prevede che le commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose abbiano la possibilità di poter dichiarare decaduti e risolti di diritto, entro un brevissimo tempo dal loro insediamento, i revisori dei conti ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza previsti dall'articolo 110 del T.U.E.I.. Ciò in quanto l'esperienza delle commissioni straordinarie ha posto in evidenza come i fenomeni di infiltrazione mafiosa sono evidenti non solo negli organi politici di gestione degli enti, ma anche, ed in alcuni casi con maggiore ambito di penetrazione, nell'organizzazione amministrativa alla quale è riservata la gestione operativa dell'ente locale stesso.

RELAZIONE TECNICA

Art. 75-bis.

L'emendamento comporta un onere di circa 65 milioni annui.

La determinazione degli oneri è stata effettuata facendo riferimento all'ammantare dei maggiori trasferimenti previsti dall'emendamento in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Si è poi considerato che, sulla base della legislazione vigente, i Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti sono soggetti al Patto di stabilità, mentre il decreto-legge Finanziaria 2007 ne prevede l'esclusione: esclusione che si traduce in un peggioramento in termini di indebitamento netto.

Sotto il profilo quantitativo, è da evidenziare che le somme complessivamente destinate ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ammontano a circa 242 milioni, di cui circa 65 ascrivibili ai Comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti.

All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate per un importo che tiene conto della minore spendibilità del FAS rispetto alla tipologia di spesa corrente, quale è quella dell'emendamento. In particolare, la compensazione è pari a 195 milioni per l'anno 2007, 130 milioni per l'anno 2008 e 65 milioni per l'anno 2009.

75. 08. Il Governo.

Emendamento del Relatore 76.63

All'articolo 76 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

Alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.

Sopprimere la lettera e).

Alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.

Alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.

76. 63.Il Relatore.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 76.03

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono inserite le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;*
- b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, entro ulteriori diciotto mesi»;*
- c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.

76. 03.Il Relatore.

ART. 104.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

(Modifiche al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).

1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio,2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4 bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale,

l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.

RELAZIONE

La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità, ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal d.l. n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.

Come è noto, il 1° comma dell'articolo 240 L.F. prevede che «il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi, parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto-legge n. 270 del 1999 stabilisce che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240; 1° comma, L.F. è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario». Il decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 L.F.

Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni (organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria).

La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si presta il dettato dell'articolo 74 c.p.p., che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».

Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto l'assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prima dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la nonna potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione del diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore del concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.

L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno ex delicto, in forza delle pattuizioni del concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che, resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alla luce del principio consacrato dall'articolo 24 comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni del commissario straordinario.

Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 c.p.

Si tratta di una applicazione del principio, di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 c.p.p., in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte

costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legale. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed ex tunc, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.

Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 c.p.p.

Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge 347/03, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari ...) dell'impresa assumono, la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.

104. 021. Il Governo.

Emendamento del Governo 104. 020.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;

b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4. 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.

5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.

RELAZIONE

L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di innovazione industriale previsti dall'Art. 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.

Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.

Non è, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.

104. 020.Il Governo.

ART. 138.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:

a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;

b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1-*ter*. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2007. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di

cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.

1-quater. Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.

138. 19 Il relatore.

Emendamento del Governo 104. 02.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 104-*bis*.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;

b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.

5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.

RELAZIONE

L'emendamento assume un forte impatto istituzionale, in quanto recepisce una delle principali richieste formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, in sede di parere sulla manovra finanziaria, sancendo la possibilità per le Regioni di potersi avvalere dello strumento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), relativamente alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento sancisce l'importante principio secondo cui le Regioni possono accedere al fondo rotativo gestito dalla Cassa Depositi e prestiti, che consente, mediante il meccanismo tipico dei fondi rotativi, un rilevantissimo effetto moltiplicatore degli interventi in conto interessi a favore delle imprese. Gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo rotativo saranno a carico delle regioni che utilizzeranno questa opportunità. Qualora le iniziative regionali risultino coerenti con gli obiettivi e i contenuti dei progetti di innovazione industriale previsti dall'articolo 104, gli oneri per l'accesso al fondo rotativo potranno essere posti a carico del Fondo per la Competitività secondo le procedure previste dallo stesso articolo 104.

Ne consegue che la norma non comporta alcun maggiore onere o minore entrata per la finanza pubblica, in quanto costituisce solo uno dei possibili strumenti tra i quali potranno ripartirsi le risorse già destinate dalla legge finanziaria alla realizzazione di progetti di innovazione industriale mentre per quel che riguarda le iniziative non riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 104 gli oneri, per l'attivazione degli interventi in esame in conformità alle previsioni delle leggi regionali, restano a carico delle regioni, nell'ambito e nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie.

Non é, quindi, necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.

Emendamento del Governo 58. 44 (*Nuova formulazione*).

Riformulazione emendamento governativo 58. 44.

All'articolo 58, dopo il comma 1 aggiungerei seguenti commi:

1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1.

1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è così sostituito: In ogni caso la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, e fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 da parte dei Comitati di settore delle amministrazioni pubbliche non statali. Ai fini dell'esame delle ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, i termini di cui al presente comma possono essere sospesi una sola volta per motivate esigenze istruttorie dei Comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro 10 giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve comunque essere adottata entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o comunque dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.

58. 44 Il Governo.

RELAZIONE TECNICA

Dalla nuova formulazione dell'emendamento non scaturiscono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

Il comma 1-*bis*. si limita a precisare che le risorse finanziarie previste dal precedente comma 1 sono da attribuire con esclusivo riferimento al biennio 2006-2007 senza modificare l'entità dei benefici riconoscibili a regime.

Il comma 1-*ter*. prevede una messa a punto della procedura successiva alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001) al fine di renderne certi i tempi di conclusione (40 giorni). Per le esigenze di verifica viene comunque introdotta la possibilità di un'unica sospensione dei predetto termine al fine di acquisire dall'Aran i chiarimenti necessari. Anche tale fase istruttoria deve comunque concludersi in tempi certi (10 giorni).

Si conferma inoltre il principio che i contratti debbono essere accompagnati dalla relazione tecnica e contenere le clausole di salvaguardia previste dall'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il principio dell'efficacia delle ipotesi di accordo, alla scadenza dei termini sopra indicati, viene affermato per i soli contratti relativi al personale delle amministrazioni dello Stato.

Tale procedimento, ancorché perentorio, risulta idoneo a garantire l'esame della compatibilità finanziaria delle ipotesi in quanto tutti in Comitati di settore dei comparti delle amministrazioni dello Stato sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per il personale delle amministrazioni pubbliche non statali l'automatismo risulta temperato dalla circostanza che vengono fatti salvi gli adempimenti da parte dei Comitati di settore, previsti dal comma 6 del medesimo articolo 47, al fine di consentire la piena responsabilizzazione di questi ultimi in ordine alla sostenibilità economico finanziaria dei contratti.

58. 44 Il Governo.

Emendamento del Governo 188. 8.

Sostituire l'articolo 188 con il seguente:

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze.

2. 11 termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui ai decreti legge 5 luglio 2006, n. 224, convertito con la legge del 4 agosto 2006, n. 247, e 28 agosto 2006, n. 253, convertito con la legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valersi sul fondo di cui al comma 1. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le correnti variazioni di bilancio.

188. 8 Il Governo.

Emendamento del Governo 42. 0.10.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-*bis*.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione della società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e delle società controllate, nonché della società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle società controllate è ridotto a tre. 1 componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per provvedere, con la massima urgenza, ad una razionalizzazione della spesa per il funzionamento dei consigli di amministrazione della società Sviluppo Italia, della SOGIN e delle decine di società da queste controllate. La riduzione a tre del numero dei membri produrrà un risparmio di varie centinaia di migliaia di euro annui.

42. 0.10 Il Governo.

Subemendamenti agli interventi del Relatore

Subemendamenti all'emendamento 6.81 del relatore

Alla lettera a), comma 13, sostituire le parole: con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, con le seguenti: con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

0. 6. 81. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla lettera c), comma 23, dopo le parole: comunicano annualmente sono aggiunte le seguenti: , entro il 31 marzo.

0. 6. 81. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla lettera c), comma 24, sostituire le parole: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

0. 6. 81. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Il comma 25 è così sostituito:

25. Per le omesse o incomplete o infedeli comunicazioni di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

0. 6. 81. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:

«12. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 13, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

13. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 12».

b) sopprimere i commi da 14 a 19.

c) sostituire il comma 20 con i seguenti:

«20. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

21. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.

22. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

23. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

24. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

25. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a perseguire, in via progressiva, gli effetti che i commi oggetto delle modifiche proposte producono in termini di adempimenti a carico dei contribuenti.

Il comma 12 è strutturato in modo tale da consentire l'indicazione dei dati relativi a tutti i fabbricati compresi quelli strumentali nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti a decorrere dall'anno 2008.

Il successivo comma 13 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente per tali soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo dichiarativo decorre dall'anno 2007.

Il comma 20 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni; da qui il richiamo espresso all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 21 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, quanto già disposto al comma 12 relativamente all'importo dell'ICI per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati ove non sono indicati quelli detenuti in regime di impresa e di lavoro autonomo, per i quali la decorrenza è stata fissata dal comma 12 all'anno 2008.

Il comma 22 prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali, che non siano rispondenti con quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

La disposizione, attraverso il monitoraggio dei dati risultanti dall'attività di controllo ai fini ICI, è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.

Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimenti dei rifiuti l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per il quale il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo, nonché ogni altra informazione

rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sul reddito. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica. I commi da 23 a 25 mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, a consentire un monitoraggio costante dell'agenzia delle entrate sul settore immobiliare; in particolare attraverso la rilevazione dei dati identificativi dei soggetti che occupano gli immobili e del relativo titolo, specie nei casi in cui si tratti di soggetti diversi dal proprietario, la norma consente di acquisire elementi utili per il controllo sia ai fini delle imposte sul reddito.

6. 81. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 14. 58 del relatore

Al comma 1, sostituire le parole: 1° novembre 2007 con le seguenti: 30 marzo 2008.

Al comma 2, dopo le parole: Associazione nazionale comuni italiani aggiungere: da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.

Conseguentemente eliminare l'ultimo periodo.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° ottobre 2007 con le parole: 31 dicembre 2007.

0. 14. 58. 1. Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1° novembre 2007 con le seguenti: A decorrere dal 1° dicembre 2007.

0. 14. 58. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: dei comuni interessati. Aggiungere le seguenti: Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2007.

0. 14. 58. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: durata decennale con le seguenti: durata quinquennale.

0. 14. 58. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, dopo le parole: del Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunti le seguenti: , da emanarsi entro il 30 giugno 2007.

0. 14. 58. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 1° ottobre 2007 con le seguenti: entro il 31 luglio 2007.

0. 14. 58. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).

1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.

2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia

del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.

6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento sostituisce l'articolo 14 del d.d.l. finanziaria per il 2007, in tema di modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali, disponendo che:

i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal 1° novembre 2007 (comma 1). Tuttavia, al fine di tenere conto dello stato di attuazione della informatizzazione del sistema di banche dati catastali, nonché della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, la data di effettiva decorrenza della attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano è individuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente tale ultima previsione non si applica ai poli catastali già costituiti (comma 2).;

è attribuita ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la

determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3);

l'Agenzia del territorio, con apposito provvedimento del Direttore predisporrà entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale (comma 4);

l'Agenzia del Territorio assicurerà il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali, fornendo assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale;

l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle predette disposizioni elaborerà annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.

14. 58. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 20. 288 del relatore

Sostituire le parole: per un importo non superiore a 2.100 euro *con le seguenti:* per un importo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
 - 1) alla lettera *a*) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
 - 2) alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

0. 20. 288. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:

a) nella lettera *a*), dopo il capoverso *i-sexies*, aggiungere le seguenti parole: «*i-septies*) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.»;

b) nella lettera *b*), dopo le parole ed *i-sexies* aggiungere le seguenti, nel secondo periodo le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le spese di cui alla lettera *i-septies*), del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BADANTI

L'emendamento è finalizzato a prevedere una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti in luogo della deduzione delle predette spese introdotta con la finanziaria 2005 (articolo 12, comma 4-*bis*). Sono state mantenute le medesime condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ancorché lo stesso, anche in considerazione del fatto che ciò appare coerente con la riforma in materia di IRPEF, assunta ora la natura e non più di deduzione. È previsto che la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta su di un importo di spesa non

superiore a 2.100 euro, sempreché il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro. In considerazione del fatto che, come si è detto, la disposizione non è innovativa essendo già presente nell'ordinamento, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

20. 288. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 28.10 del relatore

Sostituire le parole: nella misura del 20 per cento *con le parole:* 50 per cento.

0. 28. 10. 1. Conte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di adeguare le modifiche al regime «autorizzatorio» di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, previste dall'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2007, alle disposizioni introdotte con il decreto legge 262/2006, che, nell'approvare la nuova tabella dei tributi speciali catastali, ha considerato non imponibili le consultazioni catastali.

Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere la corresponsione di un importo fisso annuale per la riutilizzazione commerciale di dati catastali, nonché una specifica sanzione, svincolata dai tributi, per l'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati catastali non autorizzata.

28. 10. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 57. 183 del relatore

Sostituire le parole da: 20 milioni di euro *fino a 2008 con le seguenti:* 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce relativa al Ministero dell'Economia e Finanza è apportata la seguente variazione: ridurre l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

0. 57. 183. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 20.000;

2008 - 30.000;

2009 - 30.000.

RELAZIONE

In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nel contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contesto europeo ed internazionale. Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.

57. 183. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 64. 016 del relatore

Sopprimere la parola: maggiormente.

0. 64. 016. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire le parole: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative *con le seguenti:* le organizzazioni sindacali che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.

0. 64. 016. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire la parola: maggiormente *con le seguenti:* comparativamente.

0. 64. 016. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero i rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.

0. 64. 016. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le organizzazioni monocategoriali dei quadri presenti all'interno delle istituzioni o organismi pubblici rappresentativi delle categorie.

0. 64. 016. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

64. 0. 16. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 66. 236 del relatore

Dopo le parole: alunni/classe. *aggiungere le seguenti:* E, comunque incrementato di ulteriori 15.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

0. 66. 236. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. *aggiungere le seguenti:* E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.700 unità.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

0. 66. 236. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. *aggiungere le seguenti:* E, comunque nel rispetto non inferiore al numero complessivo di 4.800 unità.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

0. 66. 236. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. *aggiungere le seguenti:* E, comunque incrementato di ulteriori 12.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.

0. 66. 236. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).

66. 236. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 85. 039 del relatore

Sopprimerlo.

0. 85. 039. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).

1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

RELAZIONE

Sulla base dell'attuale normativa (articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), gli enti sono tenuti a corrispondere agli aventi diritto a prestazioni previdenziali non corrisposte nel termine assegnato per la conclusione del procedimento, gli interessi legali; attesa la natura accessoria degli stessi alla prestazione principale; indipendentemente dai motivi che hanno causato il ritardo nell'adozione del provvedimento medesimo.

La norma proposta recepisce un orientamento giurisprudenziale (Cass. 317/96) secondo cui solo la domanda amministrativa completa di tutti gli elementi idonei a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione previdenziale determina il decorrere del termine assegnato all'ente previdenziale per emanare il provvedimento, in quanto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto di credito, oltre ch  condizione di proponibilit  dell'azione giudiziaria.

Resta salvo l'obbligo dell'ente ricevente di acquisire eventuale documentazione d'ufficio (documenti attestanti atti, fatti, qualit  e stati soggettivi, indispensabili per l'istruttoria) quando siano gi  in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni in virt  di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90).

85. 0. 39. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 104. 019 del relatore

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attivit  di innovazione

tecnologica per le imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
0. 104. 0. 19. 1. Garavaglia, Fugatti, Cota.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese).

1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di: ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.

2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

Appare necessario valorizzare le attività di sostegno alla nascita di imprese innovative (Articoli 103 e 106 della legge finanziaria 38812000); oggi marginali all'interno delle attività della D.G.C.I.I. A tal fine si potrebbe prevedere di associare gli incentivi del FIT a tali misure di aiuto (che consistono sostanzialmente nell'erogazione di servizi alle neoimprese, quali predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica, finanziaria; assistenza alla fase organizzativa e di avvio, valutazione tecnologica dei progetti, messa a disposizione di laboratori e spazi condivisi ecc.). La valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese potrebbe avvenire ad opera degli stessi soggetti che attuano le azioni di sostegno (università, enti pubblici di ricerca, organismi promossi e partecipati dai medesimi soggetti per almeno il 25 per cento) nell'ambito delle convenzioni che questi stipulano con il Ministero.

Le modalità agevolative dovrebbero essere quelle previste per le PMI, con risorse statali dirette del FIT anche provenienti da ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi negli anni precedenti.

104. 0. 19. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 104. 173 del relatore

Sopprimerlo.

0. 104. 173. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma a).

0. 104. 173. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma b).

0. 104. 173. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma d).

0. 104. 173. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: «Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano» sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,»;
- b) al comma 1, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
- c) al comma 4, le parole «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
- d) al comma 4, sono soppresse le parole «Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma»;
- f) al comma 8, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto, legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira sostanzialmente a ricondurre la formulazione dell'articolo 104 al testo del disegno di legge sugli «Interventi per l'innovazione industriale», approvato dal Consiglio dei Ministri.

L'emendamento di cui al comma 4 prevede che il CIPE si pronunci sui progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate in una seduta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. L'emendamento proposto permette al CIPE con propria delibera di adottare le norme relative al proprio funzionamento in questo caso di particolare composizione del Comitato, così come già previsto dall'articolo 2, comma 1; ultimo capoverso del disegno di legge sull'innovazione industriale, in un caso di identica composizione del Comitato.

Sono inoltre inserite disposizioni volte a prevedere intese in Conferenza Stato-Regioni.

104. 173. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 128. 11 del relatore

Prima delle parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007, *inserire le seguenti:* , anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica, *e dopo le parole:* e 2009 *aggiungere le seguenti:* Al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti è stanziato 1 milione di Euro per ciascun anno 2007, 2008 e 2009 per studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali.

e di conseguenza, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

0. 128. 11. 1. Lulli.

Sostituire le parole: 20 milioni di euro per il 2007 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per il 2007 e di 36 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

0. 128. 11. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 6.000;

2009: - 6.000.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad elevare a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse in favore del marchio «Made in Italy» con un onere per ciascuno dei predetti anni pari a 6 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

128. 11. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 128. 026 del relatore.

Sopprimere l'emendamento.

0. 128. 0. 26. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 sopprimere le parole: il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.

0. 128. 0. 26. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 sopprimere il numero: 14 e sostituirlo con il seguente: 5.

Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

0. 128. 0. 26. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione, culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 14.000;

2008: - 14.000;

2009: - 14.000.

RELAZIONE

L'emendamento propostosi rende necessario per dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, del decreto 18 maggio 2006, n. 181 concernenti «Disposizioni in materia

di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri». Il citato comma 20 è intervenuto, modificandolo, sull'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, che disponeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del dipartimento per gli italiani nel Mondo. La relativa competenza è, pertanto, stata attribuita al Ministero degli affari esteri.

128. 026.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 129. 13 del relatore.

Sostituire le parole: e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

0. 129. 13. 2.Fincato.

Alle parole: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009, *sostituire:* 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 80.000;

2009: - 85.000.

0. 129. 13. 1.Zorzato, Peretti, Giorgetti.

Sostituire le parole: 95 milioni di euro *con le parole:* 100 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

0. 129. 13. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle. finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 80.000.

RELAZIONE

L'emendamento dispone un aumento di 80 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa prevista per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

129. 13.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 130. 17 del relatore.

Sostituire le parole: 170 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.

0. 130. 17. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 130, comma 1, sostituire la parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con le seguenti: 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di. stralcio della disposizione di cui all'articolo 130, comma 2, in ordine alla quale il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tale disposizione per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

130. 17.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 144. 26 del relatore

Alla lettera a) sostituire le parole: 7 milioni di euro con le parole: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

0. 144. 26. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera b) la parola: 60 è sostituita dalla parola: 67.

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7.000;

2008: - 7.000;

2009: - 7.000.

0. 144. 26. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: alunni/classe. aggiungere le seguenti: E, comunque aumentato di ulteriori 10.000 unità. A tal fine è previsto un piano per l'indizione di appositi concorsi.

Conseguentemente: Sono ridotti alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

0. 66. 236. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 144, apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) *al comma 1 la parola: 60 è sostituita dalla parola: 53.*

RELAZIONE

L'emendamento è reso necessario dalla indifferibile esigenza di potenziare i mezzi aereonavali a disposizione della Guardia Costiera per poter far fronte agli accresciuti compiti per la salvaguardia della vita umana in mare e alla crescita degli eventi di immigrazione clandestina.

La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

144. 26. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 166. 07 del relatore

Sopprimere i commi 1 e 2.

0. 166. 07. 2 Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole 3 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2007, è autorizzato a stipulare con i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che hanno già avviato programmi di fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000.

0. 166. 07. 1 Rao, Oliva, Lo Monte, Reina, Neri, Marinello.

Dopo l'articolo 166 inserire il seguente:

Art. 166-bis.

(Disposizioni varie in materia di lavoro).

1. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale, è .

prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni, e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni; oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso, al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti: euro 37 milioni per l'anno 2007 e di euro 42 milioni a decorrere dal 2008.

4. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 15 milioni per l'anno 2007.

5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma: 3, lettera *i-quater*) e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 47.010;

2008: - 96.010;

2009: - 96.010.

RELAZIONE

L'emendamento è diretto a prevedere:

ai commi 1 e 2, l'istituzione di accordi di solidarietà tra generazioni, finalizzati alla trasformazione a tempo parziale, su base volontaria, dei contratti di lavoro dei lavoratori ultracinquantenni, e la correlata assunzione a tempo parziale di giovani inoccupati o disoccupati con orario di lavoro pari a quello ridotto, demandando ad un decreto interministeriale (Lavoro Economia) le modalità di stipula ed i contenuti di detti accordi;

al comma 3, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
al comma 4, un rifinanziamento per l'anno 2007 ai fini dello potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
ai comma 5, il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall'ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative;
al comma 6, la ricostruzione, a decorrere dal 2008, nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997.
166. 07.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 207. 011 del relatore

Al comma 2 aggiungere infine il seguente comma:

2-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 32 relativamente all'anno 2007 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5000

0. 207. 0. 11. 1 Quartiani.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Genova esposizione internazionale «Colomba 92»).

1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nei conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

2. La somma indicata al precedente comma 1 finanziaria le opere già individuate agli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29.3.2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella B, sotto Ministero, dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 13.000;

2008: - 21.000;

2009: - 21.000.

RELAZIONE

Viene previsto per il programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», un contributo complessivo di 97 milioni di euro, per il periodo 2007-2011, cui si provvede, previa conservazione dei residui, utilizzando, tramite versamento in entrata e successiva riassegnazione alla spesa, le somme in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, per 13 milioni di euro nel 2007 e 21 milioni di euro dal 2008 al 2011. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede riducendo l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

207. 011.Il Relatore.

Subemendamenti agli emendamenti del Governo

Subemendamenti all'emendamento 5. 405 del Governo.

A comma 33-bis, sostituire le parole: in materia tributaria e finanziaria, con le seguenti: tributarie e finanziarie.

0. 5. 405. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 33-ter dopo le parole: da adottare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze apporre: sentita la commissione per il controllo dell'anagrafe tributaria.

0. 5. 405. 1.Conte.

Al comma 33-ter sostituire le parole: entro il 31 marzo 2007 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2007.

0. 5. 405. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:

33-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.».

33-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

NOTA TECNICA

La costituzione della banca dati proposta rappresenta un elemento imprescindibile per consentire a Regioni ed Enti Locali di sviluppare una reale capacità di programmazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di gestione dei flussi di spesa.

Si ritiene che tale sistema possa sviluppare fortissimi benefici complessivi sia sul contenimento della spesa che sull'ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata; di seguito, a livello prudenziale, si limita la stima dei benefici a ambiti specifici.

Oggi gran parte degli Enti Locali (si tenga conto che appena 660 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) non possiedono strumenti, procedure e sistemi che consentono la valutazione e simulazione delle proprie manovre di politica fiscale locale. Si ritiene che la sola ottimizzazione di questa capacità può consentire, in aggiunta al recupero di evasione già evidenziato in altri interventi in materia di ICI, un miglioramento sugli effetti di gettito a regime di almeno 50 milioni di euro, a partire dalla competenza 2008. Tale stima è stata sviluppata ipotizzando, in maniera assolutamente conservativa, un miglioramento dell'efficacia di imposizione di circa lo 0,5 per cento a livello nazionale sul gettito associato alla sola ICI.

Ulteriore effetto di miglioramento deve essere considerato in materia di contenimento della spesa informatica degli Enti Locali. Come già accennata, molti Comuni di medio-piccole dimensioni possiedono soluzioni informatiche non integrate e focalizzate sulla attività di gestione e accertamento delle imposte mentre devono provvedere, quando lo fanno, in modo estemporaneo alla estrazione di informazioni a supporto delle politiche di programmazione. Una valutazione dei costi informatici consente di stimare benefici desumibili dalla messa a disposizione di strumenti di analisi e simulazione di almeno 40 milioni di euro in termini di contenimento della spesa connessa a agli interventi di natura tecnologica. La stima si basa su una media assolutamente conservativa di circa 10.000 euro sul 50 per cento dei Comuni.

5. 405. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 24. 13 del Governo.

Dopo il comma a) aggiungere in fine: per gli utenti che, non possono superare delle detrazioni dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, la misura aggiuntiva di cui al presente comma, su un importo equivalente, viene corrisposta con assegno diretto, previa presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2006: - 60 milioni.

0. 24. 13. 1. Peretti.

All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per fanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio

televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-*bis*. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 1 bis al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-*bis*.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 40 milioni.

24.13.Governo.

Subemendamenti all'emendamento 54. 3 del Governo.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 350 milioni.

Conseguentemente:

Sostituire la copertura come segue:

Conseguentemente:

All'articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti: 120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.

0. 54. 3. 1.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.

Conseguentemente: sostituire la copertura come segue:

Conseguentemente: all'articolo 119 sostituire al comma 1 le parole: 170 milioni con le seguenti: 120 e al comma 2 le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni.

0. 54. 3. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 390 milioni.

*Conseguentemente aggiungere: conseguentemente all'articolo 119 aggiungere il seguente comma:
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata all'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'anno 2006 è integrata di euro 30 milioni.*

0. 54. 3. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: 420 milioni con le seguenti: 370 milioni.

Conseguentemente aggiungere: Conseguentemente all'articolo 75, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

Per l'anno 2006, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è

incrementato di 50 milioni di euro.

0. 54. 3. 4.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'articolo 54, comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 420 milioni.

Conseguentemente, l'articolo 119 è soppresso.

RELAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento delle risorse da destinare al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 54, per l'importo di 120 milioni di euro per il 2007.

Alla compensazione finanziaria di tale aumento si provvede utilizzando l'effetto positivo connesso alla soppressione dell'articolo 119 che recava un onere di 120 milioni.

54. 3. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 0. 17 del Governo.

Sopprimerlo.

0. 57. 017. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al primo periodo, sostituire le parole: può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica con le seguenti: è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica.

0. 57. 017. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: dotazioni organica aggiungere è ... mediante modalità da attuarsi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni

0. 57. 017. 1.Governo.

Al primo periodo, sostituire le parole: senza aumenti di finanziamento con le seguenti: senza nuovi oneri.

0. 57. 017. 4.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al secondo periodo, sostituire le parole: recante la proposta motivata con le seguenti: recante la richiesta motivata di incremento.

0. 57. 017. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 57-ter è inserito il seguente:

Art. 57-quater.

(Disposizioni concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

RELAZIONE

Lo schema di articolo che si allega regola le modalità di una possibile ridefinizione della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Alla luce delle nuove competenze da ultimo attribuite all'Autorità dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004 si ritiene che la dotazione organica prevista dalla normativa vigente sia non solo insufficiente, in relazione ai carichi di lavoro gravanti sulla propria organizzazione, ma anche eccessivamente rigida.

In proposito non pare superfluo rammentare che tra i principi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica sanciti dal legislatore comunitario figura espressamente l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare alle autorità nazionali di regolamentazione le risorse necessarie sia sul piano del personale e delle competenze sia dei mezzi finanziari per l'assolvimento dei compiti loro assegnati (cf l'articolo 3 e soprattutto il considerando n. 11 della direttiva n. 2002/21/CE, c.d. «direttiva quadro»).

Occorre anche ricordare come, nel frattempo, il regime di finanziamento dell'Autorità sia stato radicalmente modificato.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65, ha profondamente innovato il finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità, prevedendo che questo attinga ormai solo marginalmente al finanziamento statale, e sia invece prevalentemente incentrato sul contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versare direttamente all'Autorità secondo entità di contribuzione che la medesima è chiamata a determinare (entro i limiti massimi previsti per legge) con propria deliberazione, soggetta ad approvazione da parte dell'Esecutivo.

Anche in coerenza con tale significativa riforma legislativa, la norma che si propone attribuisce all'Autorità la possibilità di ridefinire la propria pianta organica.

A tal fine viene indicato un procedimento improntato a criteri di garanzia e trasparenza per la determinazione dell'entità di contribuzione a carico degli operatori del mercato. La delibera di proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, si è aggiunto, il Ministro delle comunicazioni).

È importante evidenziare che gli oneri derivanti dalla possibile futura revisione della pianta organica sono destinati a gravare esclusivamente a carico della componente del bilancio dell'Autorità alimentata dai contributi degli operatori del settore ai sensi dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza quindi alcun aumento del finanziamento a carico del bilancio dello Stato (eventualità che è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa; con la previsione che gli oneri occorrenti saranno tratti dalle risorse assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Un ulteriore elemento di garanzia è comunque fornito dalla presenza di un limite invalicabile di aumento massimo possibile, indicato nella misura del venticinque per cento della attuale consistenza complessiva della pianta organica dell'Autorità.

57. 0. 17. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 018 del Governo

Sopprimerlo.

0. 57. 018. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: dotazione organica esclusivamente mondiale mobilità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.

0. 57. 018. 1. Conte.

Dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:

Art. 57-ter.

(Disposizioni concernenti il Garante per la protezione dei dati personali).

1. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

RELAZIONE

Il ruolo organico del Garante stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196) è attualmente di sole cento unità. L'organico resta infatti quello, del tutto esiguo, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato, nonostante l'assoluta sproporzione tra le risorse umane a disposizione e i nuovi assai più articolati compiti che il menzionato Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria demandano al Garante. Si tratta di compiti molto impegnativi ed onerosi dal punto di vista organizzativa, ai quali il Garante può far fronte solo in presenza di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.

L'incremento, pur contenuto, dell'attuale organico, che non potrà comunque superare il 25 per cento dell'attuale consistenza, sarà finalizzato a realizzare un programma di interventi avviati dal nuovo Collegio del Garante volto all'attuazione del predetto Codice e al potenziamento della vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza delle infrastrutture, delle reti telematiche e di telecomunicazione e di alcune banche dati, anche in ambito pubblico, di particolare rilevanza.

Le predette unità verrebbero ripartite tra le diverse aree e qualifiche di cui si compone attualmente l'organico dell'Autorità, tenendo conto dell'esigenza di acquisire per lo sviluppo delle attività istituzionali, in prevalenza, professionalità medio-alte.

Come noto, il trattamento economico del personale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera *d*), del menzionato Codice, è determinato nell'80 per cento di quello spettante al corrispondente personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico si farà fronte nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio previsto nella tabella C, allegata alla legge finanziaria.

57. 0. 18. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 57. 019 del Governo.

Sopprimerlo.

0. 57. 019. 5. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 1.

0. 57. 019. 6. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 2.

0. 57. 019. 2. Giudice, Crosetto, Verro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (Covip), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, secondo le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 2.

0. 57. 019. 1. Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

0. 57. 019. 3. Giudice, Crosetto, Verro.

Sopprimere il comma 4.

0. 57. 019. 4. Giudice, Crosetto, Verro.

5-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 2007/09, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

0. 57. 019. 7. Raiti.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.

3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».

5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come

determinata nella tabella C della presente legge.

57. 019. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 % della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di due milioni di euro a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196, come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266.

57. 019. Governo.

Subemendamento all'emendamento 64. 42 del Governo

Sostituire le parole da: fermo restando *fino alla fine del comma con le seguenti:* è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui; ferma restando la spettanza dell'intero incremento percentuale di adeguamento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2009, senza che ciò comporti diritto alla corresponsione delle somme arretrate relative agli anni 2007 e 2008.

0. 64. 42. 1. Palomba, Ossorio, Raiti.

All'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -;

2008: -;

2009: - 60.000.

Ministero della Giustizia:

2007: -;

2008: -;

2009: - 20.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -;

2008: -;

2009: - 40.000.

RELAZIONE

L'emendamento all'articolo 64, comma 1, tende a riformulare il meccanismo di parziale congelamento a tempo indeterminato dei meccanismi di automatismo stipendiale introdotto, per tutte le categorie del pubblico impiego non privatizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.165/2001 a fini di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione e razionalizzazione dei trattamenti retributivi.

Per tener conto delle osservazioni delle categorie interessate si è riformulata la disposizione introducendo un sistema di riduzione per il solo biennio 2007-2008 applicato non più agli scatti e classi biennali ma - e ciò anche nella riconsiderazione delle posizioni iniziali - al meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto nella misura del 70 per cento limitatamente al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui e senza dar luogo a successivi recuperi.

La nuova tipologia di intervento è comunque coerente con gli effetti finanziari sottesi all'articolo 64, comma 1, nella formulazione originaria per gli anni 2007 e 2008 ma non anche per il 2009, trattandosi di intervento temporaneo limitato ad un biennio.

Pertanto la compensazione della minore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2009 viene assicurata apportando, nella Tabella A, le seguenti variazioni in migliaia di euro:

Ministero dell'economia e delle finanze: - 60.000;

Ministero della giustizia: - 20.000;

Ministero dell'Università e della ricerca: - 40.000.

64. 42. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 70. 44 del Governo

Dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente *aggiungere le seguenti:* in favore di enti con scarso turn over.

0. 70. 44. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell' anno precedente *aggiungere le seguenti:* in favore di enti con scarso turn over, che presentano specifiche esigenze funzionali.

0. 70. 44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7 sostituire le parole 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo di 115 milioni di euro l'anno.

0. 70. 44. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire l'articolo 70 con il seguente:

Art. 70.

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti di ricerca).

1. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
6. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006,

la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di prevedere che la disposizione trovi applicazione solo per gli enti pubblici di ricerca, e non anche per le università, posto che solo per i primi vi è stato, negli anni precedenti, un problema di blocco delle assunzioni.

Si prevede pertanto di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno, con riferimento a tutti gli enti di ricerca. Contestualmente, si prevede la possibilità di autorizzare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori assunzioni di personale di ricerca nel limite di spesa corrispondente al festante 10 per cento complessivo, a fini perequativi in favore di enti con scarso *turn over*, che presentino specifiche esigenze funzionali.

Inoltre, vengono definite (comma 5) con maggior chiarezza le procedure di assunzione dei ricercatori.

Infine, il comma 6 introduce, una disciplina transitoria, in forza della quale per l'anno 2007 gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, in deroga al limite di cui all'articolo 57, comma 12, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data dei 30 settembre 2006.

70. 44. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 84. 66. del Governo

Sopprimere la lettera a).

0. 84. 66. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 84. 66. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trentuno giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 84. 66. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 120.000;

2008: - 120.000;

2009: - 120.000.

0. 84. 66. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1,5 punti per cento.

0. 84. 66. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

0. 84. 66. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera e), sostituire le parole: 50 addetti con le seguenti: 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 2 punti per cento.

0. 84. 66. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere la lettera h).

0. 84. 66. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle società di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

0. 84. 66. 1. Lupi.

All'articolo 84, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: che è gestito, per conto dello Stato, con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma

2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.»;

d) *al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* nei limiti ivi specificati *con le parole:* nei limiti degli importi di cui all'elenco 1;

b) *dopo la parola:* utilizzati, *inserire le seguenti:* , per gli importi accertati ai sensi del comma 6, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,;

e) *il comma 8 è così riformulato:*

8. I primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»;

f) *al comma 9, le parole:* e dall'articolo 13 del medesimo decreto *sono sostituite dalle seguenti:* e dall'articolo 9 del medesimo decreto;

g) *al comma 10 le parole:* in 45,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

h) *l'elenco di cui comma 5, è sostituito dal seguente:*

Elenco n. 2
(Art. 84, c. 5)

Quote da accantonare

articolo/comma	intervento	Saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
		(in milioni di euro)					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
104	Fondo competitività	300	400	400	100	200	300
106	Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica	300	300	360	150	200	300
115	imprese pubbliche	600	600	600	500	500	500

117	Autotrasporto	520			520		
134, comma 1	Alta velocità/Alta capacità	0	900	1.200	0	900	1.200
134, comma 2	Apporto capitale Ferrovie S.p.A.	400	0	0	400	0	0
134, comma 5	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	2.000	1.200	0	2.000	1.200	0
142, comma 8	ANAS - Nuovi investimenti		1.500	1.500		400	500
187, comma 1	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	180	350	200	180	350	200
216, comma 3 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	2.966	1.469	6.428	1.300	800	1.000
		6.966	6.719	10.688	5.000	4.550	4.000

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

RELAZIONE

L'emendamento vale ad escludere dall'obbligo di versamento al Fondo per l'erogazione del TFR di cui al comma 2 dello stesso articolo 84, del contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. Ciò al fine di corrispondere alle segnalazioni pervenute dal mondo produttivo in merito alle crisi di liquidità per investimenti che sarebbero derivate alle piccole imprese dall'applicazione generalizzata dell'obbligo di versamento al neo istituito Fondo gestito dall'INPS di quota parte del TFR trattenuto dai datori di lavoro.

Inoltre, è stabilita come ulteriore compensazione per i datori di lavoro, rispetto al testo originario del disegno di legge, l'estensione anche ai flussi di TFR destinati al Fondo presso la Tesoreria della deducibilità dal reddito di impresa, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005.

Alla copertura degli oneri pari a 60 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (60 mln).

84. 66. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 102. 36 del relatore.

All'emendamento 102.36 del Governo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al comma 5 le parole «le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio» sono soppresse.

0. 102. 36. 1.Marras, Cicu.

All'articolo 102 apportare- le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate

nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione»;

Conseguentemente è soppresso il comma 2 dello stesso articolo.

b) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;

c) al comma 4, dopo la parola «finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «del fabbisogno complessivo»;

d) al comma 5, la parola «contiguità» è sostituita dalla parola «continuità» e le parole «e le funzioni relative all'Agenzia del Territorio» sono soppresse.

RELAZIONE

L'emendamento introduce alcune necessarie correzioni all'articolato, in parte introducendo mere correzioni di drafting, in parte rendendo l'articolo conforme all'accordo stipulato tra il Governo e la Regione Sardegna.

In particolare, la prima modifica è volta a correggere un errore materiale, riportando il comma 2 dell'articolo 102 nella novella all'articolo 8 dello Statuto. L'attuale comma 1, lettera *m)*, utilizza una disposizione analoga a quella prevista per le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo; pertanto, la modifica si rende necessaria essendo la Sardegna una Regione non una Provincia autonoma. La modifica al comma 4 è una mera operazione di drafting. La modifica al comma 5 corregge, nella prima parte, un errore materiale dell'attuale disposizione, in linea con gli accordi intercorsi tra la Regione Sardegna e il Governo; nella seconda mira ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 102 e gli articoli 13 e 14 della presente legge.

Con l'articolo 13, infatti, innovandosi all'articolo 65 comma 1 lettera *d)* ed all'articolo 66 comma 1 lettera *a)* del decreto legislativo n. 112 del 1998, si sottrae ai comuni la funzione di conservazione dei dati catastali, ricondotta nell'alveo delle competenze statali. Lo scopo della novità, consiste nel rafforzamento dell'unitarietà nazionale della base dati catastale, la gestione certificata della quale si vuole accentrare in capo all'Agenzia del Territorio.

L'articolo 14, nel regolare il passaggio di talune funzioni (soprattutto in materia di utilizzazione ed accesso dei dati) ai comuni, si preoccupa di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Al compito, avvalendosi del quadro di evoluzione tecnologica che sta progressivamente spostando sul canale telematico l'aggiornamento e la consultazione dei dati catastali, dovrà provvedere l'Agenzia.

Appare quindi coerente, con l'introduzione di un regime accentrato, di conservazione unitaria nazionale della base catastale e di coordinamento dei servizio reso dai comuni, l'eliminazione della previsione di una sorta di catasto autonomo regionale.

102. 36.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 129. 015 del relatore.

Sono soppresse le parole da emanazione fino alle parole modificare, in.

0. 129. 015. 2.Quartiani.

Aggiungere il seguente comma:

Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli

enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
0. 129. 0. 15. 1.Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole 40 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

0. 129. 015. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

Art. 129-bis.

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modificazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare all'attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.

A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

129. 015.(Nuova formulazione) Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 138. 18 del Governo

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera d) al fine di consentire la ricostruzione del Belice per il completamento degli intenti di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67 è autorizzato un costituito di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 80.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000.

0.138. 18. 1 Mariniello, Angelo Alfano, Giudice.

All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;

2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni,» con le parole: «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;

b) la rubrica «(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise)» è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;

c) dopo le parole: 95» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:

all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da «63.273 milioni» a «2008» con le seguenti:

«63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008»;

alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere a tutti i comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 le misure e gli interventi di ricostruzione, aumentando di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse già previste dall'articolo 138, in 5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinate solo ai comuni totalmente evacuati.

A tal fine viene integrata l'autorizzazione di spesa riferita al Fondo di protezione civile per i suddetti importi, con compensazione per 30 milioni per ciascuno dei predetti anni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, e per la differenza mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 1, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

138. 18.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 139. 051 del Governo

Al comma 1, sostituire le parole: Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni *con le seguenti parole:* Per la ricostruzione dei territori delle zone colpite dalle alluvioni del 2000 e del 2002.

Sopprimere le parole: da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

0. 139. 051. 1 Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30

milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento autorizza contributi in favore delle Regioni Basilicata e Campania, di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei medesimi territori, da ripartire con successivo DPCM.

139. 0. 51. Il Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 20.

Aggiungere in fine i seguenti commi.

23-bis. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, le parole: e le minusvalenze e gli immobili e sono soppresse e, dopo le parole: o da collezione, sono aggiunte le seguenti: di cui al comma 5;

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-bis. 1 Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministero delle Finanze. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo del beni ai quali si riferiscono.

23-ter. Le disposizioni del comma 23-bis in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 2007, e ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dalla stessa data; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008, e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Misure per la tutela degli attuali concessionari di scommesse ippiche e sportive.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettera 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 38, comma 4, lettera 1), del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i concessionari ivi indicati possono aderire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle convenzioni di concessione allegate ai bandi di gara pubblicati nella GUCE del 28 agosto 2006, previo versamento di un corrispettivo:

a) relativamente alla raccolta presso l'agenzia, pari al 40 per cento (quaranta per cento) del valore medio di aggiudicazione, su base regionale, dei diritti relativi ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tale valore medio è individuato con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) relativamente alla raccolta a distanza, pari a 120.000 Euro, limitatamente ai concessionari già abilitati a tale raccolta al 31 ottobre 2006.

20. 291.Il Relatore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

24. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio percepito in dipendenza della cessazione dalle cariche elettive, con caratteristiche non previdenziali e il cui accantonamento è comunque obbligatorio, non sono deducibili dal reddito.

20. 292.Il Relatore.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 40.Il Relatore.

ART. 26.

Gli articoli 26 e 156 sono sostituiti dal seguente unico articolo:

Art. XXX.

(Norme in materia di biocarburanti e filiere agroenergetiche).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3 - (*Obiettivi indicativi nazionali*). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-*quater*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-*quater*. - (*Interventi nel settore agroenergetico*). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1° marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, e per l'anno 2008 al 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al

comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti, rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, PETBE e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti del settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando il fornitore e l'ubicazione dei siti di produzione.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito dai seguenti:

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accesa, determinata come percentuale dell'accesa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accesa. Per il primo anno, l'accesa è fissata al 20 per cento della corrispondente accesa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e

comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate- Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea Nelle more del l'adozione del decreto di cui al presente comma e dell'approvazione da parte della Commissione Europea, l'Agenzia delle Dogane attribuisce per l'anno 2007 quote in via transitoria pari a 180.000 tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accesa di cui al presente comma, sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256. La restante quota a valere sul contingente per l'anno 2007, pari a 70.000 tonnellate, è attribuita secondo le modalità, dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

6-bis. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Per l'anno 2007, gli importi corrispondenti ai quantitativi da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

6-ter. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di 180.000 tonnellate di cui al precedente comma 3 è incrementato in misura corrispondente alla somma di 16.726.523,00 euro. Al relativo onere per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma *6-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di giuro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo

bioenergetico.

6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «da utilizzare ...» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.

8. Ai fini del presente articolo, per intesa di filiera e contratto quadro si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo interviene organicamente sui biocarburanti, argomento sul quale la vigente situazione normativa ha generato apertura di provvedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, mancata applicazione di disposizioni legislative, inefficiente uso delle risorse.

La norma proposta, non ha impatto sul bilancio dello Stato per l'anno 2007 in quanto predisposta a parità di gettito rispetto alle disposizioni già vigenti.

Il maggiore impiego dei biocarburanti discende da obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche primaria e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tale ambito, peraltro, la direttiva 2003/30/CE stabilisce obiettivi di penetrazione degli stessi biocarburanti in misura pari al 2% al 2005 e al 5,75 per cento al 2010 rispetto a tutti i carburanti usati nei trasporti.

A fronte di tali indicazioni, il decreto legislativo 128/05 fissava obiettivi pari, all'1 per cento al 2005 e al 3,5 per cento al 2010.

È poi intervenuta la legge 81/06 che, cosa l'intento di promuovere la filiera agroenergetica nazionale, prevede che produttori di carburanti diesel e di benzina hanno l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico in misura pari all'1 per cento del carburante diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, disponendo che tale percentuale sia incrementata di un punto per ogni anno fino al 2010. La legge è rimasta inattuata per la mancata emanazione dei previsti provvedimenti attuativi e, inoltre, per la dubbia compatibilità con le norme europee e per la pratica impossibilità di adeguare il sistema agricolo e di produzione di biocarburanti nei tempi e con le modalità fissate dalla legge.

L'obbligo introdotto dalla legge 81/06 avrebbe dovuto tramutarsi in un incentivo indiretto ai biocarburanti, i cui maggiori costi sarebbero stati scaricati sui costi dei carburanti immessi in commercio.

A tale incentivo indiretto si aggiunge la previgente disponibilità di incentivi diretti, consistenti in concessione di accisa ridotta a quantità contingentate di biodiesel, bioetanolo e ETBE.

L'intervento normativo proposto affronta in modo organico e realistico i problemi citati.

Precisamente:

- 1) si ridefiniscono gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti, in modo coerente con le disposizioni della direttiva 2003/30/CE, onde risolvere il contenzioso con la Commissione e prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
- 2) si riformula in modo realistico, ma coerente con gli obiettivi richiamati al punto 1), l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui alla legge 81/06;
- 3) si rimodulano e riordinano le esenzioni da accisa già vigenti, in modo da: a) evitare sovracompenzazioni conseguenti all'intervenuto aumento del prezzo industriale del gasolio; b) consentire l'impiego di risorse rese disponibili a seguito dell'emanazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; c) favorire l'uso ottimizzato di tutte le

risorse disponibili, consentendo, laddove necessario, il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.

In merito al punto 1), gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti sono stati così ridefiniti dal comma 1: 1 per cento al 2005; 2,5 per cento al 2008; 5,75 per cento al 2010.

Il punto 2 è stato affrontato riformulando l'articolo 2-*quater* della legge 81/06. La riformulazione dell'articolo, proposta al comma 2, definisce un obbligo di immissione di biocarburanti pari all'1 per cento a decorrere dal 2007, ampliandolo al 2 per cento per l'anno 2008 e prevedendo di ampliarlo negli anni successivi al fine di renderlo coerente con l'obiettivo ridefinito e compatibile con le esigenze di potenziale riconversione dell'agricoltura nazionale.

Il comma 3 armonizza le disposizioni vigenti in materia di contingente fiscalmente agevolato con gli obiettivi del comma precedente. A tal fine già dall'anno 2007 è previsto il passaggio per il prodotto biodiesel da un regime di esenzione fiscale ad un regime di agevolazioni fiscali, fissando al 20 per cento dell'aliquota di accisa fissata per il gasolio l'imposizione fiscale sul biodiesel. In tal modo, a parità di mancato gettito, si liberano risorse che rendono possibile un aumento dell'attuale contingente che porta complessivamente a fissare per l'anno 2007 a 250.000 tonnellate l'ammontare del contingente stesso. L'assegnazione di tali maggiori quantitativi è legata alla stipula di intese di filiera e/o contratti quadro per lo sviluppo del settore agro-energetico.

Il comma 4 consente di utilizzare le risorse già disponibili provenienti dalla destinazione dei fondi delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato disposta con decreto del ministro delle attività produttive in data 28 ottobre 2005.

I commi 5 e 6 rispondono all'esigenza, indicata alla lettera c) del precedente punto 3, di ottimizzare le risorse a disposizione, prevedendo il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa.

Il comma 7 cancella una frase dell'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale prevedeva che l'utilizzo delle risorse del fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche tenesse conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale necessità deriva dal fatto che la Commissione in questione doveva terminare i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione, e tale periodo di tempo è ormai trascorso.

Il comma 8, infine, chiarisce il significato dei termini «intesa di filiera» e «contratto quadro» con un rinvio a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, i cui articoli 9 e 10 trattano appunto di intesa di filiera e contratto quadro.

26. 10. Il relatore.

ART. 30.

All'articolo 30 sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7.000;

2008: - 7.000;

2009: - 7.000.

30. 68. Il relatore.

ART. 38.

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

Art. 38.

(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Quando i programmi di cui al comma 1 riguardano più regioni, gli stessi sono approvati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di attuazione dei programmi di cui al comma 1 che derogano a disposizioni di legge o di regolamento.

38. 6. Il relatore.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).

1. La lettera *e*) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.

47. 09. Il relatore.

ART. 50.

L'articolo 50, è sostituito dal seguente:

Art. 50.

(Trasformazione della Sogesid SpA).

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 8. Il relatore.

ART. 57.

All'articolo 57, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 11.700.000;

2008: - 20.676.000;

2009: - 20.676.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le vacanze nell'organico dei vigili del fuoco rendono necessario assicurare, comunque, un adeguato livello dei servizi da rendere ai cittadini per il pronto intervento e per i servizi specializzati.

RELAZIONE TECNICA

Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

A regime il costo unitario è euro 34.460.

Gli arrotondamenti sono in eccesso.

57. 185. Il relatore.

All'articolo 57, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 31,1 mln;

2008: - 31,1 mln.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è necessaria per assicurare almeno una modesta copertura delle gravi carenze di organico delle Forze di polizia, nonché per chiudere una lunga serie di trattenimenti temporanei in servizio di agenti della Polizia di Stato, provenienti dalla cessazione della leva. Si evita, così, la creazione di precariato nelle Forze di polizia, fenomeno non auspicabile.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione trova capienza nelle disponibilità del Fondo. Il costo unitario di un agente è di euro 31.100; pertanto, l'assunzione di 1316 unità determina a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un

onere di euro 40,928 mln, in parte assorbito dallo stanziamento già esistente. In concreto, la maggiore spesa attiene a sole 1.000 unità con un onere di euro 31,1 milioni, già accertato in sede di relazione tecnica al decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260.

57. 186. Il relatore.

ART. 60.

Dopo l' articolo 60 aggiungere:

Art. 60-bis.

1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla: stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 22.700;

2008: - 22.700;

2009: - 22.700.

RELAZIONE

Il programma avviato dal Ministero della Salute, quando l'emergenza BSE interessò l'intera Unione Europea, era finalizzato esclusivamente alla sola sorveglianza attiva di tale malattia; successivamente, in considerazione della portata internazionale dell'emergenza, il suddetto programma è stato esteso anche al controllo della Scrapie ovina, nonché alle attività analitiche e di sorveglianza epidemiologica riguardanti la Blue Tongue ovi-caprina. Da ultimo, poi, le attività laboratoristiche e di sorveglianza epidemiologica hanno riguardato anche l'Influenza Aviaria, in considerazione della paventata pandemia influenzale umana che tale malattia animale avrebbe potuto generare a livello mondiale.

D'altra parte le attività di controllo e monitoraggio - che hanno avuto il loro esordio come «emergenze», per fronteggiare le quali, come detto, sono stati allestiti nuovi laboratori all'uopo dedicati e che hanno necessariamente richiesto il coinvolgimento di ricercatori specificatamente formato ed alle stesse destinato, nel corso di quasi sei anni dal loro avvio si sono tradotte in attività ordinarie, aggiuntive a quelle di carattere istituzionale normalmente svolte dagli Istituti. A fronte di un'iniziale fase di emergenza sanitaria, è stato in tal modo ampliato il mandato istituzionale degli I.I.ZZ.SS, confermando attribuzioni e competenze, che, fino a qualche tempo prima, potevamo essere considerate connesse a situazioni contingenti ed «emergenti» e che, invece, come hanno anche dimostrato i recenti interventi sull'Influenza Aviaria, si concretizzano in attività divenute routinarie e caratterizzanti il ruolo svolto dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dai loro

Osservatori Epidemiologici Veterinari ai fini della tutela della salute umana.

I risultati ed i benefici di tale operazioni appaiono evidenti e tangibili sia per quanto attiene il funzionamento dei laboratori, che in numero non esiguo sono stati attivati su tutto il territorio nazionale e di cui è palese l'indispensabilità, sia per l'ottimale l'utilizzo degli investimenti effettuati, sia per il patrimonio intangibile di professionalità e conoscenze costruito in questi anni che, oltre a non andare perso, dovrebbe anzi essere sviluppato, potenziato ed arricchito sempre ai fini della tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che lo stanziamento previsto al capitolo 5391 del bilancio di previsione per l'anno 2007 del Ministero della salute, previsto in euro 20,300 milioni, venga incrementato di euro 22,700 milioni.

60. 06. Il relatore.

ART. 62.

All'articolo 62, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire migliori livelli di efficacia nelle città metropolitane dei nuclei NBCR e fermo restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle attuali disposizioni, 50 unità di personale per le esigenze dei predetti nuclei.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 975.000;

2008: - 1.723.000;

2009 - 1.723.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione si rende necessaria per assicurare un miglioramento dei livelli di efficienza dei nuclei NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) chiamati ad intervenire nelle città metropolitane in cui il rischio da attacco non convenzionale risulta essere più alto.

RELAZIONE TECNICA

Il costo unitario di un vigile del fuoco per il 2007 è di euro 19.500. La disposizione intende assicurare le assunzioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

A regime il costo unitario è euro 34.460.

Gli arrotondamenti sono in eccesso.

62. 1. Il relatore.

ART. 64.

All'articolo 64, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette categorie di personale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta variazioni finanziarie.

64. 43. Il relatore.

ART. 66.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: personale docente, sono aggiunte le parole: ivi compresi i docenti pubblici e a tempo indeterminato dei licei linguistici provinciali paritari.

66. 238. Il Relatore.

ART. 69.

All'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

6. Per l'anno 2007, non trovano applicazione, nei confronti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, determinati in 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003)

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento si rende necessario al fine di estendere l'esclusione dall'applicazione della riduzione delle spese di funzionamento anche alle università e agli enti pubblici di ricerca, in coerenza con quanto già disposto in relazione a soggetti aventi natura e finalità analoghe.

69. 20 Il Relatore.

ART. 74.

All'articolo 74, aggiungere in fine il seguente comma: all'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: per il Consiglio superiore della magistratura: sono inserite le seguenti: per gli enti gestori delle aree naturali protette.

Conseguentemente, alla Tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 4000.

74. 120 Il Relatore.

ART. 85.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis.) All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *sostituire le parole: Il finanziamento delle forme può essere altresì attuato delegando con le seguenti: Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare.*

85. 129 Il Relatore.

ART. 88.

All'articolo 88, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis. A decorrere dal 1 settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione-le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento, di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

88. 191 Il Relatore.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo: Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

105. 30 Il Relatore.

ART. 112.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

112. 37 Il Relatore.

ART. 128.

All'articolo 128, dopo le parole: e successive modificazioni *inserire le seguenti:* anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica

128. 12 Il Relatore.

All'articolo 128, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-*vicies semel* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i

limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

128. 13 Il Relatore.

All'articolo 128 alla fine aggiungere: di cui 1 milione di euro per ciascun anno è finalizzato al finanziamento di studi e ricerche, realizzati da Istituti Tecnici Industriali al fine di definire specifiche certificazioni di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzino la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.

128. 14 Il Relatore.

ART. 134.

All'articolo 134 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 24 milioni;

2008: - 24 milioni.

134. 16 Il Relatore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

6. A valere sulle risorse di cui al comma 5, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso.

134. 16 Il Relatore.

ART. 135.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le opere di collegamento viario e ferroviario interne ai porti ed agli interporti indicate nel programma approvato con delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, i cui progetti definitivi siano già stati presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

135. 42 Il Relatore.

ART. 136.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle

previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 168*bis*.

Conseguentemente dopo l'articolo 168 inserire il seguente:

Art. 168-*bis*.

(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).

1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento nelle forme e nei termini di legge delle ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni ai lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 il comma 3 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge è abrogato. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, eccedenti la quota di 10 milioni di euro, integrano il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

136. 21 Il Relatore.

ART. 137.

All'articolo 137, comma 3, dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le altre: in aggiunta a quelli già individuati tra i quali Augusta.

137. 29 Il Relatore.

ART. 138.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis* Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 all'articolo 2 relativi alla Val di Noto e all'articolo 8 relativi ai territori del Belice, sono autorizzati:

a) un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'Unesco come "patrimonio mondiale dell'umanità", titolari di programmi comunitari Urban che abbiano una popolazione superiore ai 30 mila abitanti e non siano capoluoghi di provincia;

b) un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1998, n. 67. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1-ter. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con DPCM del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 30. giugno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1 comma 2 del DPCM 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 31 dicembre 2006. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente periodo si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali.

Ai fini del potenziamento della funzionalità delle strutture di Protezione civile dedicate alla prevenzione antisismica, la Regione Siciliana può provvedere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere con il personale addetto alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 25 del 1993. All'onere relativo, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede in parte mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili previste dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per la parte residua con gli stanziamenti disposti dalla Regione Siciliana a carico del proprio bilancio.

138. 19 Il Relatore.

ART. 141.

Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

(Ammodernamento della viabilità secondaria).

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento ed adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'ANAS, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni, a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.

2. Il contributo annuale è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture tra le nove province della Regione Siciliana, in proporzione alla viabilità esistente nelle singole province. Il decreto è trasmesso - anche con evidenze telematiche - al Ministro dell'economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti e alle competenti commissioni parlamentari.

3. Ai fini dell'accelerazione delle procedure di spesa, il ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per l'individuazione delle priorità e della consistenza degli interventi. Le strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formulano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le medesime finalità di cui al comma 1.

4. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rideterminato ai sensi dell'articolo 105 della presente legge.

141. 09 Il Relatore.

ART. 142.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

9. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

142. 33 Il Relatore.

ART. 175.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.

175. 14 Il Relatore.

ART. 187.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

RELAZIONE

L'emendamento non comporta oneri.

Si introduce, in concreto, la procedura per regolare l'afflusso di somme versate all'Entrata generale dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze) da soggetti pubblici e privati per servizi resi o da rendere dalle strutture del Ministero dell'interno in vari settori di attività.

Gli introiti sono già vincolati da precisi obblighi e, dunque, la regolarità nelle riassegnazioni consente l'ordinario svolgimento degli impegni istituzionali.

La riassegnazione è già prevista da varie leggi e le somme ricevute sono già destinate. La spesa è, quindi, già nota e contabilizzata.

L'emendamento propone una disposizione con un contenuto globale delle riassegnazioni a favore del Ministero dell'interno, comprendendo, tra l'altro, i seguenti temi:

1. Fondo antiusura: - 187, 729 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare le spettanze agli usurati;
2. Fondo vittime reati mafiosi: - 14, 203 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare le vittime;
3. Vigili del fuoco (sopralluoghi e vigilanza antincendi): - 22,90 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale;
4. Pubblica sicurezza (autostrade, ferrovie, poste): - 10,10 mln; occorre rendere disponibili le somme per pagare i servizi aggiuntivi resi dal personale.

I debiti sono, peraltro, così certi che i giudici emettono i relativi decreti ingiuntivi. Nel contenuto dello schema sono comprese anche le somme dei diritti aeroportuali ammontanti a - 21,50 mln da distribuire nella misura del 40% ai comuni ricadenti nel sedime aeroportuale (- 7,50 mln) e del 60% al Dipartimento della pubblica sicurezza (- 14 mln). In totale, l'onere di questi crediti (in alcuni casi risalenti negli anni) ammonta a circa - 256 mln e sono già nella parte di competenza del bilancio del Ministero dell'interno. In altri casi, si tratta di ricevere somme da convenzioni internazionali (esempio: Fondo UNNR.A) che determina l'equivoco per l'Italia di accettare i fondi esteri e non impiegarli per la propria naturale destinazione.

187. 011 Il Relatore.

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.
(*Carta di identità elettronica*).

Per l'anno 2007, è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione delle attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'anticipazione nasce dall'esigenza di consolidare, in vista dell'imminente fase di consolidamento e di razionalizzazione del sistema di emissione della carta d'identità elettronica avviata da questo Ministero (in via sperimentale nell'anno 2001) sulla base delle disposizioni del Piano nazionale di *e-government*.

Tali disposizioni attribuiscono alla carta d'identità elettronica una valenza fondamentale quale mezzo di accesso ad una molteplicità di servizi di *e-government*, a favore dei cittadini. La anticipazione viene poi recuperata dalle entrate derivanti dal corrispettivo della carta, il cui costo sarà successivamente definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta oneri.

187. 012.Il Relatore.

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.
(*Rete nazionale cifrante*).

1. Per le esigenze infrastrutturali, anche di natura informatica, della rete nazionale cifrante dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa annua di 100.000 euro.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: + 100.000;

2008: + 100.000;

2009: + 100.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La rete nazionale cifrante è costituita da un insieme di apparecchiature di alta tecnologia per assicurare le comunicazioni classificate del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e del Governo.

Nel corso del 2005, con uno specifico finanziamento di 3 milioni di euro (articolo 1, comma 548, della legge finanziaria 2005), la rete è stata rinnovata completamente (capitolo 7002).

Il finanziamento annuale serve a mantenere la funzionalità del sistema.

RELAZIONE TECNICA

Il calcolo si basa sulla media dei costi delle apparecchiature necessarie per mantenere la rete cifrante adeguata alle innovazioni.

187. 013.Il Relatore.

ART. 192.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni domestici).

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: 33 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 27 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1; pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

192. 09.Il Relatore.

ART. 194.

Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.

(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2007: + 3 milioni;
2008: + 3 milioni;
2009: + 3 milioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.

Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.

194. 04.Il Relatore.

ART. 213.

Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

Art. 213-bis.

(Proroga della legge n. 193 del 2004).

1. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge prorogata sono pari complessivamente a euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 6.200;

2008: - 6.200;

2009: - 6.200.

213. 07.Il Relatore.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 8.

All'articolo 8 sono apportate, le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «nonché le date di inizio e termine dei lavori»;

b) al comma 2, lettera d), aggiungere in fine: «La comunicazione al contribuente dovrà riportare, a pena di nullità, oltre che i dati relativi all'imposta dovuta, i riferimenti di cui alla lettera a) nonché l'indicazione del diritto alla restituzione di cui al comma 7.»;

c) al comma 3, è aggiunto in fine: «Nell'arco del quinquennio dall'applicazione della prima imposta, possono essere stabilite altre imposte di scopo in relazione a nuove opere pubbliche, purché il complesso delle aliquote non superi la misura massima dello 0,5 per mille;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o di mancato termine dei lavori entro la data di conclusione prevista dal medesimo progetto, l'imposta è restituita dal Comune al contribuenti entro i cinque anni successivi a quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L'emendamento all'articolo 8 del disegno di legge finanziaria per il 2007 ha lo scopo di modificare alcune disposizioni al fine di evitare sia eccessivi scollamenti tra l'applicazione dell'imposta e la realizzazione dell'opera pubblica, sia un'eccessiva pressione fiscale sul cittadino derivante dall'applicazione di più imposte di scopo in un ristretto arco temporale.

A tal fine, in primo luogo, viene previsto l'obbligo di restituzione dell'imposta da parte del Comune, qualora l'opera pubblica non venga iniziata entro un anno dalla data prevista dal progetto esecutivo o non venga terminata entro la data prevista dal medesimo progetto. In secondo luogo, si ammette che, nei cinque anni successivi all'istituzione della prima imposta di scopo, il Comune possa istituire altre imposte di scopo con riferimento a nuove opere pubbliche, purché il carico fiscale complessivo sul cittadino nel quinquennio non ecceda quello che deriverebbe dall'applicazione di una sola imposta scopo con aliquota massima.

8. 70.Il Governo.

ART. 15.

Al comma 13 , dopo le parole: a società a totale sono soppresse le parole: o prevalente.

RELAZIONE

L'emendamento mira ad eliminare l'incongruenza insita in ciò che: trattandosi di attività liquidatorie di aziende confiscate, come tali svolte ordinariamente da Commissari liquidatori, le stesse possono essere ormai conferiti: con il sistema degli affidamenti a società «in house», il cui presupposto fondamentale è il capitale totalmente pubblico, e non anche a società miste a capitale solo prevalentemente pubblico.

15. 27.Il Governo.

ART. 20.

All'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non occorre alla formazione del reddito la differenza tra l'importo corrisposto al socio recedente e la corrispondente quota di patrimonio netto.

RELAZIONE

L'emendamento dovrebbe avere carattere innovativo per disciplinare una fattispecie oggetto di interpretazioni divergenti.

Le società di persone che, in precedenza, hanno dedotto le somme corrisposte al socio recedente si vedrebbero riconosciuta la legittimità del loro comportamento. La proposta vale a chiarire e risolvere un problema di non facile soluzione a fronte dell'attuale quadro normativo.

Sul punto sono state registrate in sede periferica opinioni discordanti.

La norma consente altresì di recuperare un maggior gettito; tuttavia, in via prudenziale; in considerazione della prevedibile esiguità degli importi coinvolti e tenuto conto delle difficoltà per una corretta quantificazione, si ritiene opportuno non ascrivere alcun importo in termini di recupero di gettito.

20. 290.Il Governo.

ART. 27.

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: «termica», sono aggiunte le seguenti: «e sul commercio dello zinco greggio»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. All'articolo 74, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppressa la lettera e).

RELAZIONE

L'emendamento propone di assoggettare nuovamente al regime fiscale IVA ordinario la cessione dei semilavorati in zinco greggio.

27. 16.Il Governo.

ART. 32.

All'articolo 32 è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005; n. 266, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in modo tale da assicurare una riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2004, in misura non inferiore al 20 per cento.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad assicurare un adeguato e duraturo contenimento della spesa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, contemperando: tale necessità con l'esigenza propria della struttura di supporto del primo Ministro di modulare detta spesa con l'assetto concreto dell'organo di Governo è con la flessibilità organizzativa della Presidenza cui è correlata l'autonomia finanziaria e di bilancio della stessa.

32. 59.Il Governo.

All'articolo 32, aggiungere; in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 ottobre 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 ottobre 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» inserite le seguenti: «ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; e.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze; sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad escludere dalla misura di contenimento prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n. 400.

32. 60.Il Governo.

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *le parole da:* regolamenti *fino a:* n. 400 *sono sostituite dalle seguenti:* regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2007,;

2) *alla lettera f), sopprimere le parole da:* in modo da assicurare *fino alla fine del periodo;*

3) *dopo la lettera f) inserire la seguente: f)-bis.* Alla revisione della distribuzione del personale in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane; sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

b) *al comma 4, le parole:* entro due mesi *sono sostituite dalle seguenti:* entro 90 giorni;

c) *al comma 7, la parola:* predisposizione *è sostituita con la parola:* trasmissione;

d) *al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* utilizzando anche i dati dalle stesse trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

RELAZIONE

Le modifiche proposte al comma 1 dell'articolo in esame mirano per un verso, ad allungare il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture ministeriali ivi previsti in quanto le procedure indicate per l'emanazione di questi ultimi prevedono l'acquisizione dei pareri obbligatori del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; per altro verso, a fissare termini certi entro i quali le singole amministrazioni devono predisporre gli schemi di regolamento e compiere le conseguenti attività; ciò anche in considerazione della natura dell'adempimento, alla cui mancanza l'articolo 32, comma 7, connette il divieto di procedere ad assunzioni di personale per gli anni 2007 e 2008.

Da ultimo la modifica al comma 12 consente all'unità per la riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, di utilizzare le informazioni presenti nella banca dati del personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di acquisire, eventualmente, specifici informazioni finalizzate all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

32. 61.Il Governo.

ART. 37.

All'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in caso di gravi ed eccezionali situazioni di emergenza per l'ordine e la sicurezza pubblica dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno può autorizzare il Capo della polizia a porre in essere, anche in deroga all'ordinamento vigente, le attività negoziate e i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e nell'ambito delle risorse disponibili.

RELAZIONE

La disposizione che si propone di emendare pone rilevanti dubbi di compatibilità con l'assetto costituzionale nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare con il

principio di legalità e di tipicità delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche a causa della indeterminatezza del potere innominato riconosciuto al Ministero dell'interno di legittimare in capo agli organi di polizia ovvero ai Prefetti un generale potere di delega di ampiezza sostanzialmente illimitata con riferimento a situazioni di emergenza del pari indeterminate. Si propone quindi di prevedere un potere di autorizzazione limitato al capo della polizia, per gravi situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, previamente dichiarate dal Consiglio dei Ministri.

37. 8. Il Governo.

ART. 41.

All'articolo 41, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 10, dopo le parole: e successive, modificazioni, sono aggiunte le seguenti: , ad eccezione del comma 3;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole: Per le finalità di cui al presente articolo, nonché e le parole: , in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,.

RELAZIONE

L'emendamento è volto a escludere dall'abrogazione prevista nel comma 10 dell'articolo 41 la disposizione che consente alle università di costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca. Ciò anche in considerazione dell'attività svolta fino ad oggi dalle fondazioni costituite in attuazione, dell'articolo 50 della legge finanziaria per il 2001. Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

41. 11. Il Governo.

ART. 47.

All'articolo 47, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del DL 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 337 del 3 agosto 1995.

RELAZIONE

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1995 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione dell'ENCC» dispone quanto segue:

2. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi; che ne abbiano fatto richiesta.

La norma riduce il valore commerciale dei cespiti immobiliari in corso di alienazione, avendo alcuni soggetti pubblici, potenziali acquirenti dei beni medesimi, rivendicato la opzione in rassegna.

Al fine di poter realmente acquisire al bilancio dello Stato tutta la somma indicata nel comma terzo dell'articolo 47, si rende necessario procedere all'abrogazione del riportato articolo 2, comma 1 legge n. 337 del 1995.

47. 26.Il Governo.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Misure per la razionalizzazione del sistema elettrico nazionale).

1. Al fine di razionalizzare le attività di servizio a supporto del sistema elettrico italiano, entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge le funzioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e conseguentemente l'Ente è soppresso.
2. Dalla data dell'operazione, il personale dipendente della Cassa Conguagli, per il Settore Elettrico e tutte le attività e passività dell'Ente sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A..
3. Il GSE, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce apposito patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti commi, anche in deroga al limite previsto allo stesso articolo 2447-bis, comma 2, cui destina le risorse finanziarie derivanti dalle componenti tariffarie attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; sull'utilizzo di tale patrimonio sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera; individua le attività che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. svolge per conto della medesima Autorità e fornisce i relativi indirizzi. I rapporti conseguenti e le modalità di svolgimento sono disciplinati con convenzione.
4. Le azioni del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. sono assegnate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi i poteri di regolazione e gli indirizzi dell'AEEG.

RELAZIONE

In seguito alle operazioni di integrazione tra proprietà e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale previste dalla legge n. 290/03 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, si rende necessario procedere ad una razionalizzazione dell'assetto del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (già GRTN S.p.A.), società detenuta interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Attraverso la disposizione che si propone, saranno valorizzati gli assetti societari e le professionalità manageriali rimaste in capo al gruppo a seguito della cessione a TERNA del ramo d'azienda relativo a trasmissione e dispacciamento.

Il gruppo GSE si configura essenzialmente come il principale trader del mercato elettrico (avendo come principale core business l'attività di trading sull'energia CIP 6).

Le altre attività rimaste in capo a GSE riguardano:

la gestione dell'energia CIP6;

la qualificazione d'impianti da fonti rinnovabili per l'emissione dei certificati verdi;

l'accertamento dei requisiti degli impianti di cogenerazione.

La Cassa Conguaglio Settore Elettrico svolge funzioni di perequazione dei costi, nonché, quale soggetto di cui si avvale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compiti di verifica tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa primaria e secondaria per usufruire di alcuni trattamenti speciali quali, tra gli altri, la priorità di dispacciamento collegata alla qualifica di sistemi efficienti di cogenerazione, la legittimazione ad essere titolare di certificati verdi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera Cip n. 6/92.

Tali funzioni evidenziano una notevole vicinanza con le attività del GSE ed è pertanto opportuno procedere ad un'integrazione degli stessi compiti in capo a GSE, in considerazione dei vantaggi che ne deriveranno, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia per quanto attiene ai miglioramenti d'efficienza della struttura organizzativa.

Il comma 1 prevede che i compiti e le funzioni attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono trasferite alla società GSE ne dispone la soppressione dell'Ente.

Il comma 2 dispone il trasferimento del personale nonché delle attività e delle passività al GSE.

Il comma 3 stabilisce le modalità di salvaguardia dell'autonomia delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe, attualmente gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, nonché dei poteri di vigilanza e direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 4 infine dispone il trasferimento a titolo gratuito delle azioni del GME, in una prospettiva di valorizzazione della partecipazione pubblica nella società in vista di una possibile apertura dell'azionariato dello stesso a terzi.

47. 08. Il Governo.

ART. 49.

Al comma 10, sopprimere le parole: non aventi natura regolamentare.

49. 3. Il Governo.

ART. 51.

All'articolo 51, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge»;

b) al secondo periodo, le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo sono soppresse.

RELAZIONE

È un emendamento tecnico finalizzato a porre rimedio ad un evidente errore materiale. L'esclusione dai vincoli in materia di personale ed organizzazione risulta erroneamente inserita nel secondo periodo dell'articolo 51 ed in tal modo si conseguirebbe il risultato opposto (sottoposizione delle amministrazioni non incluse nell'elenco ISTAT a tutti i vincoli di personale). La modifica tecnica proposta renderebbe coerenti i periodi 1 e 2, con quello finale dell'obbligo di adeguamento a principi di razionalizzazione e contenimento.

51. 20. Il Governo.

ART. 57.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «possono continuare» sono sostituite dalle: «continuano»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-bis. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 4, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni: previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal comma 12, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio;

c) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008».

d) Al comma 14 capoverso 4-*quater* le parole: «degli addetti alla sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: "del personale»;

e) Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

14-*bis*. - Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2006, n. 117, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

RELAZIONE

Con il comma 7-*bis* si avvia un processo finalizzato alla progressiva eliminazione dei contratti di lavoro parasubordinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, indicate al comma 4 del medesimo articolo, che hanno prodotto un eccessivo aumento di spesa e creato aspettative di stabilizzazione di soggetti che, per natura stessa del contratto stipulato, sono e rimangono esterni alle amministrazioni. La natura della disposizione è straordinaria e destinata a concludere la propria portata in considerazione del fatto che l'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato stringenti presupposti di legittimità per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative rendendo impossibile l'attivazione di tali contratti per attività aventi carattere di subordinazione. La modifica al comma 10, estendendo l'ultrattività delle graduatorie concorsuali del settore pubblico anche al 2008, consentirebbe di procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 57 anche attingendo a dette graduatorie, la cui validità altrimenti si esaurirebbe in base alla legislazione oggi vigente, il 31 dicembre 2007. Con questa possibilità ulteriore, alla quale ciascuna amministrazione potrebbe volta per volta liberamente ricorrere in alternativa all'indizione di nuovi concorsi, si otterrebbero fra l'altro gli intuitivi risparmi di spesa derivanti dal consequenziale mancato svolgimento di nuove procedure selettive.

L'emendamento al comma 14 in esame proroga al 30 aprile 2007 il termine entro il quale le amministrazioni possono procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2006 in forza del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2006, n. 117).

57. 184. Il Governo.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224).

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, le parole: «assegni previsti nel tempo» si interpretano nel senso che gli stessi assegni sono da intendere comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

RELAZIONE

L'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) è una posizione del servizio permanente, in cui gli ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi delle disposizioni sullo stato giuridico e sull'avanzamento; possono transitare con provvedimento d'autorità delle rispettive Amministrazioni, in relazione ad esigenze di ruolo. Il fenomeno è legato ai meccanismi di avanzamento degli ufficiali che sono vincolati da un lato, al numero delle promozioni annuali previste per legge e dall'altro, al rispetto dei volumi organici del singolo grado.

Esso interessa in via generale gli ufficiali di ogni grado ma, in concreto, riguarda soprattutto il personale dal grado di colonnello a quello di vertice.

Il comma 2 dell'articolo 43 della legge n. 224 del 1986 prevede che al citato personale «competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio».

Al fine di evitare, in sede applicativa, dubbi interpretativi sorti sulla portata di tale norma, con l'emendamento in titolo s'intende precisare che gli assegni composti, ridotti al 95 per cento, sono da intendere comprensivi delle sole indennità attribuite alla vigilia del transito nella stessa posizione di aspettativa e, quindi, non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.

Il provvedimento si inquadra nella manovra finanziaria perché in grado di assicurare effetti di contenimento della spesa, essendo idoneo ad evitare applicazioni estensive della disposizione interpretata.

64. 0. 17. Il Governo.

ART. 66.

All'articolo 66 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

1) dopo le parole «dello 0,4», sono inserite le seguenti: «si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)».

2) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le parole «sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso».

b) Al comma 8, lettera d), capoverso 1, al secondo periodo, le parole «Gli otto membri», sono sostituite dalle seguenti: componenti del Comitato».

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per dare un riscontro normativo a quanto indicato nella relazione tecnica relativamente ai risparmi quantificati con la riduzione dell'organico del personale ATA.

L'articolo 66, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, prevede il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media per i docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio d'insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).

Va evidenziato che il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 all'articolo 6, commi 2 e 3, faceva in effetti, riferimento ad elenchi prioritari, permanenti ed aggiornabili ogni tre anni, nei quali erano iscritti, solo i docenti, di educazione musicale a tempo indeterminato ovvero mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, forniti di un punteggio minimo di idoneità di almeno 78 punti; al successivo comma 6, era inoltre prevista la compilazione di elenchi aggiuntivi, da utilizzare in via sussidiaria, nei quali erano iscritti i docenti, forniti dei medesimi requisiti dei docenti di cui ai commi 2 e 3, che non potevano essere iscritti negli elenchi prioritari, perché non avevano raggiunto il suddetto punteggio di 78 punti.

La dizione «elenchi prioritari» contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 66 in esame ne limita quindi l'applicabilità ai soli docenti iscritti negli elenchi prioritari previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, escludendo cioè i docenti inseriti negli

elenchi aggiuntivi previsti dal successivo comma 6. Ciò, peraltro, appare in contrasto con la finalità per la quale la nona è stata formulata, il cui scopo, appunto, è quello di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale docente comunque iscritta negli elenchi (sia prioritari che aggiuntivi) del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ponendo fine ad una complessa vicenda di contenzioso ancora in atto, che riguarda, peraltro, solo poche decine di docenti. Al fine di evitare un'applicazione restrittiva dell'articolo 66, si rende pertanto necessario espungere dal testo la parola «prioritari», in maniera cioè da comprendere nell'applicazione della norma tutti i docenti che sono stati a suo tempo iscritti a pieno titolo in entrambi gli elenchi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996.

La modifica al comma 8, di natura strettamente tecnico-formale, è finalizzata a ricomprendere il presidente nel numero complessivo dei componenti del Comitato di indirizzo dal momento che, la nomina del Presidente, avviene nell'ambito di una terna di nominativi, proposti dal Comitato «fra i propri componenti», come specificato nella lettera c) del comma stesso.

66. 237. Il Governo.

ART. 67.

All'articolo 67, comma 1, lettera b) inserire dopo le parole personale della scuola le seguenti: e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di evitare una disparità di trattamento tra il personale della scuola ed il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

67. 5. Il Governo.

ART. 68.

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo le parole «Fino all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla messa a regime»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «dei predetti percorsi», le parole «da parte delle strutture accreditate», sono sostituite con le seguenti: «Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate»;

3) l'ultimo periodo è soppresso.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

RELAZIONE

Con l'emendamento proposto si intende:

garantire la continuità dei percorsi sino alla completa messa al regime del nuovo sistema, evitando il «vuoto», che si è determinato in passato con l'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'elevazione

dell'obbligo scolastico;

evitare di rendere l'assegnazione delle risorse del 2007 vincolata, all'adozione dei nuovi criteri di accreditamento delle strutture formative, criteri che richiedono un tempo congruo per affrontare il difficile confronto istituzionale che deve comporre, in un nuovo quadro di regole, le diversità dei sistemi regionali.

Il comma 12-*bis* ha lo scopo di configurare alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, demandandone la puntuale definizione ad un apposito decreto del Ministro. La norma proposta si fa carico peraltro di individuare un ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi, in relazione alle risorse disponibili.

68. 183.Il Governo.

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-*bis*.
(*Scuola per l'Europa di Parma*).

1. Al fine di superare l'attuale fase sperimentale nonché per la realizzazione della sede della scuola per l'Europa di Parma, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 e 1.800.000 decorrere dall'anno 2009. Dei predetti importi, per l'anno 2008, la somma di euro 3.200.000,00 è destinata alla realizzazione della sede della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle risorse previste dal presente articolo, nomina gli organi di gestione e di controllo della predetta scuola.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;

2009: - 1.800.

RELAZIONE

L'articolo detta norme specifiche per superare l'attuale fase sperimentale e realizzare quindi la sede definitiva per l'Europa di Parma. Si tratta di una norma necessaria per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative europee in campo di sviluppo dell'educazione e lo scambio di esperienze tra i paesi membri dell'unione europea.

All'onere previsto in 5 milioni per l'anno 2008 e 1,8 milioni dal 2009 si provvede con la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

68. 0. 9.Il Governo.

ART. 73.

All'articolo 73, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

b) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «funzioni statali», sono inserite le seguenti: «in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti»;

2) dopo le parole «31 marzo 2007» sono soppresse le parole: «e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti».

RELAZIONE

La modifica richiesta al comma 2 è volta a prevedere il coinvolgimento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, in forza della delega attribuita, sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui verranno stabiliti i criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione previste in relazione al patto di stabilità interno. Le proposte emendative concernenti il comma 7 si rendono necessarie ai fine di rendere più chiara la previsione relativa all'assunzione dell'esercizio delle funzioni statali da parte delle regioni a statuto speciale.

73. 24.Il Governo.

ART. 74.

All'articolo 74, comma 7, primo periodo, dopo le parole predetto Ministero sono inserite le seguenti: nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto, legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato ad uniformare le modalità di trasmissione dei dati per via telematica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali dovranno operare nel pieno rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

74. 119.Il Governo.

ART. 75.

All'articolo 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame prevede l'abrogazione dei commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo unico della legge finanziaria 2006, in quanto tali disposizioni sono suscettibili di dar luogo a non pochi problemi applicativi e, ciò, in ragione della specificità e della complessità della materia cui attengono. Inoltre tali disposizioni, che non sembrano pienamente rispettose dell'autonomia degli enti territoriali, sono penalizzanti nei confronti di quegli enti che, non avendo operato alcun acquisto di immobile nel quinquennio precedente e trovandosi comunque nella necessità di acquistare immobili, si vedono applicata la prevista sanzione di riduzione dei trasferimenti erariali.

75. 19.Il Governo.

ART. 76.

All'articolo 76, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'indennità di fine mandato, ove prevista spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

RELAZIONE

La necessità della correzione deriva da esigenze di drafting, onde evitare che con legge ordinaria venga modificato un decreto ministeriale, mentre appare preferibile stabilire un principio generale

in materia.

76. 64.Il Governo.

ART. 83.

All'articolo 83, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2007, il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso, e la relativa dotazione affluisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riconosciute, nei limiti delle predette risorse, prestazioni una tantum ad integrazione del trattamento pensionistico del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato.

RELAZIONE

L'emendamento sopprime il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 e trasferisce al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS, le relative risorse.

83. 2.Il Governo.

ART. 84.

Al comma 9 dell'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «campagne informative» sono inserite le seguenti: «a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

RELAZIONE

L'emendamento in primo luogo, è finalizzato ad attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto sede competente, i compiti relativi alla comunicazione istituzionale, come tali rientranti nell'area funzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Inoltre, avuto riguardo alla duplice destinazione dello stanziamento, si rende necessario prevederne uno strumento di ripartizione nella forma del decreto presidenziale, giustificata dalle suddette ragioni di competenza, fatto salvo il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.

84. 67.Il Governo.

ART. 88.

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema

nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

RELAZIONE

Per quanto attiene alla modifica al comma 1, lettera b), l'emendamento è teso a meglio: specificare le modalità con cui verranno accompagnati nella loro realizzazione i Piani di rientro, dai disavanzi delle Regioni indicati dal medesimo articolo 88 al comma 1 lettera b) con un'attività di affiancamento già prevista dall'articolo 8 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale attività sarà rivolta all'affiancamento alle Regioni, per quanto concerne:

l'individuazione dei provvedimenti regionali di programmazione sanitaria che saranno sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e la relativa procedura per il monitoraggio degli stati di avanzamento, concordata con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze. Con il protocollo di intesa sul patto per la salute del 28 settembre 2006 tra il Governo e le Regioni si è convenuto che tale attività si svolgerà anche con Nuclei da realizzarsi nelle regioni stesse.

Le attività di affiancamento vengono ricondotte nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Per quanto attiene alla modifica al comma 3, lo scopo dell'emendamento è quello di rivedere la disposizione concernente lo stanziamento a regime per l'attività del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di consentire la realizzazione di quanto esposto con la correlata proposta, contenuta nel presente emendamento, di modifica al comma 1, lettera b) dell'articolo 88 del presente disegno di legge.

In particolare si propone di stabilire che, a fronte degli ulteriori compiti affidati al SiVeAS, si rende necessario fissare il finanziamento a regime, a decorrere dall'anno 2007, in 8 milioni di euro, anziché 7 milioni di euro come previsto nell'attuale testo del disegno di legge.

88. 189.Il Governo.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla regione Sicilia anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai

sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione.

2) alla lettera i) sopprimere le parole «di natura non regolamentare».

88. 190. Il Governo.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Progetto Tessera Sanitaria).

All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: *al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole:* accertamenti specialistici prescritti, *aggiungere le seguenti parole:* ovvero dei dispositivi di assistenza protesici e di assistenza integrativa; *al comma 5, nel primo periodo, tra le parole:* presidi di specialistica-ambulatoriale *e le parole:* 7 e degli altri presidi, *sono inserite le seguenti parole:* , delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesici e di assistenza integrativa;

dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema Pubblico di Connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati, di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007, in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma:

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma, *5-bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici: convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12; *al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole:* All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche *aggiungere le seguenti parole:* ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa *e dopo le parole:* codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche *aggiungere le seguenti parole:* ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;

al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: pubbliche e private *aggiungere le seguenti parole:* e

perle strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito;

al comma 9 nel primo periodo, dopo le parole: Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi *aggiungere le seguenti parole:* del comma 5-bis *e all'ultimo periodo, dopo le parole:* e al nomenclatore ambulatoriale *aggiungere le seguenti parole:* è al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa;

al comma 10, dopo il secondo periodo, dopo le parole: ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari, *aggiungere le seguenti parole:* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sono definitivi dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle, strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione.

RELAZIONE

L'articolo aggiuntivo 89-bis riformula la disciplina sulla tessera sanitaria, introdotta dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 326 del 2004, quale strumento per aumentare i livelli di monitoraggio della spesa sanitaria, soprattutto sotto due profili.

Con la tecnica della novella all'articolo 50, in primo luogo, viene ampliato l'oggetto della ricetta medica, ora disciplinato dal comma 3 del citato articolo 50, estendendolo anche ai dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa.

In secondo luogo viene rafforzato anche il sistema di collegamento in rete telematica aggiungendo ai soggetti abilitati a tale collegamento (asl, icrs, Farmacie ecc.) anche i medici del SSN abilitati dalle Regioni ad effettuare prescrizioni, prevedendosi uno speciale procedimento per la trasmissione dei dati cui partecipa anche il Dipartimento per l'innovazione nella p.a., nonché un contributo ai medici di base ed in genere convenzionati con il SSN per le spese da loro sostenute per l'introduzione dei collegamenti telematici.

89. 018.Il Governo.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Rapporti debitori dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I).

Per i debiti posti a carico della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, a norma dell'articolo 2, comma 3 e seguenti, del decreto legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, non può essere intentata né proseguita ad alcun titolo, alcuna azione giudiziaria nei confronti dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e del Ministero dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

La norma ha lo scopo di escludere la legittimazione passiva dell'università degli studi «La Sapienza» e del MEF nei giudizi intentati da creditori dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, soppressa con il decreto-legge 1° ottobre 1999 n. 341, contestualmente alla istituzione, sulla stessa struttura, dell'Azienda Policlinico Umberto I.

La detta normativa ha dato vita ad una gestione liquidatoria per i debiti ed i crediti dell'Azienda soppressa, e ciononostante sia l'università «La Sapienza» sia il MEF vengono chiamati in giudizio e subiscono condanne per risarcimento danni, con evidente pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

89. 019.Il Governo.

ART. 91.

L'articolo 91, è sostituito dal seguente:

Art. 91.

(Reati in danno del Servizio Sanitario Nazionale).

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 316-bis del codice penale, ovvero sia condannato con sentenza passata in giudicato nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 2001, n. 97, l'Autorità competente può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro.
2. Ove per i reati di cui al comma 1 sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, altro soggetto operante in ambito sanitario che, personalmente o per il tramite di una società che dirige o di cui è responsabile, eroga o riceve prestazioni per conto di enti ed organi del Servizio Sanitario Nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando il giudice penale o quello contabile, nel giudizio instaurato d'ufficio o ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, abbia accertato un danno erariale superiore a 50.000 euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

L'emendamento proposto tende a correggere delle imprecisioni evidenti nell'articolo 94, il quale reca in rubrica una figura di reato insussistente nel panorama vigente delle fattispecie delittuose e contravvenzionali, non essendo stato convertito in legge il decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32 il cui articolo 3 aveva integrato l'articolo 640 codice penale con riguardo ad ipotesi di truffa a danno del Servizio Sanitario Nazionale imputabile ad operatori sanitari vari.

Al di là del rischio, per vero remoto stante il principio di tassatività che assiste il sistema penalistico, di lasciar indirettamente configurare una fattispecie di reato nuova, si pone la necessità di colpire il professionista sanitario, ed il farmacista in particolare, il quale - nell'erogazione di un pubblico servizio per conto della ASL, ed a fronte dei flussi di denaro che riceve dagli organi ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, in primis proprio dalla ASL di riferimento - ponga in essere attività truffaldine o assimilate allo scopo di ritrarre profitto o comunque di ottenere - ancorché indirettamente - indebite prestazioni pubbliche.

L'emendamento proposto tende inoltre a confermare la natura erariale del danno dal quale, pure, fa derivare importanti conseguenze a carico del farmacista. La riparazione di detto danno va quindi prioritariamente perseguita nell'apposita sede, che è quella del processo contabile (in tal senso, v. ampia giurisprudenza della Corte dei conti).

Dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si desume infatti agevolmente che il farmacista convenzionato, nell'attività di dispensazione dei farmaci, si configura come professionista che, per conto dell'A.S.L., provvede all'erogazione di un pubblico servizio e, a tal fine, è sottoposto ad obblighi specifici che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'Amministrazione sanitaria, con tutte le conseguenze in ordine alla giurisdizione per i danni causati all'erario nell'esercizio di tale attività.

91. 4.Il Governo.

ART. 94.

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2006, n. 266).

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera *c)* versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate; calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a)*, alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore;

c) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e, non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta, anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a)*.

RELAZIONE

L'articolo che si propone è diretto ad apportare varie modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di dispositivi medici contenute nel comma 409 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il

corrente anno.

La modifica di cui alla lettera *a*) è diretta a meglio precisare l'area delle aziende soggette al versamento del contributo previsto dalla lettera *e*) del richiamato comma 409; in particolare viene chiarito che le aziende soggette al contributo sono anche quelle che producono o commercializzano di dispositivi medico-diagnostici in vitro e dispositivi su misura non espressamente menzionati nella norma oggi in vigore.

Con il disposto della lettera *b*) si intende riformulare integralmente la lettera *d*) del citato comma 409 al fine di prevedere una maggiorazione del contributo e una specifica sanzione in caso di ritardo dei pagamento da parte delle aziende, nonché al fine di vincolare l'utilizzazione dei proventi del contributo ad una serie di attività e di spese tutte riferentesi alla stessa area dei dispositivi medici. Sarebbe infatti estranea alla natura del «contributo» la previsione della possibilità di utilizzare i proventi per scopi del tutto estranei alla materia dei dispositivi.

La lettera *e*), infine, detta norme integrative sul pagamento della tariffa di 100 euro prevista per l'inserimento dei dispositivi nel repertorio nazionale e specifica, anche in questo caso, le possibili destinazioni delle risorse.

94. 08. Il Governo.

ART. 104.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

(Modifiche al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39).

1. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dall'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79, del codice di procedura penale.

RELAZIONE

La modifica vale innanzitutto a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l'applicabilità ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal decreto-legge n. 347 del 2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari e, al contempo, a chiarirne l'esatta operatività.

Come è noto, il 1° comma dell'articolo 240 legge finanziaria prevede che «il curatore, il commissario giudiziario e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito». A sua volta, l'articolo 97 decreto legislativo n. 270 del 1999 stabilisce: che «la facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240; 1° comma, legge finanziaria è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario».

Il decreto-legge n. 347 del 2003, pur non contenendo specifiche indicazioni sul punto, prevede al primo comma dell'articolo 8 che «per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano norme di cui, al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»; alla luce della norma di rinvio può dunque già ritenersi operante, nei casi di specie, l'articolo 240 comma 1 legge finanziaria.

Con il secondo periodo del nuovo comma 2 dell'articolo 8, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

La disposizione risulta opportuna in ragione delle possibili letture riduttive cui si presta il dettato dell'articolo 74 codice procedura penale, che legittima alla costituzione il soggetto danneggiato dal reato od il suo «successore universale».

Nell'ambito applicativo della norma processuale penale deve farsi rientrare anche la posizione del cessionario del diritto (qual è appunto l'assuntore del concordato), non già in quanto successore del danneggiato, ma quale titolare iure proprio dell'azione risarcitoria, per aver acquisito il diritto prima dell'instaurazione del processo. Tuttavia, formalisticamente intesa, la norma potrebbe consentire interpretazioni distorte, al punto da precludere l'azione di chi non abbia direttamente subito il danno ovvero non sia succeduto a titolo universale nella posizione del diretto danneggiato; del resto, un consolidato orientamento della giurisprudenza civile qualifica il rapporto tra l'assuntore del concordato e le posizioni creditorie concorsuali come successione a titolo particolare.

L'assuntore, pur titolare del diritto al risarcimento del danno *ex delicto* in forza delle pattuizioni del concordato, risulterebbe dunque privo dell'azione necessaria a far valere nel processo penale il diritto acquisito. Il che darebbe luogo ad una situazione paradossale nella sua irragionevolezza. È ben vero infatti che resterebbe aperta la via del ricorso al giudice civile; ma alla luce del principio consacrato dall'articolo 24, comma 1 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti», la mancata opzione a favore dell'azione contestuale all'accertamento penale rappresenta, se non una irrimediabile violazione, certamente una ingiustificata, e dunque irragionevole compressione del diritto individuale alla tutela giudiziaria riconosciuto dalla Carta costituzionale, anche perché collegata ad una circostanza assolutamente contingente quale è il momento di cessazione dalle funzioni del commissario straordinario.

Il terzo periodo del comma 2 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'articolo 79 codice procedura penale. Si tratta di una applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale dettato dall'articolo 76, comma 2 codice procedura penale, in virtù del quale l'azione civile, ritualmente esercitata nel processo penale attraverso la dichiarazione di costituzione, non è soggetta ad alcuna estinzione o decadenza e risulta indifferente alle vicende successive subite dalla parte costituita, quali la sopravvenuta incapacità di agire o di rappresentanza volontaria o legate. Al realizzarsi di quest'ultimo evento, l'azione viene proseguita da chi ha titolo a subentrare al soggetto costituito, restando valida ad ogni effetto, ed *ex tunc*, la costituzione effettuata dall'originario titolare del diritto.

Nella fattispecie considerata dal nuovo articolo 8 comma 2 del decreto, è dunque coerente con il sistema così delineato che sia l'assuntore a coltivare nel processo penale l'azione risarcitoria promossa dal commissario straordinario, senza che occorra una nuova costituzione e, dunque, senza che possa operare la decadenza di cui all'articolo 79 codice procedura penale.

Ove si consideri che nel sistema delineato dal concordato previsto dal decreto-legge n. 347 del 2003, i creditori (risparmiatori - fornitori - creditori finanziari...) dell'impresa assumono la qualità di azionisti dell'assuntore del concordato, è evidente come la modifica normativa qui proposta appaia funzionale ed opportuna sotto il più generale profilo della tutela dei risparmiatori.

104. 021. Il Governo.

ART. 105.

All'articolo 105, comma 1, le parole: salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sostituite dalle seguenti: salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

RELAZIONE

La disposizione che si vuole emendare prevede che la dotazione aggiuntiva complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate ed il periodo di programmazione 2007-2013 non possano esser variati salvo intese di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La delibera CIPE n. 77/2005 - adottata in attuazione delle Linee guida per l'elaborazione del QSN 2007-2013 - approvate con l'Intesa sancita in Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 - già prevede l'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, in merito alla programmazione integrata delle risorse comunitarie e nazionali (in particolare del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) nel periodo 2007-2013.

È pertanto coerente con l'attuale assetto delle competenze attribuite al CIPE che anche eventuali variazioni della dotazione aggiuntiva FAS di cui al comma 1 e/o del relativo periodo finanziario di riferimento siano approvati dal CIPE sentita la Conferenza unificata.

105. 29.Il Governo.

ART. 106.

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente articolo:

Art. 106-bis.

Con lo scopo di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 8, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

RELAZIONE

L'accorpamento in un apposito fondo delle risorse destinate al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore consente non solo di assicurarne una più efficace utilizzazione, anche di correlarle agli interventi a sostegno dello sviluppo industriale, che hanno bisogno di avvalersi di risorse umane con una specializzazione approfondita e mirata.

106. 07.Il Governo.

ART. 112.

All'articolo 112, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti da adottare.

112. 36.Il Governo.

ART. 116.

All'articolo 116, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «ovvero di immobili destinati alle amministrazioni statali»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitano per lo svolgimento delle proprie funzioni.

RELAZIONE

L'emendamento vuole assicurare la possibilità del ricorso allo strumento della locazione finanziaria anche per l'acquisizione di edifici da destinare alla sistemazione ed allocazione di uffici pubblici.

116. 15.Il Governo.

ART. 118.

All'articolo 118, comma 1, sostituire le parole: 45 con: 50 e 5 con: 10.

RELAZIONE

L'incremento della spesa di 5 milioni di euro è da porre in relazione alle necessità inderogabili dei sistemi informativi di supporto del Ministero dei trasporti per far fronte al rinvio dei contratti in scadenza. La maggiore spesa è compensata da un aumento delle entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione e di cui all'articolo 18 della legge n. 870 del 1986.

118. 4.Il Governo.

ART. 121.

All'articolo 121, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50.000.000 di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50.000.000 di euro.

RELAZIONE

Al fine di sostenere i nuovi processi realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», l'emendamento proposto prevede un incremento delle risorse del Fondo, per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento di tali attività da parte del Ministero delle comunicazioni, per il tramite del soggetto attuatore Infratel Italia spa. Tale incremento pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2009 trova la sua compensazione finanziaria nella contestuale riduzione delle risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico. La attribuzione delle risorse suddette avverrà con delibera CIPE, secondo le modalità previste dall'articolo 61, comma 5, della legge n. 289 del 2002.

I contenuti del presente emendamento riflettono l'accordo intervenuto nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge finanziaria. Infatti, nel testo presentato alla Camera dei Deputati, la Tabella F, a pagina 788 dello stampato parlamentare A.C. 1746, riportava al punto 4, per il

Ministero dello sviluppo economico, all'anno 2009, l'importo di 4.950.000.000, e per il Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2009, l'importo di 50.000.000.

Tuttavia, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 5 ottobre u.s., il Presidente della Camera, sulla base del parere della V Commissione, ha stralciato la previsione della Tabella F, in quanto «non coerente con i requisiti fissati dalla legislazione contabile relativamente alle voci da includere in ciascuna tabella».

In particolare, per la Tabella F, il parere della V Commissione reca la seguente motivazione «l'individuazione di un'ulteriore finalità per il riparto del Fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuata con delibera CIPE».

Lo stesso parere della V Commissione ha, altresì, disposto che «le disposizioni non coerenti con i requisiti fissati dalla legislazione contabile potranno essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria».

Pertanto, conformemente al parere della Commissione parlamentare, l'emendamento in questione ha riformulato la previsione della Tabella F nel senso di introdurla all'interno dell'articolato, prevedendo la delibera CIPE come strumento attuativo dello spostamento di risorse.

121. 6.Il Governo.

ART. 122.

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

Art. 122-bis.

1. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

RELAZIONE

Il presente emendamento è finalizzato a ridurre a un decimo l'entità delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché dei soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

La norma trae motivo dalla duplice esigenza, da un lato, di conformare il quadro sanzionatorio di cui trattasi, applicabile al settore radiotelevisivo in virtù del disposto dell'articolo 52, comma 1 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005), al principio di cui all'articolo 51, comma 5, del medesimo Testo unico che prevede una riduzione delle sanzioni nei confronti degli operatori locali di settore, dall'altro, dalla opportunità di non assoggettare - il settore radiofonico nazionale, composto da poco più di una decina di soggetti di medie dimensioni, con un fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro, al medesimo regime sanzionatorio previsto in capo ai grandi operatori di telefonia fissa mobile ed ai grandi broadcasters televisivi nazionali le cui dimensioni ed i cui volumi di fatturato non sono equiparabili a quelli delle emittenti radiofoniche in questione.

122. 019.Il Governo.

ART. 127.

All'articolo 127, comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole possono essere concessi contributi, inserire le seguenti d'intesa con i Ministri competenti.

RELAZIONE

L'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel disciplinare l'erogazione di agevolazioni da parte del Ministro del commercio con l'estero a consorzi del settore agroalimentari e del settore turismo, prevede, rispettivamente, ai commi 1 e 2, che siano previamente sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ora, il disegno di legge finanziaria 2007, all'articolo 127, al fine di favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, si propone di inserire al citato articolo 10 il nuovo comma 4-bis, che estende le predette agevolazioni a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero. Ciò posto, l'emendamento in questione mira a conferire una ottimale operatività alla futura previsione normativa, regolando compiutamente il nuovo procedimento agevolativo, nel rispetto del vigente riparto di competenze delle amministrazioni interessate, ed anche sulla scorta del modulo già tracciato dai commi 1 e 2 del precitato articolo 10.

127. 011. Il Governo.

ART. 129.

All'articolo 129, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. La composizione del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è integrato con la partecipazione del presidente della Giunta della Provincia di Venezia e del sindaco del Comune di Cavallino Treponti, o loro delegati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad integrare la composizione del Comitato che ha il compito di definire l'indirizzo; il coordinamento ed il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

129. 14. Il Governo.

ART. 132.

L'articolo 132 è sostituito dal seguente:

Art. 132-bis.

(Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 Esposizione Internazionale di Saragozza-2008-Esposizione Universale di Shanghai 2010).

1. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale: del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per il 2007 e euro 1.000.000 per il 2008.
2. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2007, di euro 3.800.000 per il 2008 e di euro 450.000 per il 2009.
3. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2007, di euro 1.250.000 per il 2008 e di euro 7.000.000 per il 2009.
4. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Expo di Saragozza 2008 e un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario Generale del Governo per l'Esposizione di

Shanghai 2010.

6. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari Generali del Commissariato e del Commissariato Generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di Ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

7. Il Commissario e il Commissario Generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario Generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario ed il Commissario Generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario ed il Commissario Generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga all'articolo 3, comma 147 della legge n. 350 del 2003, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di Direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario Generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento omnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato Generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario Generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

9. Il Commissario ed il Commissario Generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari Generali ed i Direttori Amministrativi vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

10. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario Generale, ai Segretari Generali, ai Direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 8, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

11. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e 8 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti:

12. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

13. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 12 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5.900;

2008: - 1.050;

2009: - 2.450.

RELAZIONE

L'Italia intende presentare la propria candidatura per l'organizzazione dell'Esposizione universale del 2015. Tale candidatura deve essere formalizzata entro il 3 novembre 2006.

L'Italia ha formalizzato la partecipazione, alla Esposizione Internazionale di Saragozza 2008 e all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 con, lettere indirizzate dal Presidente del Consiglio al Primo Ministro spagnolo e al Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Le due Esposizioni costituiscono un'opportunità per rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, valorizzando, d'intesa con le competenti Amministrazioni, il patrimonio storico, ambientale culturale nonché le capacità tecnologiche e imprenditoriali, anche nel quadro di un'azione di sistema volta anche a favorire l'attrazione di flussi turistici.

L'entità della spesa autorizzata nell'articolo 132 per la partecipazione alle Expo di Saragozza e Shanghai è stata definita sulla base:

della diversa natura delle esposizioni (l'Expo internazionale di Saragozza ha una durata di 3 mesi, quella Universale di Shanghai di 6 mesi), nonché delle dimensioni dei rispettivi padiglioni, dei progetti di allestimento e dei costi di funzionamento e di promozione;

della valenza politica attribuita alla nostra partecipazione sia sul piano nazionale, sia da parte dei Paesi ospitanti;

delle indicazioni fornite dagli enti organizzatori delle due esposizioni nonché degli impegni sostenuti per la partecipazione a passate Esposizioni.

Il fabbisogno per l'Expo di Saragozza viene indicato complessivamente in euro 6.250.000 per il triennio 2007-2009.

Il fabbisogno per l'Expo di Shanghai viene indicato solo per gli esercizi 2007/2009 per un totale di 9.050.000 euro. Considerato che l'Expo di Shanghai si svolgerà nel 2010 e comporterà delle attività anche nel 2011, il relativo fabbisogno, sarà definito con apposito successivo strumento legislativo.

Il fabbisogno per la campagna promozionale della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015 viene indicato in euro 4.000.000 per gli anni 2007-2008.

Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010, in base alle disposizioni del Bureau International des Expositions (BIE) ed in analogia a quanto realizzato per, le precedenti Esposizioni a cui l'Italia ha partecipato, è, necessaria l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, rispettivamente di un Commissariato per l'Expo di Saragozza e di un Commissariato Generale per l'Expo di Shanghai 2010.

Il comma 5 prevede le modalità di nomina del Commissario e del Commissario Generale. Il comma 6 prevede le modalità di comma dei Segretari Generali.

Come per le precedenti esposizioni internazionali, si conferisce l'incarico di Segretario Generale a un funzionario diplomatico, introducendo la specifica previsione del grado di Ministro Plenipotenziario al fine di assicurare, al Commissario per l'Expo di Saragozza ed al Commissario Generale per l'Expo di Shanghai (evento a cui il nostro, Governo, attribuisce una importante valenza politica ai fini dei nostri rapporti con la Cina e del consolidamento della presenza della nostra industria e delle PMI nel tessuto economico cinese) la collaborazione di un funzionario vicario dotato di vasta e comprovata esperienza.

Al comma 7 dell'articolo 132 sono previste le modalità di gestione dei fondi messi a disposizione del Commissario Generale, nonché gli obblighi di presentazione dei preventivi di spesa e dei rendiconti finali. Il prolungamento a nove mesi, rispetto ai 6 mesi previsti nelle passate Esposizioni,

del periodo entro il quale il Commissario ed il Commissario Generale debbono rendere il conto è stato suggerito dalle esperienze pregresse de Aichi 2005 ed Hannover 2000. I sei mesi previsti per quelle esposizioni si sono rivelati insufficienti per la chiusura definitiva dei conti ed il periodo di attività dei due Commissariati Generali ha dovuto essere di fatto prorogato per consentire la definizione di rapporti prolungatisi oltre il termine fissato. Il periodo di nove mesi (a suo tempo previsto anche per l'Expo di Siviglia 1992) è ritenuto più adeguato per evitare di lasciare in eredità all'Amministrazione Centrale pendenze ancora in atto.

È previsto altresì che il Commissario e il Commissario Generale, ai fini di una efficiente e spedita gestione dei fondi a disposizione nel limitato tempo di operatività, siano autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Al comma 8 si delinea la composizione delle strutture di supporto al Commissariato e al Commissariato Generale. Queste comprendono, oltre ai Segretari Generali e ai Direttori Amministrativi, personale dipendente dal Ministero degli affari esteri o da altre amministrazioni pubbliche e personale esterno, da impiegare soprattutto per le attività logistiche e di accoglienza al pubblico nei padiglioni, nonché consulenti specializzati in settori tecnici e giuridici in Italia e nei Paesi che ospitano le esposizioni (si pensi ad esempio ai consulenti che dovranno assicurare l'approvazione dei progetti di allestimento da parte delle Autorità locali). Per i Direttori Amministrativi la norma è intesa ad assicurare che le funzioni possano essere affidate ad un livello elevato di professionalità dirigenziale, considerata l'esiguità dell'organico relativo. Al comma 8 è previsto che gli stessi vengono nominati dal Ministero degli affari esteri, in analogia con le passate Esposizioni, ad eccezione dell'Esposizione di Aichi 2005, in occasione della quale alla previsione di designazione anche da parte di un'altra Amministrazione aveva fatto seguito la mancata nomina del Direttore Amministrativo stesso. D'altra parte l'assunzione di responsabilità gestionali al Ministero degli affari esteri comporta la diretta assunzione delle relative attività.

Il comma 9 riguarda la posizione di stato del Commissario, del Commissario Generale e dei Segretari Generali, dei Direttori Amministrativi e del restante personale di ruolo, mentre il trattamento economico degli stessi è definito al comma 10.

Al comma 12 sono disciplinati i rimborsi corrisposti ai soggetti di cui ai commi 5, 6 e 8 per i periodi di servizio prestati fuori sede.

Al comma 12 viene disciplinata la costituzione di un collegio di revisori dei conti da designare fra i funzionari dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio internazionale.

Al comma 13 viene previsto che tutte le spese relative ai commi da 4 a 12 gravano sulle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.

L'onere da coprire è dato dalla differenza tra quello già previsto dall'articolo 132 del testo originario e quello risultante dal presente emendamento ed è pari a 5,8 milioni per l'anno 2007, 1,05 milioni per il 2008 e 2,45 milioni per l'anno 2009 cui si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

132. 5. Il Governo.

ART. 145.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: autorizzato un contributo con le parole: autorizzata la spesa;*
- b) dopo la voce: 2009 eliminare le parole: e a decorrere dal 2008;*
- c) conseguentemente all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 con la parola: 15.*

RELAZIONE

L'incremento della spesa è da porre in relazione alle maggiori esigenze relative alla sicurezza del trasporto ferroviario delle gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del

ministero dei trasporti.

La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 2, del disegno di legge finanziaria.

145. 11.Il Governo.

ART. 146.

Apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma;

b) conseguentemente all'articolo 147 sostituire la parola «30» con la seguente «29».

RELAZIONE

Il nuovo contributo all'INSEAN è da porre in relazione allo sviluppo delle attività di ricerca, in particolare degli studi per il consolidamento delle basi tecnologiche dell'industria marittima e lo sviluppo nel miglioramento della sicurezza in mare.

Alla maggiore spesa si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 147 del disegno di legge finanziaria 2007.

146. 2.Governo.

ART. 147.

Al comma 1, dopo le parole: venti anni inserire le seguenti: e che alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.

RELAZIONE

Rispetto alla formulazione originaria, l'emendamento specifica il limite del 1° gennaio quale data di iscrizione nei registri nazionali, per evitare che vengano strumentalmente iscritte navi obsolete, al solo fine di beneficiare del contributo pubblico.

147. 11.Governo.

ART. 148.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2006, n. 81» sono inserite le seguenti: «e i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007;»

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

7-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato.

7-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 4-*bis*, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».

RELAZIONE

Il comma 7-*bis* serve, a consentire l'assegnazione delle borse di ricerca direttamente da parte del Corpo Forestale e non attraverso enti terzi, come avviene attualmente.

Il comma 7-*ter* abroga il, comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; che prevede, nella sua formulazione attuale, che sia costituito presso l'AGEA il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; al quale far confluire le risorse comunitarie destinate alla diversificazione, recate dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1432, nonché gli aiuti nazionali ai bieticoltori previsti dal successivo comma 4-*bis*. Tale formulazione è in contrasto con le disposizioni, comunitarie in materia di FEAGA. La destinazione delle risorse comunitarie e, infatti, stabilita dalla normativa comunitaria.

148. 56.Governo.

ART. 149.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 1, comma 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accelerazione dell'affidamento del servizio idrico integrato).

1. All'articolo 1, comma 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro sette mesi dalla data di pubblicazione della delibera medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

RELAZIONE

I commi 415 e 416 della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria per il 2006) hanno previsto l'accantonamento di una riserva premiale, pari a 300 neuro, della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 legge n. 289 del 2002, finalizzata ad accelerare nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato. Tale fine viene perseguito destinando la riserva premiale ai comuni e le province del Mezzogiorno - area per cui il problema idrico riveste particolare gravità - che entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge abbiano realizzato l'affidamento delle gestioni, operative nel territorio dell'ambito territoriale ottimale.

Considerato come la delibera CIPE n. 34 del 27 maggio 2005 ha già accantonato le risorse necessarie, la concreta operatività della riserva premiale richiede che, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, altra delibera del CIPE ne determini i criteri di riparto e di assegnazione.

Tale atto è necessario ai fini dell'efficacia dell'incentivo, in quanto la determinazione della misura del premio da parte dei CIPE rende concrete le aspettative degli Enti locali, ne indirizza le scelte in ordine alle varie opzioni di attuazione della legge n. 36 del 1994, favorendo criteri di mercato, e consente all'Amministrazione di procedere ad una adeguata campagna informativa tale da stimolare nei destinatari della riserva premiale il comportamento atteso dalla norma.

Tuttavia, il termine di 60 giorni stabilito dal comma 416, legge n. 266 del 2005, non è stato rispettato: la delibera attuativa, pur approvata dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006, non è stata ancora formalizzata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale ritardo nella formalizzazione della delibera CIPE rischia di vanificare l'obiettivo del legislatore di favorire ed incentivare il processo di concentrazione e aggregazione delle gestioni del servizio

idrico.

Per tale motivo, l'articolo proposto è volto a sostituire il termine originario di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 (ossia il 30 settembre 2006) con il termine più elastico di sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera CIPE nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale soluzione risponde, infatti, all'esigenza che gli Enti locali che non abbiano ancora affidato a un soggetto gestore e reso operativo il servizio idrico integrato dispongano di un termine elastico e ragionevole entro cui potere materialmente raggiungere l'obiettivo prefissati.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

149. 05.Governo.

ART. 150.

Al comma 2, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

150. 42.Governo.

ART. 152.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo; 28, agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono, accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

9-ter. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

9-quater. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

RELAZIONE

Il settore forestale da tempo soffre di una poca attenzione da parte del legislatore: un intervento coordinato e sinergico con le regioni è quindi quanto mai auspicabile, anche in relazione agli obblighi che, l'Italia deve rispettare in aderenza agli accordi internazionali in materia di ambiente. La norma prevede l'emanazione, nel rispetto e sulla base delle competenze regionali, di un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27, dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

La norma prevede altresì il finanziamento degli altri piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

152. 145.Governo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le parole «di natura non regolamentare»;

b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applica l'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

RELAZIONE

L'emendamento al comma 7 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca disposizioni concernenti la mobilità del personale nelle amministrazioni pubbliche, anche ai lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità.

152. 146.Governo.

ART. 154.

Aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. L'efficacia del presente articolo è subordinata alla notifica delle disposizioni alla Commissione europea.

RELAZIONE

L'emendamento si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 88, comma 3, del Trattato CE in tema di comunicazione alla Commissione dei progetti destinati ad istituire o modificare aiuti.

154. 52.Governo.

ART. 161.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *sono inserite le seguenti:* di concerto con il Ministro degli affari esteri,.

RELAZIONE

La modifica proposta ha lo scopo di estendere il concerto già previsto anche al Ministro degli affari esteri in aderenza al disposto del comma 1 che inserisce, tra le finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile, anche il finanziamento di progetto afferenti materia di competenza del Ministero degli

affari esteri.

161. 16. Governo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo sviluppo sostenibile, allo scopo» con le seguenti: «Il Fondo sviluppo sostenibile, istituito dall'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, nello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha lo scopo»;

b) al comma 2 sostituire le parole da: «Con decreto» a: «sono individuate» con le seguenti: «Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i criteri e le modalità di gestione del Fondo e»;

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce al Comitato sull'attività del Fondo, in occasione della presentazione al CIPE del programma annuale».

RELAZIONE

L'attuale formulazione del comma 1 comporta l'istituzione di un fondo già esistente. Nello specifico si osserva, infatti, che il Fondo per lo sviluppo sostenibile era già stato istituito con la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 109, e modificato successivamente con la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 62. Tale normativa, che non risulta abrogata, stabilisce che il programma annuale di utilizzazione del Fondo sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. La proposta emendativa mira a richiamare l'assetto normativo vigente. Per quanto concerne il comma 2, l'emendamento proposto è teso a ripristinare i poteri del CIPE ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 articolo 62 (legge finanziaria 2002) in materia di individuazione dei criteri e delle modalità di gestione del citato Fondo.

161. 17. Il Governo.

ART. 163.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: «di natura non regolamentare»;

b) al comma 6, ultimo periodo, in fine, le parole: «avente natura non regolamentare» sono soppresse.

163. 53. Il Governo.

ART. 165.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, capoverso «Art. 24. - (Contributi dello Stato)», primo periodo, sono soppresse le parole: «avente natura non regolamentate»;

b) al comma 4, le parole: «per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed

esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006» e le parole: «alternativamente, all'impresa di produzione ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «alternativamente, all'impresa ovvero».

RELAZIONE

Le modifiche proposte al comma 4 suggerite da numerose associazioni di categoria e dall'Istituto di credito attualmente gestore del Fondo per le attività cinematografiche (BNL-SCCT), hanno lo scopo di perfezionare la disposizione inserita nel disegno di legge finanziaria 2007 volta a dare soluzione, con benefici per l'erario, al rilevante ed annoso problema della mancata restituzione, da parte delle imprese, dei finanziamenti statali, a valere sui Fondi esistenti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetta «legge cinema»).

In particolare, è stato evidenziato come l'utilizzo dell'espressione: «erogazioni» di risorse statali per connotare l'ambito di applicazione della procedura di definizione bonaria, oltre a rivelarsi tecnicamente non corretto, si traduce in un'iniqua esclusione dalla procedura medesima di tutti i procedimenti di finanziamento dell'anno 2005 e 2006, che rimarrebbero senza la relativa disciplina, tenuto anche conto che per i procedimenti a partire dal 1° gennaio 2007 è stata pure prevista un'analogo nuova regolamentazione in altra parte dell'articolo 165 del disegno di legge finanziaria (confronta comma 5).

Ciò in quanto il procedimento di sostegno ai progetti filmici prevede, in ordine al suo ottenimento, due distinti momenti, e cioè, da un lato, il provvedimento di «deliberazione», adottato dal Direttore generale per il cinema previo parere della Commissione per la cinematografia, e, dall'altro, la vera e propria «erogazione» delle risorse, effettuata dall'Istituto di credito gestore, per conto dello Stato, del Fondo cinema (attualmente la BNL - Sezione per il credito cinematografico e teatrale) che tuttavia ha luogo, a termini di legge (articolo 13, comma 2, terzo periodo, decreto legislativo n. 28 del 2004) fino ad un anno dopo la citata «deliberazione».

Fare riferimento, quindi, alle erogazioni di risorse entro il 31 dicembre 2005, significherebbe, in pratica, poter applicare la procedura bonaria, nei dettagli che saranno fissati nell'apposita Convenzione tra Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.A., soltanto ai sostegni deliberati entro il 2004, con chiara disparità di trattamento per tutti i progetti filmici che hanno ottenuto un provvedimento favorevole dell'Amministrazione nelle due annualità successive.

Atteso quanto sopra, risulta chiaro anche il motivo per il quale la data indicata del 31 dicembre 2005 va rettificata in 31 dicembre 2006.

L'ulteriore modifica, concernente l'ambito soggettivo di applicazione ovvero l'inclusione delle imprese di distribuzione ed esportazione, va invece ricondotta alla circostanza che, con specifico riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della «legge cinema» (dopo, infatti, non è stato più possibile) era contemplata l'eventualità che, per un medesimo progetto filmico, venisse concesso un finanziamento per la sua distribuzione ed esportazione «autonomo» rispetto a quello concesso per la sua produzione, e che tale finanziamento fosse attribuito a singole imprese «dedicate» a quei segmenti della filiera. Vi possono essere, quindi, per il passato (ante 22 gennaio 2004) casi di sostegni per la distribuzione ed esportazione per i quali non vi è stata restituzione e che, senza la modifica proposta, rimarrebbero estranei alla procedura bonaria, con le relative ripercussioni in tema di mancata possibilità di successivo sfruttamento dei diritti delle relative opere filmiche da parte del soggetto demandato a ciò dalla normativa (Cinecittà Holding).

165. 33.Il Governo.

ART. 168.

Dopo l'articolo 168, inserire il seguente:

Art. 168-bis.

(Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori).

1. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore, di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma, 3 è abrogato.

RELAZIONE

Attualmente, la disciplina del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è disciplinato dall'articolo 2 comma 1-bis, 1-ter, e 1-quater, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per il settore agricolo, il comma 3 del citato decreto prevede che la fattispecie di appropriazione indebita per il reato di, omesso versamento delle, ritenute previdenziali si verifica solo in conseguenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele.

La proposta normativa, prevedendo, in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento, le medesime sanzioni penali in vigore per la generalità dei datori di lavoro, si pone la finalità di eliminare il rilevante fenomeno dell'evasione contributiva nell'area agricola.

168. 01.Governo.

ART. 169.

All'articolo 169, comma 1, le parole: ed eventualmente per territorio sono sostituite dalle seguenti: e per territorio.

RELAZIONE

La modifica è stata richiesta dalle Regioni ed è fondata per il fatto che fin d'ora taluni benefici e concessioni, effettuati dalle Regioni ed Enti Locali fanno riferimento a parametri territoriali. Quindi il riferimento al territorio non ha motivo di ritenersi eventuale.

169. 9.Governo.

ART. 172.

Sostituire l'articolo 172 con il seguente:

Art. 172.

(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).

1. Il comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con: modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Resta fermo, per i datori di lavoro, agricolo, quanto previsto: dall'articolo 01, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. In caso di urgenza connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato.

3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

4. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, è introdotto dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere:

e-bis). Trasferimento del lavoratore;

e-ter). Distacco del lavoratore;

e-quater). Modifica ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies). Trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

5. Il comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli: di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione: nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura - ufficio territoriale del Governo.

6-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni è abrogato.

6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28,6 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o le assume per, qualsiasi causa alle proprie dipendenze,» sono abrogate.

6. Per le comunicazioni di cui ai presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni disciplina anche le modalità e i tempi, di applicazione di quante previsto dal presente comma.

RELAZIONE

Sono state apportate talune modifiche intese à migliorare le modalità di effettuazione delle comunicazioni, ad estendere l'obbligo delle comunicazioni stesse ad una serie di eventi significativi sugli organici, e soprattutto ad escludere dalla nuova disciplina il settore agricolo.

L'abrogazione dell'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (articolo 172, comma 6-*bis*), avrebbe infatti conseguenze negative per tale settore, in quanto la mancata trasmissione, per via telematica, direttamente all'INPS delle comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione dei rapporti di lavoro agricolo comporterebbe: l'impossibilità del controllo preventivo sul rapporto di lavoro é sull'attendibilità dei dati retributivi ed occupazionali denunciati sul DMAG (dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola); con la riduzione dell'attendibilità delle risultanze degli elenchi aumenterebbe il rischio di prestazioni indebite, di posizioni assicurative fittizie e lavoro nero; l'eventuale controllo successivo alla pubblicazione degli elenchi sulla base delle liste di provenienza dai centri per l'impiego creerebbe un vuoto temporale durante il quale si possono annidare fenomeni truffaldini.

È pertanto opportuno che:

la comunicazione di assunzione/cessazione continui a pervenire all'INPS visti i fenomeni di lavoro nero e rapporti fittizi nel settore agricolo;

l'INPS sia depositario dei dati aziendali;

l'INPS possa continuare a controllare ed accertare le aziende assuntrici, per conoscere e monitorare il fabbisogno di manodopera, controllare le comunicazioni di assunzione, che si riverberano sul DMAG, da cui consegue la composizione degli elenchi costitutivi della posizione assicurativa da cui discende la liquidazione delle prestazioni temporanee e delle pensioni;

l'INPS possa effettuare correttamente la tariffazione.

172. 02.Governo.

ART. 177.

All'articolo 177, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero territoriale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie.

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato e» è aggiunta la seguente: «promuove».

2) le parole da: «contributiva» a «pregresso» sono sostituite dalle parole: «e quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti natura risarcitoria per i periodi medesimi;

c) al comma 4:

1) secondo periodo, dopo le parole: «assicurativo evaso» sono aggiunte le seguenti: «o le connesse sanzioni amministrative».

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 3 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».

d) al comma 7:

1) primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione; al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro».

2) secondo periodo, dopo le parole: «debbono completare» sono inserite le seguenti: «ove

necessario».

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

e) al comma 9, le parole: «di tali agevolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni di cui al comma 5».

f) è aggiunto, in fine il seguente comma.

9-bis. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'Inps, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'Inps dell'Inail e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al, comma 1, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

RELAZIONE

La modifica del comma 2 si è resa necessaria al fine di privilegiare, in ogni caso, gli accordi posti in essere con le organizzazioni sindacali presenti all'interno delle aziende, sicuramente dotati di maggiore rappresentatività.

Quanto al comma 3, la nuova formulazione del disposto normativo tende ad evitare un irrigidimento del contenuto dell'accordo sindacale che diviene, quindi, strumento di mera promozione della sottoscrizione di atti di conciliazione individuale; peraltro, l'ulteriore modifica dello stesso comma 3 è volta a perfezionare gli effetti degli atti di conciliazione individuale per il tramite del riferimento al contenuto della istanza di regolarizzazione ed ai periodi in essa indicati.

In merito, poi, alla modifica del comma 4, la stessa tende ad evitare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente estendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.

La modifica del comma 7 si è resa necessaria al fine di limitare la sospensione annuale delle eventuali ispezioni e verifiche alla sola materia oggetto della regolarizzazione, e con riguardo ai soli, fatti sussistenti al momento della istanza di regolarizzazione. Si è aggiunto, poi, il riferimento alle possibili verifiche da parte dei servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

L'inserimento del comma 10, infine, è volto a disciplinare la fase istruttoria e conclusiva del procedimento di regolarizzazione.

177. 38.Governo.

ART. 178.

All'articolo 178, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

dopo la parola: «le parti» è aggiunta la seguente: «sociali».

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versatisi collaboratori coordinati a progetto, al netto, delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con, la media dei corrispettivi versati nei tre, anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge».

b) comma 5, secondo periodo, la parola: «relativamente» è sostituita dalle parole: «con riferimento»

c) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali

sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi».

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 2 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

RELAZIONE

L'introduzione della parola «sociali» all'interno del comma 3 si è resa necessaria al fine di evitare possibili confusioni con riguardo ai soggetti destinatari della norma.

Quanto, poi, al monitoraggio introdotto dall'emendamento, lo stesso appare quale utile strumento al fine di verificare il corretto utilizzo del rapporto di collaborazione coordinata a progetto soprattutto con riguardo alla retribuzione dei lavoratori.

Anche con riguardo all'articolo 178 si è resa necessaria l'aggiunta, al comma 7, della previsione volti a ricomprendere nell'accordo sindacale di cui al comma 1, la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. La modifica, come rilevato per l'articolo 177 tende ad evidenziare che l'eventuale regolarizzazione possa essere limitata alla posizione di quei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi, dovendosi necessariamente stendere alle posizioni di tutti i lavoratori rispetto ai quali sussistano le medesime situazioni di irregolarità.

178. 37.Governo.

ART. 181.

Dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

Art. 181-*bis*.

1. All'articolo 64, comma 1-*bis*; del decreto legislativo n. 58/1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - *dopo le parole:* la Consob può vietare le decisioni di ammissione e di esclusione degli strumenti finanziari *sono aggiunte le seguenti:* ad esclusione dei titoli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003.
2. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli adempimenti, previsti dall'articolo 104 del Trattato istitutivo della comunità europea da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 e del decreto 1 dicembre 2003, n. 389 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata.
3. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento di quanto previsto al comma 2.

RELAZIONE AL COMMA 1

Nell'ambito della riforma della normativa che tutela il risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, l'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, ha disposto l'integrazione del testo dell'articolo 64 del TUIF mediante l'introduzione di un comma 1-*bis* il quale stabilisce che la Consob «può vietare le decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori delle negoziazioni, entro cinque della comunicazione di cui al comma 1 lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1» ovvero siano - riscontrati elementi che non assicurino la trasparenza l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la

tutela dell'investitore.

Nella definizione di «strumento finanziario» contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del TUIF sono ricompresi i titoli di Stato, anche nei confronti dei quali, di conseguenza, trova applicazione la norma contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 64; ne deriva l'attribuzione alla Consob del potere di veto in ordine all'ammissione a quotazione dei titoli di Stato.

Ciò premesso, la summenzionata disposizione, nella sua attuale formulazione, si pone in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 28 del Testo Unico di Debito Pubblico che, nel disciplinare l'ammissione a quotazione dei titoli di Stato sui mercati nazionali ed esteri; prevede che essa abbia luogo non appena la Consob riceve comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione.

È d'uopo evidenziare che la normativa sui titoli di Stato contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 in materia di Debito pubblico assume carattere di specialità, in quanto finalizzata a disciplinare in maniera specifica, puntuale ed armonica la materia *de quo*; pertanto appare opportuno, al fine di garantire una gestione elastica, razionale ed efficace del debito pubblico, escludere, mediante l'emendamento proposto, l'applicazione ai titoli di Stato del disposto del comma 1-*bis* dell'articolo 64 del TUIF.

RELAZIONE AI COMMI 2 E 3

A) L'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, contempera molteplici e diverse esigenze di gestione della finanza:

diversificazione della finanza locale e sviluppo della sua autonomia;
economicità complessiva delle operazioni di finanziamento delle amministrazioni pubbliche;
monitoraggio del debito delle amministrazioni medesime, in termini di stock e di flussi.

Vengono tra l'altro previsti:

il coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte del MEF.

Detta attività risponde all'esigenza di evitare la sovrapposizione di più soggetti pubblici sullo stesso segmento di mercato in un arco di tempo breve.

Oggetto del coordinamento sono le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine o di cartolarizzazione.

La soglia minima per l'obbligo di segnalazione preventiva è pari al 100 milioni di euro.

È previsto un meccanismo di silenzio-assenso.

monitoraggio del debito.

Oggetto del monitoraggio sono i mutui, le emissioni obbligazionarie, le anticipazioni bancarie, le operazioni di cartolarizzazione e gli strumenti derivati (swaps).

La trasmissione dei dati al MEF è prevista su base trimestrale per consentire l'elaborazione per le Relazioni trimestrali di cassa e per le notifiche semestrali alla Commissione Europea.

B) Il regolamento di attuazione dell'articolo 41 (DM 389/2003).

Con il regolamento si attua (ampliamento della gamma strumenti disponibili per la gestione del debito. Vengono, infatti, consentite tutte quelle operazioni derivate che permettono di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli senza comportare profili di rischio impegnativi.

In particolare vengono definiti i criteri prudenziali di gestione dell'ammortamento tramite costituzione di un apposito fondo/swap e quelli di utilizzo degli strumenti derivati.

C) Circolare esplicativa del Regolamento (27 maggio 2004).

La circolare, tra l'altro, dettaglia sulle tipologie di operazioni derivate ammesse coerenti con il principio del contenimento dell'esposizione ai rischi finanziari.

La norma che consente l'operazione di monitoraggio (articolo 41, legge n. 448 del 2001) è una norma «imperfetta» cioè è priva di sanzione. Ciò è dovuto alla decisa posizione degli Enti Locali in sede di Conferenza unificata.

Detta situazione comporta riflessi negativi sull'attività di monitoraggio del debito e dei relativi strumenti derivati che in numerosi casi risulta non coerente con la realtà finanziaria dell'Ente, in quanto quest'ultimo non aggiorna le proprie comunicazioni alle scadenze trimestrali previste. Si riscontrano anche casi di totale assenza di comunicazioni (n. 2 comuni capoluogo e n. 1800 comuni non capoluogo).

Parimenti problematica è la non completa comunicazione delle operazioni derivate effettuate dagli enti che non consente agli Uffici di verificare la congruità delle stesse con il disposto del citato regolamento n. 389 del 2003.

Per quanto citato si riterrebbe opportuna l'emanazione di una norma che:

responsabilizzi direttamente gli organi dell'Ente (Collegio dei revisori/Responsabile del Servizio finanziario);

preveda un aspetto «premiante» nei confronti di quegli Enti che adempiono puntualmente a quanto disposto dal citato articolo 41.

181. 06.Il Governo.

ART. 182.

All'articolo 182 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore -: produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

RELAZIONE

Il precedente testo non menzionava l'esigenza di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari e omogenei, che invece corrisponde alla rilevanza del turismo per l'economia nazionale. Per corrispondere a tale esigenza si è ora previsto un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri che detti i criteri, le procedure e le modalità di attuazione dello stanziamento previsto. In considerazione della competenza legislativa regionale in materia di turismo, si è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

182. 14.Il Governo.

ART. 183.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni tenendo conto dei risultati del monitoraggio eseguito sull'anno 2001 dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, 6 dell'inflazione di settore registrata negli anni da 2002 al 2007.

RELAZIONE

L'emendamento proposto è diretto a definire i criteri con cui ripartire il maggior stanziamento di 60 milioni di euro.

Tali criteri erano, sostanzialmente, già stati resi noti, in linea tecnica, dal Ministro dei Trasporti con la relazione sul monitoraggio dell'anno 2001 (primo anno di esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni di compiti di amministrazione e programmazione loro conferite in materia di servizi ferroviari di interesse locale non in concessione di F.S. SpA) resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza Stato - Regioni in applicazione dell'articolo 8 del 19 novembre 1997, n. 422.

183. 20. Il Governo.

ART. 187.

Al comma 1, secondo periodo, le parole da: nonché fino alla fine del periodo: sono soppresse.

RELAZIONE

La modifica è motivata dalla necessità di escludere l'applicazione della deroga relativa al limite di riassegnazione delle entrate per gli introiti derivanti da terzi per concorsi prestati a titolo oneroso. Tale esclusione, non considerata nelle valutazioni della manovra 2007-2009, comporterebbe un peggioramento dell'ordine di circa 150-200 milioni di euro.

187. 13. Il Governo.

ART. 192.

All'articolo 192, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

RELAZIONE

L'emendamento, con riguardo alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, prevede che la promozione e l'attuazione dell'accordo tra Stato e Regioni sia effettuata anche d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale.

La ragione dell'emendamento si collega alla competenza del Ministero della solidarietà sociale in tema di «assistenza» ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, che richiama l'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

192. 13. Il Governo.

ART. 194.

All'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2007, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di stralcio delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 196, in ordine alle quali il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da

tali disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità, possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative, ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194.

194. 37.Il Governo.

Dopo l'articolo 194, inserire il seguente:

Art. 194-bis.

(Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo).

1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per far fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

RELAZIONE

Per assicurare l'efficacia degli interventi in materia di immigrazione ed asilo e per garantire il funzionamento dei servizi connessi al fenomeno emergenziale derivante dai flussi migratori irregolari, non programmabile e di particolare criticità, è necessaria l'istituzione di un «Fondo a disposizione» e del relativo capitolo da imputare al Centro di responsabilità amministrativa 3 - Libertà civili e immigrazione.

Con l'istituzione di un apposito fondo si intende sopperire alle maggiori esigenze di spesa di alcuni capitoli relativi al funzionamento e agli investimenti fissi lordi del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.

194. 03.Il Governo.

ART. 199.

L'articolo 199 comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

RELAZIONE

L'emendamento riscrive l'articolo 199 comma 1 con due modifiche.

La prima riguarda la soppressione dell'inciso «nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale», contenuto nell'articolo 198 e ripetuto erroneamente nell'articolo 199. Nell'articolo 198, infatti, l'inciso si spiega ai fini del

coordinamento tra le competenze regionali in materia di assistenza e le competenze statali in materia di livelli essenziali nell'articolo 199, invece, tale riferimento non è necessario in considerazione della competenza esclusiva statale in tema di immigrazione ai sensi dell'articolo 117 Costituzione.

La seconda modifica riguarda l'inciso «al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo» sostituito dall'inciso «al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti», che più si adatta, avendo una portata più generale, alla denominazione del Fondo.

La terza attiene alla soppressione del periodo «con particolare riguardo alle condizioni», che sembrava attribuire al Fondo un'estensione soggettiva più ampia rispetto alla categoria degli immigrati e delle loro famiglie, in contrasto con il titolo dell'articolo.

La terza modifica riguarda la soppressione del secondo periodo del comma 1, non essendo attribuito al Fondo compiti specifici in tema di discriminazione.

199. 40.Il Governo.

ART. 204.

All'articolo 204 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5 000;

2008: - 5 000;

2009: - 5.000.

RELAZIONE

Integra il Fondo nazionale per le politiche giovanili.

204. 6.Il Governo.

ART. 209.

All'articolo 209 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

2 All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole «euro 250», sono aggiunte le seguenti «, per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 750; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di provvedimenti delle autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000.

3. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

Conseguentemente, la rubrica è così modificata: dopo la parola «giustizia» sono inserite le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di giustizia».

RELAZIONE

Con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è stato modificato l'importo del contributo unificato nel processo amministrativo. Sono stati previsti solo due importi, di cinquecento e duecentocinquanta euro.

Nel precedente regime, la misura del contributo era determinata in ragione del valore della lite, con importi che variavano da 30 a 1110 euro.

Giova ricordare che per i processi di importo fino a 260.000 euro erano previsti contributi variabili per fasce, di 30, 70, 170, 340 e 500 euro, per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a 520.000 il contributo era di 800 euro, per i processi superiori a 520.000 euro era di 1110 euro.

La misura unica di 500 euro, introdotta dalla novella, si traduce in un aumento del contributo per le liti «povere» (quelle fino a 52.000 euro, in quanto fino a tale fasce erano dovuti contributi di 30, 70, 170, 340 euro), e in una diminuzione per le liti «ricche», per le quali in precedenza c'erano i contributi di 800 e 1110 euro.

Sicché la riforma avrà l'effetto di scoraggiare sì le liti bagatellari, ma anche le liti dei singoli cittadini (pubblico impiego, edilizia, eccetera).

La riforma invece in qualche modo incentiva, o comunque avvantaggia, il contenzioso di rilevante valore economico, che fruisce di un sensibile sconto del contributo (da 1110 o 800 euro a 500 euro). Tale soluzione non appare economicamente razionale, né deflaziona il contenzioso.

Innanzitutto al giudice amministrativo esiste un ampio novero di controversie di rilevante valore economico, che attengono in senso ampio al «diritto pubblico dell'economia», che occupano un ampio spazio del contenzioso amministrativo, e che si giovano del rito abbreviato di cui all'articolo 23-bis, legge TAR (richiamato anche da numerose leggi speciali) (appalti, pubblici, autorità indipendenti, nomine di alti funzionari, contenzioso sportivo, eccetera).

Per tali liti, di ingente valore economico, e che fruiscono di una corsia privilegiata di accesso alla giustizia (termini dimezzati e udienze a brevissimo termine), si suggerisce, come controprestazione del celere servizio che la giustizia presta, una maggiorazione del contributo unificato.

La disposizione di cui al comma 3 si rende necessaria in considerazione del protrarsi delle procedure selettive e concorsuali per le assunzioni presso il Consiglio di Stato, di personale a tempo indeterminato (due unità), autorizzate per l'anno 2006 con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. Si intende prorogare, pertanto, il termine di efficacia dell'autorizzazione per 4 mesi, come già disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 per le assunzioni autorizzate per l'anno 2005. La norma non determina incrementi di spesa per la finanza pubblica.

209. 9. Il Governo.

All'articolo 209, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato Generale dello Stato o dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'uopo, si dotano di appositi registri cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di Grazia e Giustizia, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato Generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato ovvero, in sede distrettuale, dell'Avvocato Distrettuale dello Stato. Ove gli atti notificati ai sensi del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

RELAZIONE

L'emendamento proposto è ragionevolmente inteso ad estendere all'Avvocatura dello Stato una facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro. La nuova disposizione introduce elementi di notevole semplificazione alle procedure di notificazione di atti

civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, con evidenti effetti positivi - massimi in termini di risparmio di spesa - sull'attività degli Ufficiali Giudiziari, i quali vedranno ridotto il loro carico di lavoro in misura direttamente proporzionale al numero di atti notificati (in loro vece) dagli avvocati e procuratori dello Stato.

Più nel dettaglio, si tende ad adeguare le disposizioni della legge n. 53 del 1994 alle esigenze ed all'organizzazione proprie dell'Avvocatura dello Stato, giusta adattamenti afferenti l'autorizzazione ad eseguire le notificazioni nonché la vidimazione degli appositi registri cronologici, conformi al modello attualmente in vigore ed approvato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto alla relativa spesa si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento dell'Amministrazione interessata; è invece ragionevolmente prevedibile un risparmio di spesa da parte dell'Amministrazione della Giustizia che, in ottica previsionale, potrebbe sortire, negli anni a venire, positive ricadute sul neoistituito fondo di cui al comma 1 e sulle spese cui è destinato.

209. 10. Il Governo.

Dopo l'articolo 209, inserire il seguente:

Art. 209-bis.

(Commissione per il patrocinio a spese dello Stato).

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale nominato dal presidente dell'organo stesso. Alle spese di funzionamento si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

RELAZIONE

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha introdotto, in favore dei non abbienti il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (articoli 74 e seguenti). L'istanza dell'interessato è presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organo giurisdizionale competente il consiglio dell'ordine ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se sussistono i requisiti di legge (articolo 126).

L'ammissione è successivamente revocata dal magistrato qualora ritenga insussistenti i presupposti (articolo 136).

Le spese, anticipate dalla Giustizia amministrativa per conto dell'erario (articolo 131), hanno subito, in un breve periodo di tempo, un vertiginoso aumento passando da euro 115.000 (anno 2003) ad euro 600.000 (anno 2004), ad euro 1.000.000 (anno 2005), ad oltre 1.500.000 euro (per il periodo 1° gennaio-1° settembre 2006) (*).

L'andamento della spesa rivela che la procedura attuale (ammissione da parte del consiglio dell'ordine, controllo da parte del magistrato effettuato dopo che l'attività legale è stata esercitata) non è rigorosa come dovrebbe e consiglia il ripristino della procedura preesistente, che prevedeva l'ammissione al gratuito patrocinio da parte di una commissione composta da due magistrati, dei quali il più anziano con funzioni di presidente, e da un avvocato, designato dall'ordine competente.

La stessa procedura è ora prevista dall'articolo 138 del testo unico citato, per i processi tributari.
209. 0. 11.Il Governo.

ART. 212.

Dopo l'articolo 209, inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Adempimenti in materia di componente nazionale del «Sistema d'informazione visti»).

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e incrementato di non più di 65 unità.

RELAZIONE

La norma che si propone completa la serie di provvedimenti necessari per la realizzazione della componente nazionale del Visa Information System (N VIS) al cui onere si è già provveduto in sede di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Lo studio di fattibilità a suo tempo effettuato per l'esatta quantificazione degli oneri ha evidenziato l'esigenza di rideterminare il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nella misura aggiuntiva di 65 unità, quale limite massimo.

Tutti gli oneri trovano copertura negli stanziamenti previsti dalla legge di conversione ed assegnati con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 61642 del 17 giugno 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 giugno 2006.

212. 02.Il Governo.

ART. 214.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per esigenze della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri).

1. Per l'anno 2007, nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un Fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e uno di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire rispettivamente per le, esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento della Guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione dei predetti Fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

2. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle Finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità

revisionali di base del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri» del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente:

nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 46.000;

nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 12.000.

RELAZIONE

L'emendamento prevede:

al comma 1 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 di due fondi, uno di parte corrente, per le esigenze di funzionamento, e uno in conto capitale per le esigenze infrastrutturali e di investimento, della Guardia di finanza, con una dotazione per l'anno medesimo, rispettivamente di 17 milioni di euro e di 12 milioni di euro; al comma 2, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di apposito fondo con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2007 per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri.

Alla copertura degli oneri di parte corrente, per l'importo complessivo di 46 milioni di euro per l'anno 2007, e di quelli in conto capitale, per l'importo di 12 milioni di euro, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente e di conto capitale, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

214. 083.Il Governo.